dossier

XIX Legislatura

22 settembre 2026

Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno

A.S. n. 1990

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – 𝕏 @SR_Studi

Dossier n. 767

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Istituzioni
Tel. 066760-9253 st_istituzioni@camera.it - 𝕏@CD_istituzioni

Progetti di legge n. 658

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

Articolo 1 *(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)* 5

Articolo 2 *(Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59)* 9

Articolo 3 *(Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni)* 15

Articolo 4 *(Modifiche al c.p. e al c.p.p. in materia di danneggiamento)*.....19

Articolo 5 *(Modifiche al codice di procedura penale in materia di occupazione arbitraria di immobili)* 26

Articolo 6 *(Modifiche al codice penale in materia di restituzioni e risarcimento del danno)*.....29

Articolo 7 *(Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie)* 32

Articolo 8 *(Potenziamento dei presidi della Polizia di Stato sul territorio)*.....38

Articolo 9 *(Potenziamento dell'azione di vigilanza dei litorali)*.....41

Articolo 10 *(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia)* 43

Articolo 11, comma 1 *(Accesso delle Forze di Polizia alle banche dati della rete ferroviaria)* 45

Articolo 11, commi 2-3 *(Competenza applicazione sanzioni struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN – Comunicazione dei dati degli ospiti)*.....48

Articolo 12 *(Disposizioni in materia di introduzione e porto sul territorio nazionale di armi in dotazione al personale di forze di polizia straniere)* 51

Articolo 13 *(Procedibilità d'ufficio in caso di lesioni personali ad ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza)* 54

Articolo 14 *(Istituzione della Direzione centrale per la polizia scientifica del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno)* 56

Articolo 15 *(Istituzione della Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato)*.....59

Articolo 16 *(Istituzione della Direzione centrale per la formazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno)*.....61

Articolo 17 *(Corsi di formazione della Polizia di Stato)* 64

Articolo 18 *(Accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato)*...70

Articolo 19 *(Requisiti di accesso e criteri di assegnazione per commissari e vice commissari)* 74

Articolo 20 *(Accesso alla carriera dei medici di Polizia e ulteriori disposizioni riguardanti la medesima carriera)* 76

Articolo 21 *(Disposizioni in materia di compilazione e revisione della documentazione caratteristica del personale dell'Arma dei carabinieri)* 85

Articolo 22 *(Sanzione per l'uso non autorizzato dei DEM dell'Arma dei carabinieri)* 88

Articolo 23 *(Sanzione per l'illecito utilizzo di denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi del Corpo della guardia di finanza)* 89

Articolo 24 *(Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria)* 91

Articolo 25 *(Istituzione della carriera dei medici veterinari e di quella dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria)* 96

Articolo 26 *(Procedura di scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici)* 105

Articolo 27 *(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)* 108

Articolo 28 *(Personale delle Forze di polizia fuori ruolo o in soprannumero)* . 113

Articolo 29 *(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare)* 118

Articolo 30 *(Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura)* 125

Articolo 31 *(Disposizioni in materia di procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato)* 129

Articolo 32, commi da 1 a 8 *(Fondazione per le attività assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato)* 132

Articolo 32, commi da 9 a 12 *(Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato)* 135

Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'**articolo 1** novella il Codice antimafia introducendo l'**avviso orale con divieto di radunarsi per contrastare condotte intimidatorie o violente poste in essere da gruppi di almeno cinque persone in luoghi pubblici**. La misura è applicabile esclusivamente a soggetti con pericolosità sociale qualificata da precedenti provvedimenti di prevenzione o condanne per delitti contro la persona o il patrimonio negli ultimi cinque anni. La disposizione coordina inoltre il regime di impugnazione dinanzi al tribunale e l'apparato sanzionatorio penale, prevedendo la reclusione da uno a tre anni in caso di inosservanza del divieto.

L'**articolo 1, comma 1**, del disegno di legge apporta modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), introducendo una **nuova ipotesi di avviso orale di competenza del questore**, **accompagnato dal divieto di radunarsi** con determinate persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La disposizione interviene sulla disciplina delle **misure di prevenzione personali di competenza del questore**, contenuta nel Capo I del Titolo I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Si ricorda, in proposito, che il Codice antimafia distingue le misure di prevenzione personali applicate dal questore da quelle applicate dall'autorità giudiziaria. Tra le prime rientrano il foglio di via obbligatorio, disciplinato dall'articolo 2, e l'avviso orale, disciplinato dall'articolo 3. I relativi destinatari sono individuati dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo sulla base di specifici elementi di fatto. Si tratta, in particolare, dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, di coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, nonché di coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. La Corte costituzionale ha ricostruito tali fattispecie di pericolosità generica anche con riferimento al sistema delle misure questorili, ferma restando la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha interessato la categoria dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi nei limiti precisati dalla sentenza (**Corte cost., sentenza n. 24 del 2019**).
L'articolo 2 del Codice antimafia prevede che, qualora le persone indicate dall'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore possa ordinare loro di lasciare il territorio del comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendone il ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo compreso tra sei mesi e quattro anni. L'articolo 3 disciplina invece **l'avviso orale**. In base ai commi 1 e 2, **il questore**, quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge, **avvisa oralmente il soggetto interessato che esistono indizi a suo carico**, indicandone i motivi, **e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge**. Dell'avviso è redatto processo verbale al solo fine di attribuirgli data certa. Il comma 3 riconosce all'interessato la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la revoca del provvedimento; contro il rigetto dell'istanza è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

Il comma 3-*bis* consente di **applicare l'avviso orale anche al minore che abbia compiuto quattordici anni**. In tal caso il questore convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e comunica il provvedimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Gli effetti dell'avviso cessano comunque al compimento della maggiore età.
La disciplina vigente contempla tanto l'avviso orale privo di ulteriori prescrizioni, comunemente definito "semplice" o "mero", quanto forme rafforzate, alle quali si accompagnano specifici divieti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'avviso orale mero consiste essenzialmente nell'invito a osservare la legge, obbligo già gravante sulla generalità dei cittadini, e non determina di per sé limitazioni della libertà personale. Esso assume pertanto carattere prodromico rispetto alle misure di prevenzione propriamente dette e non è qualificabile come misura di prevenzione personale in senso proprio (**Cass. pen., sez. I, sentenze n. 47713 del 16 dicembre 2022, n. 35652 del 25 agosto 2023, n. 35659 del 25 agosto 2023 e n. 26207 del 4 luglio 2024**). In particolare, la sentenza n. 35652 del 2023 ha affermato che l'avviso orale "mero" non integra una misura di prevenzione in senso proprio, in quanto non comporta alcuna limitazione della libertà personale. Nello stesso senso, la **sentenza n. 35659 del 2023** ha osservato che il destinatario viene soltanto invitato a tenere una condotta conforme alla legge, vale a dire a osservare un obbligo già gravante su tutti i cittadini.
Diversa è la natura dell'**avviso orale** cosiddetto **rafforzato**. Al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'articolo 3, il provvedimento può infatti essere corredato da divieti ulteriori, idonei a incidere concretamente sulla sfera giuridica del destinatario (**Cass. pen., sez. I, sentenza n. 5151 del 9 febbraio 2026**). Proprio in ragione di tale maggiore incidenza, l'ordinamento assoggetta tali prescrizioni a uno specifico controllo giurisdizionale. La Corte di cassazione ha precisato che il procedimento davanti al tribunale ha ad oggetto i divieti aggiuntivi collegati all'avviso orale e che il sindacato del giudice deve investire la sussistenza della pericolosità sociale, la concreta necessità della prescrizione, la correlazione tra ciascun divieto e la pericolosità che si intende prevenire, nonché la compatibilità della misura con le esigenze di vita e di lavoro dell'interessato (**Cass. pen., sez. I, sentenza n. 13765 del 6 maggio 2020**).

La **lett. a)** del comma 1 introduce, al nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 3 del citato Codice antimafia, una nuova e specifica fattispecie di **misura di prevenzione personale** finalizzata a contrastare condotte plurisoggettive che determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza e la vivibilità dei luoghi pubblici.

Nello specifico, la disposizione prevede che, **quando cinque o più persone**, anche in gruppo, **tengano in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comportamenti intimidatori**, di grave molestia o violenti contro persone o cose, **il questore possa** disporre nei loro confronti l'avviso orale e **vietare loro di radunarsi**, nei medesimi luoghi, con una o più delle persone coinvolte nelle stesse condotte.

Con riferimento alla durata della nuova misura, si osserva che la disposizione non stabilisce un termine di efficacia del divieto di radunarsi. Al riguardo, si ricorda che neppure per i divieti attualmente previsti dall'articolo 3, comma 4, è espressamente stabilita una durata minima o massima, mentre il comma 6-*ter* fissa in due anni la durata massima dei divieti relativi all'utilizzo di strumenti e servizi di comunicazione disposti

dall'autorità giudiziaria. La questione della mancata predeterminazione della durata dei divieti di cui al comma 4 è stata esaminata, ma non decisa nel merito, dalla Corte costituzionale, che l'ha ritenuta assorbita nella sentenza n. 2 del 2023.

L'applicazione del nuovo divieto non consegue, tuttavia, alla sola partecipazione alle condotte indicate. La disposizione circoscrive infatti la **platea dei possibili destinatari** a coloro che, **nei cinque anni precedenti**, siano già stati destinatari:

- di uno dei provvedimenti espressamente richiamati, vale a dire dell'avviso orale o del foglio di via obbligatorio previsti dagli articoli 3 e 2 del Codice antimafia, ovvero
- dei provvedimenti di allontanamento o di divieto di accesso disciplinati dagli articoli 10, 13 e 13-*bis* del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

In alternativa, la misura può essere adottata nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La novella configura pertanto un'ulteriore ipotesi tipizzata di avviso orale rafforzato, diretta a prevenire la reiterazione di condotte intimidatorie, gravemente moleste o violente realizzate in forma collettiva negli spazi pubblici. Il contenuto interdittivo del provvedimento non consiste in un generale divieto di riunione, ma **nel divieto di radunarsi** in luoghi pubblici o aperti al pubblico con una o più delle persone insieme alle quali sono state poste in essere le condotte che ne costituiscono il presupposto. Restano ferme le disposizioni del decreto-legge n. 14 del 2017 in materia di sicurezza urbana.

Con riguardo ai presupposti soggettivi, si osserva che, in base alla disposizione, tra i precedenti rilevanti ai fini dell'applicazione del nuovo divieto rientra anche l'avviso orale semplice, qualora adottato nei cinque anni precedenti. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'avviso orale mero, disposto dal questore, non è preceduto da un accertamento giudiziale dell'attualità della pericolosità sociale nei termini propri delle misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria e non comporta alcuna limitazione della libertà personale, consistendo nell'invito a tenere una condotta conforme alla legge (Cass. pen., sez. I, sentenze n. 35652 e n. 35659 del 2023 e n. 26207 del 2024). *Si valuti, pertanto, se la precedente applicazione dell'avviso orale semplice costituisca, unitamente alle condotte indicate dal nuovo comma 5*-bis*, un indice sufficientemente qualificato ai fini dell'applicazione di una misura interdittiva la cui violazione è penalmente sanzionata.*

La disposizione modifica inoltre il comma 6 dell'articolo 3, estendendo al nuovo divieto previsto dal comma 5-*bis* il procedimento e le garanzie già stabiliti per gli altri divieti accessori all'avviso orale. Ne consegue che anche la nuova prescrizione è inserita nel circuito di controllo giurisdizionale previsto dal Codice

antimafia. Per il destinatario maggiorenne la competenza spetta al tribunale in composizione monocratica; quando il destinatario sia minorenne, essa spetta al tribunale per i minorenni **(n. 2)**.

La distinzione della competenza in ragione dell'età del destinatario trova fondamento nella disciplina speciale dettata dall'articolo 3 (**Cass. pen., sez. I, sentenza n. 5151 del 9 febbraio 2026**). Il procedimento riguarda specificamente i divieti aggiuntivi, mentre l'eventuale rigetto della relativa proposta non travolge l'avviso orale emesso dal questore. Contro il decreto adottato dall'autorità giudiziaria è ammesso ricorso per cassazione, che non ne sospende l'esecuzione. Tale assetto risponde all'esigenza, evidenziata dalla giurisprudenza, che le prescrizioni suscettibili di comprimere diritti e libertà siano sorrette da una motivazione riferita alla situazione concreta e siano sottoposte a verifica quanto a necessità e proporzionalità (**Cass. pen., sez. I, sentenza n. 13765 del 6 maggio 2020; nello stesso quadro, Cass. pen., sez. I, sentenza n. 5151 del 9 febbraio 2026**).
Con riferimento all'applicazione del nuovo divieto ai soggetti minorenni, la disposizione appare suscettibile di approfondimento alla luce dei principi di individualizzazione e flessibilità che caratterizzano gli interventi incidenti sulla libertà di soggetti la cui personalità è ancora in evoluzione. La Corte costituzionale ha affermato che le misure restrittive applicate ai minorenni, pur conservando la funzione loro propria, devono essere modulate in modo da non interrompere i processi educativi in atto (Corte cost., sentenza n. 4 del 1992). La medesima Corte ha inoltre ricondotto alla speciale protezione dell'infanzia e della gioventù prevista dall'articolo 31, secondo comma, della Costituzione l'esigenza di una specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento, resa necessaria dall'evolutività della personalità del minore, sottolineando l'esigenza di non intralciare il percorso educativo, evolutivo e relazionale di una personalità ancora in via di strutturazione (Corte cost., sentenza n. 90 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 231 del 2021).

Infine, mediante la modifica dell'articolo 76, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la violazione del nuovo divieto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, viene ricondotta al **regime sanzionatorio** già previsto per l'inosservanza degli altri divieti che possono accompagnare l'avviso orale. In base alla disposizione richiamata, la violazione è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.549 a 5.164 euro. È altresì prevista la confisca degli strumenti, degli apparati, dei mezzi e dei programmi posseduti o utilizzati e la loro assegnazione alle Forze di polizia che ne facciano richiesta, affinché siano impiegati per compiti di istituto (**lett. b).**

L'impianto complessivo della norma mira dunque a rafforzare la capacità preventiva dell'autorità di pubblica sicurezza nei confronti dei fenomeni di devianza urbana e violenza di gruppo, mantenendo ferma la struttura di fondo e le garanzie procedurali previste dall'ordinamento per le misure di prevenzione.

Articolo 2
(Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59)

L'**articolo 2,** modifica l'istituto dell'**accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia**, al fine di estenderne il campo applicativo anche alle operazioni di polizia destinate alla **prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi con notevole presenza di persone**.

L'**articolo 2** interviene sull'**accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia** di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge 59 del 1978, introdotto dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 del 2026, al fine di fornire alle forze di polizia uno strumento di contrasto alla commissione di reati in occasione di **manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**. La misura di cui al citato articolo 11-*bis*, si ricorda, consente ad ufficiali ed agenti di polizia, in presenza di determinati presupposti, di **condurre e trattenere persone nei propri uffici per non oltre 12 ore**, al fine di compiere gli accertamenti di polizia ritenuti necessari.
Con l'inserimento del **nuovo comma 3-*ter*** nell'art. 11-*bis*, si autorizza la polizia ad avvalersi del suddetto istituto in un'ulteriore ipotesi: **prevenire reati atti a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica in posti nei quali vi è un'alta concentrazione di persone** nel corso di operazioni di polizia a ciò specificamente rivolte.

La relazione illustrativa identifica tali posti con luoghi pubblici o aperti al pubblico come piazze, giardini pubblici e stazioni, nonché, soprattutto, con le **zone della c.d. "movida"**, dove vere e proprie "bande criminali", provenienti dalle zone più periferiche e degradate delle grandi aree metropolitane, spesso composte da minorenni, sono dedite ad atti criminali di varia natura (violenza, minacce, vandalismo e molestie).

La nuova disposizione ricalca per gran parte la struttura della norma già in vigore, di cui condivide innanzitutto la **funzione di prevenzione** dei reati già prevista dal comma 1 dell'art. 11-*bis.*
Anche il **presupposto oggettivo** che legittima l'accompagnamento coattivo è il medesimo, ovvero la **sussistenza di un fondato motivo che il soggetto ponga in essere condotte di concreto pericolo**, motivo che deve risultare da **specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e da elementi di fatto**. Questi ultimi possono essere ricavati, come indicato a titolo di esempio nella stessa disposizione:

- dal **possesso di** uno tra gli strumenti, gli oggetti e i materiali di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, che a sua volta rinvia agli articoli 4 (porto di **armi od oggetti atti ad offendere**)[1] e 4-*bis* (porto di **armi di cui non è ammessa**

[1] L'elenco degli oggetti che, senza giustificato motivo o senza preventiva autorizzazione, non possono essere portati fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, contenuto all'articolo 4 è particolarmente nutrito e comprende armi, mazze o bastoni ferrati, sfollagente, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad

licenza) della legge n. 110 del 1975 e agli articoli 5 (**caschi** protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona) e 5-*bis* (**razzi**, bengala, **petardi**, e altri strumenti fumogeni o emettenti gas, nonché **bastoni, mazze, oggetti contundenti** o, comunque, atti a offendere) della legge n. 152 del 1975;

- dalla rilevanza di **precedenti penali o segnalazioni di polizia per reati commessi nei 5 anni precedenti** riguardanti:
- **delitti non colposi contro la persona o il patrimonio;**
- delitti di **produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti** o psicotrope e di **associazione finalizzata al traffico** illecito **di** sostanze **stupefacenti** o psicotrope di cui, rispettivamente, agli articoli 73 e 74 del testo unico stupefacenti (d.P.R. 309 del 1990),
- **porto di armi** od oggetti atti ad offendere e porto di armi per cui **non è ammessa licenza** e di particolari **strumenti da punta e taglio** di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 100 del 1975.

Si rileva che, rispetto alla misura già in vigore, l'accompagnamento presso gli uffici della polizia di cui al nuovo comma 3-*ter* non contiene il riferimento alla "presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica" quale presupposto per l'adozione della misura, bensì fa riferimento alla sussistenza di un fondato motivo che il soggetto ponga in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. *Si valuti l'opportunità di un approfondimento.*

È quindi prevista dalla norma in commento l'integrale applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 3-*bis* dell'articolo 11-*bis*, concernenti le **modalità di esecuzione** della misura, la **durata** del trattenimento e le **garanzie** previste a tutela dell'interessato.
In merito, il comma 2 dell'art. 11-*bis* prescrive l'**immediata comunicazione al pubblico ministero** dell'avvenuto accompagnamento, con specifica indicazione dell'ora in cui lo stesso è avvenuto e delle circostanze e degli elementi su cui si fonda, al fine della **verifica** della sussistenza **dei presupposti** per l'applicazione dell'istituto, **in mancanza dei quali il p.m. ordina il rilascio** della persona fermata. Al p.m. è altresì immediatamente comunicato il **rilascio** della persona accompagnata effettuato dalla polizia, con indicazione dell'ora in cui lo stesso è avvenuto (comma 3).
Il comma 3-*bis* del citato art. 11-*bis* regolamenta, invece, l'ipotesi in cui la persona accompagnata negli uffici della polizia sia un **minore di diciotto anni**, nel qual caso sono previste dalla legge ulteriori cautele. Le comunicazioni circa l'avvenuto accompagnamento e l'eventuale rilascio da parte della polizia di cui ai commi 2 e 3 sono date al **procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**

offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio ma utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Altri strumenti ivi contemplati sono i c.d. "fucili softair", in grado di sparare pallini in plastica, e i puntatori laser.

e dell'accompagnamento **sono informati** senza ritardo **gli esercenti la responsabilità genitoriale**, i quali sono invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia al fine di prendere in consegna il minorenne al momento del rilascio.

L'intervento normativo in parola, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, «risulta funzionale a potenziare gli strumenti preventivi e di intervento delle Forze dell'ordine a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento:
- al **controllo preventivo** di giovani (anche minorenni), in situazioni caratterizzate da un consistente afflusso di persone, soprattutto nelle zone della c.d. "movida";
- alla possibilità di procedere all'**identificazione sul posto**, nonché di accompagnare in caserma e trattenere, per un tempo predeterminato e limitato, giovani, allo scopo di compiere gli **accertamenti necessari ad identificarli compiutamente**, nonché i conseguenti atti di polizia.»

Al riguardo, potrebbe risultare utile nella formulazione della disposizione caratteristiche e finalità, ulteriori rispetto a quelle di identificazione, degli accertamenti conseguenti al fermo, al fine di evitare dubbi e difficoltà applicative.

Si ricorda in proposito che anche l'accompagnamento coattivo di cui all'**art. 11 del decreto-legge 59/1978** è volto all'**identificazione di persona che rifiuta di dichiarare le proprie generalità** ovvero quando **ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni** rilasciate dalla persona sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti. In tal caso, la persona può essere portata negli uffici di polizia per il tempo strettamente necessario a compiere esclusivamente le operazioni di identificazione, che non può protrarsi oltre le **24 ore**.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare i confini che rendono **legittimo il ricorso a tale istituto**, anche con l'uso, ove necessario, della forza fisica. Secondo la Cassazione «il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l'accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e **giustifica l'uso di un mezzo di coazione fisica**, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva; l'uso della forza deve però essere **rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta**» (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 22529/2015; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 38229/2008).
Viceversa, qualora l'operatore di polizia ecceda, con **atti arbitrari**, i limiti delle sue attribuzioni, la reazione del soggetto sottoposto ad identificazione ricadrebbe nell'ambito di applicazione della **causa di non punibilità** della reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 393-*bis* del codice penale. In proposito, la Corte ha statuito che «la verifica legata alla presenza o meno della arbitrarietà dell'azione del pubblico ufficiale passa anche dal **rapporto di proporzione e adeguatezza che deve correre tra iniziativa assunta e situazione legittimante la stessa**. Quanto più è sproporzionato l'atto rispetto alla finalità che lo legittima, quanto più la deviazione dalle regole destinate a sovraintendere l'iniziativa di ufficio finisce per confinare con l'abuso, con il sopruso utile a scriminare la reazione violenta» (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 18957/2014, riferita ad un accompagnamento coattivo a fini di identificazione *ex* art. 349 c.p.p., in cui si rimarca che «è corretto l'accompagnamento forzato e la privazione della

libertà personale dell'indagato, ai fini della sua identificazione ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, solo nel caso in cui il soggetto richiesto o neghi ogni forma di collaborazione o fornisca generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità»).
In passato, la Suprema Corte aveva ritenuto, in un caso di accompagnamento coattivo *ex* art. 11, che configurasse «il delitto di abuso di ufficio la condotta del vigile urbano che, potendo procedere alla contestazione sul posto, disponga l'accompagnamento nei propri uffici, senza che la persona intimata abbia rifiutato di dichiarare le proprie generalità ovvero sussistano ragioni per ritenere la falsità delle dichiarazioni rese, in violazione di una specifica norma di legge […], provocando così un danno ingiusto, consistito in un'umiliante costrizione, percepita dalla vittima come conseguente ad un atteggiamento di vessazione del tutto inutile» (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 9970/2003). Com'è noto, il reato di abuso d'ufficio è stato abrogato dalla legge n. 114 del 2024.

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (Decreto legge 21/03/1978, n. 59)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.S. 1990**
Art. 11-*bis*	Art. 11-*bis*
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-*bis* della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti	*Identico*

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (Decreto legge 21/03/1978, n. 59)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.S. 1990**
accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.	
2 Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma 1 è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata.	*Identico*
3 Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.	*Identico*
3-*bis*. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio.	*Identico*
	3-*ter*. L'accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia di cui al comma 1 possono essere effettuati altresì nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1 o dalla rilevanza di

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (Decreto legge 21/03/1978, n. 59)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.S. 1990**
	precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi nel corso dei cinque anni precedenti, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 3-*bis*.

Articolo 3
(Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni)

L'**articolo 1** modifica la disciplina delle **circostanze aggravanti comuni** aggiungendo due nuove aggravanti, rispettivamente, a **tutela della professione di giornalista** (**n. 11-*duodecies***) e nei confronti di colui che ha commesso un **delitto durante il periodo di sottrazione all'esecuzione di una decisione di rimpatrio** ovvero nei confronti di colui che ha **violato il divieto di reingresso** (**n. 11-*terdecies***).

L'**articolo 3** introduce due nuove circostanze aggravanti all'interno dell'**art. 61 del codice penale** ("Circostanze aggravanti comuni").

In primo luogo, viene aggiunto il **nuovo numero 11-*duodecies*** che disciplina la nuova circostanza aggravante relativa all'aver commesso determinate tipologie di reati **in danno di soggetti esercenti la professione giornalistic**a ovvero che ricoprono incarichi di direzione di testate giornalistiche.
In particolare, la nuova aggravante comune e ad effetto comune (che comporta, quindi, l'aumento del trattamento sanzionatorio fino ad un terzo) stabilisce che la pena è aumentata per i delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà morale, quando il **fatto è commesso contro gli iscritti all'albo, negli elenchi o nel registro previsti dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista**, ovvero contro i **direttori** di giornali quotidiani o di altre pubblicazioni periodiche non iscritti all'albo.
L'aggravante opera allorquando il **fatto sia commesso nell'atto o a causa dell'attività giornalistica o dell'incarico di direzione**.

Sul punto si ricorda che la L. n. 69 del 1963 disciplina l'Ordinamento della professione di giornalista. Nello specifico, l'**art. 1** dispone l'istituzione dell'Ordine dei giornalisti, specificando che ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. Si chiarisce, inoltre, che sono "professionisti" coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono, invece, "pubblicisti" coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Sia l'ordine nazionale, che quelli regionali e interregionali sono persone giuridiche di diritto pubblico. L'**art. 26** stabilisce che presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e delle province autonome è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. Coloro che hanno residenza abituale all'estero sono iscritti nell'albo di Roma. Ogni albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.
L'**art. 28** prevede che all'albo dei giornalisti siano annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici. A norma dell'**art. 29**

per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti i seguenti requisiti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, l'esito favorevole della prova di idoneità professionale ai sensi dell'art. 32, nonché i requisiti prescritti dall'art. 31 (trattasi di dati personali come il certificato di residenza, l'atto di nascita, etc.).
L'esercizio della professione di giornalista può essere espletato solo da coloro iscritti nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. L'esercizio della professione da parte di chi non è iscritto, salvo che non costituisca più grave reato, integra il delitto di "Esercizio abusivo di una professione" (art. 348 c.p.), nonché quello di "Usurpazione di titoli o di onori" (art. 498 c.p.) (**art. 45**).
In base a quanto disposto dall'**art. 46**, il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano, o di un'agenzia di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari ovvero di un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari (cfr. art. 34, comma 1), devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti, salve le eccezioni sancite nell'art. 47 (v. *infra*). Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzia di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo quanto previsto dall'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
Infine, l'**art. 47** dispone che la direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima norma e dalle altre disposizioni della L. n. 69 del 1963.

La relazione illustrativa riporta in merito i dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno che ha registrato per il 2024 un incremento degli atti intimidatori nei confronti dei rappresentanti della stampa pari al 16,3% rispetto all'anno precedente.

La norma in commento, poi, aggiunge un'ulteriore nuova circostanza aggravante di cui all'**art. 61**, **n. 11-*terdecies*) c.p.** Tale aggravante, trova applicazione, in primo luogo, nei confronti di colui che commette un delitto durante il tempo in cui si è **sottratto**, senza giustificato motivo, all'**esecuzione di una decisione di rimpatrio**, notificata al destinatario e non sospesa o scaduta.
La disposizione precisa che la decisione di rimpatrio deve essere stata adottata, alternativamente, per motivi di:

- ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
- appartenenza del destinatario della decisione di rimpatrio ad una delle categorie di soggetti nei confronti dei quali è applicabile una **misura di prevenzione personale**, applicata dal questore (art. 1 del D.lgs. n. 159 del 2011)[2] o applicata dall'autorità giudiziaria (art. 4 del D.lgs. n. 159 del

[2] Sul punto si ricorda che l'art. 1 individua tra i destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal questore coloro che: sulla base di elementi di fatto, devono ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi (*lett. a)*); per la condotta e il tenore di vita e sulla base di elementi di fatto, vivono abitualmente,

2011)[3], ovvero una misura di prevenzione **patrimoniale** (art. 16 del D.lgs. n. 159 del 2011)[4].

La nuova circostanza aggravante, inoltre, trova applicazione anche qualora il **soggetto agente** abbia **trasgredito il divieto di reingresso** di cui all'art. 13, commi 13 e 13-*bis* del D.lgs. n. 286 del 1998, recante Testo unico dell'immigrazione.

Si ricorda che l'art. 13 del D.lgs. n. 286 del 1998 reca la disciplina dell'"**espulsione amministrativa**" dello straniero. Il comma 13, in particolare, dispone che lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Qualora l'interessato dovesse trasgredire tale divieto è punito con la reclusione da 1 a 4 anni, con conseguente nuova espulsione e con accompagnamento immediato alla frontiera.
Il comma 13-*bis*, invece, stabilisce che nell'ipotesi di provvedimento di espulsione disposto dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. Si precisa, inoltre, che allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 (v. *supra*) ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

Sul punto si ricorda che la **Corte Costituzionale** con la sentenza n. 249 del 2010 ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 61, n. 11-*bis*) c.p., il quale disciplinava la circostanza aggravante applicabile a **colui che avesse commesso un fatto di reato mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale**. I giudici costituzionali hanno la norma incostituzionale in virtù del fatto che la predetta circostanza aggravante trasformava la qualità di immigrato "irregolare" in uno "stigma" "che funge da premessa

anche in parte, con i proventi di attività delittuose (*lett. b)*); per il loro comportamento e sulla base di elementi di fatto (comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi), sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (*lett. c)*).

[3] A norma dell'art. 4, tra i destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria vi sono: gli indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso, anche straniere; gli indiziati di uno dei gravi reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. per i quali è competente la procura distrettuale (tra cui: associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, traffico illecito di rifiuti, sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi, riduzione in schiavitù, tratta di persone); coloro che abbiano compiuto atti preparatori ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato o alla ricostituzione del partito fascista; coloro che hanno commesso reati con finalità di terrorismo anche internazionale; persone indiziate di avere preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza in occasione di manifestazioni sportive; gli indiziati di reati contro la pubblica amministrazione; gli indiziati di reati considerati indice di violenza di genere (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

[4] I destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali sono i medesimi soggetti individuati per l'applicazione delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria (cfr. art. 4), nonché le persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola persona da giudicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilita dalla legge, in base ad una presunzione assoluta, che identifica un «tipo di autore» assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo trattamento". Una simile previsione – spiega la Corte – si pone in violazione con l'art. 25, secondo comma Cost., in forza del quale alla base della responsabilità penale si colloca il fatto di reato e "prescrive, pertanto, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. Un principio, quest'ultimo, che senz'altro è valevole anche in rapporto agli elementi accidentali del reato".
Ciò premesso la **relazione illustrativa** sottolinea come la circostanza introdotta dal nuovo art. 61, n. 11-*terdecies*) c.p., al contrario di quanto previsto dal richiamato art. 61, n. 11-*bis*) c.p., "risulta ragionevolmente correlata al fatto commesso, poiché valorizza una persistente condotta di elusione di un provvedimento dell'autorità che permane nel momento della realizzazione del reato". Infatti, il maggior disvalore del fatto concreto deriva dalla circostanza per cui il soggetto agente continua, in maniera consapevole e senza un giustificato motivo, a sottrarsi all'esecuzione di una decisione di rimpatrio legalmente adottata e notificata.

A tale riguardo, appare opportuno segnalare, inoltre, che la predetta sentenza n. 249 del 2010 ha censurato la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11-*bis*) c.p. anche sotto il profilo del *ne bis in idem* sanzionatorio. Infatti, lo straniero veniva punito una prima volta all'atto della rilevazione del suo ingresso o soggiorno illegale nel territorio nazionale (cfr. contravvenzione di cui all'art. 10-*bis* T.U. immigrazione), ma subiva anche "una o più punizioni ulteriori determinate dalla perdurante esistenza della sua qualità di straniero irregolare, in rapporto a violazioni, in numero indefinito, che pregiudicano interessi e valori che nulla hanno a che fare con la problematica del controllo dei flussi migratori".
Per risolvere tale contraddizione – spiegava la Corte – non era possibile neanche ricorrere agli strumenti predisposti dall'ordinamento per evitare situazioni di *ne bis in idem* sanzionatorio e ricondurre ad unità specifiche condotte. Invero, in tale caso non era possibile configurare un'ipotesi di reato complesso *ex* art. 84 c.p., in quanto gli elementi costitutivi dell'ingresso e del soggiorno illegale sul territorio dello Stato, richiesti per la configurabilità della circostanza aggravante *ex* art. 61, n. 11-*bis*) c.p., non rappresentano elementi costitutivi della generalità dei reati, ma solo di quelli che attengono alla violazione delle norme in materia di immigrazione. Peraltro, "la costruzione di un reato complesso deve essere opera del legislatore, e non può quindi risultare dalla combinazione, in sede di applicazione giurisprudenziale, tra le singole figure criminose e le circostanze aggravanti comuni".

Alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata si valuti l'opportunità di un approfondimento.

Articolo 4
(Modifiche al c.p. e al c.p.p. in materia di danneggiamento)

L'articolo 4 introduce nell'articolo 635 del codice penale una **nuova ipotesi aggravata di danneggiamento**, configurabile quando le condotte previste dal primo o dal secondo comma sono **commesse da cinque o più persone riunite**. Mediante modifiche agli articoli 381 e 382-*bis* del codice di procedura penale, per la nuova ipotesi aggravata sono consentiti sia l'arresto facoltativo in flagranza sia l'arresto in flagranza differita.

L'**articolo 4, comma 1**, del disegno di legge opera una significativa novella all'**articolo 635 del codice penale**, inserendo una specifica **ipotesi aggravata del delitto di danneggiamento**. Nello specifico, la disposizione stabilisce che, qualora le condotte di distruzione, dispersione, deterioramento o reso inservibile di cose mobili o immobili altrui siano commesse da **cinque o più persone riunite**, la cornice edittale della pena sia rideterminata nella **reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni** e nella multa fino a 15.000 euro.

L'intervento normativo – come si esplicita nella relazione illustrativa - trova la sua giustificazione tecnica nella necessità di colpire con maggiore rigore le manifestazioni di **"devianza urbana" e gli atti vandalici collettivi**, i quali esprimono una carica di offensività e una capacità intimidatoria nettamente superiori rispetto alle condotte poste in essere individualmente. Sotto il profilo della politica criminale, l'inasprimento sanzionatorio è finalizzato a garantire una risposta dell'ordinamento che sia **proporzionata alla gravità e all'allarme sociale** generato dalle aggressioni perpetrate "in branco" in luoghi pubblici o aperti al pubblico, contesti in cui tali atti incidono profondamente sul senso di insicurezza della cittadinanza e sulla vivibilità urbana

L'articolo 635 del codice penale, collocato nel Titolo XIII del Libro secondo, disciplina il **delitto di danneggiamento**. La configurazione attuale della fattispecie deriva, in larga parte, dalla riforma operata dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, che ha espunto dall'area del penalmente rilevante il cosiddetto danneggiamento semplice, trasformandolo in illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria, e ha riformulato come autonome fattispecie di reato alcune ipotesi che, nel testo previgente, costituivano circostanze aggravanti.

La Corte costituzionale ha evidenziato che, a seguito della riforma, il danneggiamento non costituisce più una figura posta genericamente ed esclusivamente a tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare, assumendo rilevanza penale quando l'aggressione al bene sia accompagnata da specifiche modalità della condotta, quali la violenza o la minaccia, ricorra in particolari condizioni di contesto, come nel caso delle manifestazioni svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure abbia a oggetto beni dotati di una particolare qualità (**Corte cost., sentenza n. 207 del 2025**). Il danneggiamento è un **reato di danno**, che richiede la distruzione, dispersione, deterioramento o inservibilità, totale o parziale, della cosa altrui. L'elemento soggettivo è costituito dal **dolo generico**,

consistente nella coscienza e volontà di danneggiare, configurabile anche nella forma del dolo eventuale, mentre non è richiesto uno specifico intento di nuocere.

Nello specifico il primo comma dell'articolo 635 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità previsto dall'articolo 331 del codice penale.

Secondo la **giurisprudenza di legittimità**, ai fini della configurabilità del danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia non è necessario che la violenza o la minaccia siano strumentali rispetto all'azione di danneggiamento, essendo sufficiente che si inseriscano nel medesimo contesto dell'azione. La *ratio* dell'incriminazione è infatti individuata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente attraverso le modalità complessive della condotta (**Cass. pen., sez. VII, ordinanze n. 17738 del 2020 e n. 4357 del 2021; Cass. pen., sez. V, sentenza n. 683 del 2022**).

Il **secondo comma**, senza richiedere la presenza della violenza o della minaccia, punisce con la medesima pena della reclusione da sei mesi a tre anni il danneggiamento avente a oggetto **determinate categorie di beni**. Sono anzitutto ricompresi gli edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, gli immobili compresi nel perimetro dei centri storici, gli immobili nei quali siano in corso o risultino ultimati lavori di costruzione, ristrutturazione, recupero o risanamento, nonché le cose indicate dall'articolo 625, primo comma, numero 7), del codice penale. Quest'ultima disposizione richiama le cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, quelle sottoposte a sequestro o pignoramento, quelle esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede e quelle destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza. La disposizione comprende inoltre le opere destinate all'irrigazione; le piantate di viti, alberi o arbusti fruttiferi, i boschi, le selve, le foreste e i vivai forestali destinati al rimboschimento; nonché le attrezzature e gli impianti sportivi, quando il fatto sia commesso al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
La fattispecie prevista dal secondo comma ha **natura autonoma** rispetto a quella disciplinata dal primo comma: la sua configurabilità non presuppone pertanto la ricorrenza degli elementi costitutivi del danneggiamento commesso con violenza o minaccia, ma dipende dalla particolare qualità del bene danneggiato (**Cass. pen., sez. VII, ordinanza n. 27279 del 2022**).
Il terzo comma disciplina il **danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico**. Per tale fattispecie è prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro. A seguito della modifica introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, (conv. legge n. 80 del 2025) se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia si applicano la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e la multa fino a 15.000 euro.

Il quarto comma contempla una specifica fattispecie relativa alle **strutture sanitarie e socio-sanitarie**. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con

minaccia, ovvero in occasione delle condotte previste dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, distrugga, disperda, deteriori o renda inservibili cose mobili o immobili altrui esistenti nei predetti luoghi o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Il quinto comma detta una disciplina speciale in materia di **sospensione condizionale della pena**, applicabile a tutte le fattispecie di danneggiamento previste dai commi precedenti. La concessione del beneficio è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato oppure, qualora il condannato non vi si opponga, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità stabilite dal giudice nella sentenza di condanna. La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 207 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nei confronti di tale disciplina. La Corte ha ritenuto che la speciale condizione apposta alla sospensione condizionale trovi giustificazione nella struttura del reato di danneggiamento e nella finalità di sollecitare il condannato a eliminare le conseguenze della propria condotta, valorizzando la funzione rieducativa della pena. La pronuncia ha escluso che la previsione determini un'irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie di reato, anche con specifico riferimento al danneggiamento delle cose indicate dall'articolo 625, primo comma, numero 7), del codice penale.

L'ultimo comma dell'articolo 635 stabilisce, in via generale, la **procedibilità d'ufficio**. Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, sono tuttavia procedibili a querela della persona offesa i fatti previsti dal primo comma, salvo che siano commessi in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 del codice penale o che la persona offesa sia incapace per età o per infermità. Sono altresì procedibili a querela i fatti previsti dal secondo comma, numero 1), limitatamente alle ipotesi in cui il danneggiamento abbia a oggetto cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7). Restano invece procedibili d'ufficio, tra gli altri, i fatti aventi a oggetto cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. Tale distinzione è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha sottolineato che la previsione della procedibilità a querela è testualmente circoscritta alle cose esposte alla pubblica fede e non si estende alle ulteriori categorie di beni elencate dal medesimo numero 7) dell'articolo 625 (**Cass. pen., sez. II, sentenze n. 34964 e n. 40098 del 2025 e n. 10448 del 2026**).

La disposizione in commento appare suscettibile di approfondimento sul piano della proporzionalità, nella parte in cui la pena della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro coincide con quella stabilita dall'articolo 635, terzo comma, secondo periodo, c.p. per il danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il primo periodo del medesimo comma terzo punisce invece il danneggiamento commesso in occasione di tali manifestazioni, in assenza di violenza o minaccia, con la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro. **La nuova previsione determinerebbe pertanto un'equiparazione sul piano sanzionatorio tra fattispecie caratterizzate da modalità esecutive e condizioni di contesto differenti**. In particolare, anche le condotte di danneggiamento riconducibili al secondo comma

dell'articolo 635 c.p., la cui rilevanza penale è connessa alla particolare natura o destinazione del bene e che non presuppongono necessariamente l'impiego di violenza o minaccia alla persona, sarebbero assoggettate, qualora commesse da cinque o più persone riunite, alla medesima pena prevista per il danneggiamento realizzato con violenza o minaccia in occasione di una manifestazione pubblica.

La disposizione appare suscettibile di approfondimento anche sotto il profilo della **procedibilità**. Il sesto comma dell'articolo 635 c.p. prevede la procedibilità a querela per i fatti di cui al primo comma, salvo le eccezioni ivi indicate, nonché per quelli previsti dal secondo comma, numero 1), limitatamente al danneggiamento di cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede. Il nuovo settimo comma, che sembra configurare una circostanza aggravante indipendente e ad effetto speciale delle fattispecie richiamate, non modifica espressamente tale disciplina. Ne conseguirebbe che il regime di procedibilità continuerebbe a essere individuato in relazione alle condotte previste dai commi primo e secondo: a querela nelle ipotesi indicate dal sesto comma e d'ufficio nelle restanti ipotesi contemplate dal secondo comma.
Si valuti, tuttavia, l'opportunità di esplicitare il regime di procedibilità, anche in considerazione delle contestuali modifiche agli articoli 381 e 382-bis c.p.p., che rendono applicabili alla nuova circostanza, rispettivamente, l'arresto facoltativo in flagranza e la disciplina della flagranza differita. Nelle ipotesi procedibili a querela, l'arresto facoltativo resterebbe infatti subordinato, ai sensi dell'articolo 381, comma 3, c.p.p., alla proposizione della querela, mentre la remissione della stessa comporterebbe l'immediata liberazione dell'arrestato.

Il **comma 2**, **lettera a)**, interviene sull'articolo 381, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, **estendendo l'applicabilità dell'arresto facoltativo in flagranza alla nuova ipotesi aggravata di danneggiamento** commesso da cinque o più persone riunite, introdotta dal comma 1 dell'articolo in esame.

L'arresto facoltativo in flagranza, disciplinato dall'articolo 381 c.p.p., costituisce una **misura precautelare**, e non sanzionatoria, mediante la quale gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere alla provvisoria privazione della libertà personale di chi sia colto in stato di flagranza o di quasi flagranza, in funzione dell'eventuale successiva applicazione, da parte del giudice, di una misura cautelare coercitiva; la Corte costituzionale ne ha infatti sottolineato la natura di «provvedimento provvisorio», rilevando che una misura priva di tale funzione precautelare e connotata da finalità esclusivamente sanzionatorie determinerebbe una compressione ingiustificata dell'inviolabilità della libertà personale garantita dall'articolo 13 Cost. (**Corte cost., sentenza n. 223 del 2004**). **Presupposto necessario** dell'arresto è la **sussistenza dello stato di flagranza** o di quasi flagranza ai sensi dell'articolo 382 c.p.p., fondato sulla diretta percezione della commissione del reato da parte della polizia giudiziaria, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale (**sentenza n. 353 del 2010**); la giurisprudenza di legittimità ha conseguentemente ritenuto illegittimo l'arresto eseguito sulla sola base delle informazioni fornite dalla persona offesa o da terzi nell'immediatezza del fatto, in assenza della diretta percezione degli operanti (**Cass. pen., sez. II, sentenza n. 37417 del 2020**). Con riferimento alla **quasi flagranza**, la Corte di cassazione ha inoltre precisato

che l'inseguimento deve essere iniziato subito dopo la commissione del reato e in conseguenza della sua diretta percezione da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, senza che sia tuttavia necessaria la coincidenza tra il soggetto che intraprende l'inseguimento e quello che procede all'arresto (**Cass. pen., sez. II, sentenza n. 38660 del 2025**). Sotto il profilo oggettivo, l'articolo 381, comma 1, consente l'arresto facoltativo per i delitti non colposi, consumati o tentati, puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e per i delitti colposi puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; il comma 2 individua inoltre **specifiche fattispecie per le quali l'arresto è consentito indipendentemente dai predetti limiti edittali**. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'arresto per i reati elencati nel comma 2 non è consentito nella forma tentata, non contenendo tale disposizione un espresso richiamo al tentativo, diversamente da quanto previsto dall'articolo 380, comma 2, c.p.p. in materia di arresto obbligatorio (**Cass. pen., sez. V, sentenza n. 50479 del 2023**). L'elemento caratterizzante dell'istituto è costituito dalla valutazione discrezionale rimessa alla polizia giudiziaria: ai sensi del comma 4 dell'articolo 381, si procede all'arresto soltanto quando la misura sia giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto, trattandosi di presupposti alternativi, dei quali è sufficiente che ne ricorra uno (**Cass. pen., sez. VI, sentenze n. 10814 del 2021 e n. 48603 del 2022; sez. V, sentenza n. 25287 del 2021 e n. 4305 del 2026; sez. IV, sentenza n. 31245 del 2023**). Le ragioni che hanno determinato l'esercizio del potere devono essere indicate dalla polizia giudiziaria, senza che sia necessaria un'autonoma motivazione formale, purché esse emergano dal verbale di arresto o dagli atti complementari e consentano il successivo controllo giurisdizionale (**Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 15427 del 2023**). Il giudice della convalida è chiamato a svolgere un controllo di ragionevolezza, collocandosi nella medesima situazione conoscitiva di chi ha eseguito l'arresto e valutando, *ex ante*, gli elementi allora conosciuti o conoscibili con l'ordinaria diligenza; tale controllo non concerne l'accertamento della responsabilità, la gravità indiziaria o la sussistenza delle esigenze cautelari, riservati alle successive fasi del procedimento (**Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 224 del 2024**). Qualora ritenga superati i limiti della discrezionalità riconosciuta alla polizia giudiziaria, il giudice deve motivare adeguatamente la mancata convalida e non può limitarsi a sostituire una propria diversa valutazione a quella ragionevolmente compiuta dagli operanti. **Per i delitti perseguibili a querela**, l'arresto può essere eseguito soltanto se la querela sia proposta, anche oralmente, all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, mentre la sua remissione comporta l'immediata liberazione dell'arrestato; la Corte di cassazione ha chiarito che, per tali reati, la privazione della libertà personale è consentita, in via generale, soltanto dopo l'avveramento della condizione di procedibilità (**Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 38953 del 2023**). Ai sensi dell'articolo 385 c.p.p., non si procede inoltre all'arresto quando risulti, in considerazione delle circostanze del fatto, che questo sia stato commesso nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima o in presenza di una causa di non punibilità; tale esclusione richiede, secondo la giurisprudenza, che la causa di non punibilità emerga con immediata evidenza e non comprende la particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-*bis* c.p., la cui applicazione presuppone valutazioni di merito incompatibili con la fase dell'arresto (**Cass. pen., sez. II, sentenza n. 37417 del 2020**). Eseguito l'arresto, la polizia giudiziaria pone l'arrestato a disposizione del pubblico ministero secondo quanto previsto dall'articolo 386 c.p.p.; il giudice procede quindi alla convalida e, quando ricorrano le condizioni stabilite dagli articoli 273 e 274 c.p.p., può applicare una misura cautelare

coercitiva, mentre, in mancanza, dispone l'immediata liberazione. L'arresto perde infine efficacia qualora l'ordinanza di convalida non sia pronunciata o depositata entro quarantotto ore dal momento in cui l'arrestato è stato posto a disposizione del giudice, secondo quanto stabilito dall'articolo 391 c.p.p.

La **lettera b) del comma 2** introduce una ulteriore novella al codice di procedura penale mediante l'inserimento del **comma 1-*quater* all'interno dell'articolo 382-*bis***, norma che disciplina l'istituto dell'**arresto in flagranza differita**. La disposizione estende l'applicabilità del meccanismo dell'arresto basato su documentazione video-fotografica alla specifica fattispecie del **danneggiamento aggravato** configurata dal nuovo settimo comma dell'articolo 635 c.p., qualora le condotte siano poste in essere da **cinque o più persone riunite**. La disposizione legittima quindi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a procedere alla privazione della libertà personale entro il limite temporale delle **quarantotto ore dal fatto**, sulla base di evidenze multimediali che ne provino inequivocabilmente la paternità, a condizione che non sia stato possibile procedere all'arresto nell'immediatezza per preminenti **ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale**.

L'art. 382-*bis* c.p.p. disciplina il cosiddetto istituto della **flagranza differita**, introducendo una *fictio iuris* che consente di considerare in stato di flagranza un soggetto anche quando l'arresto non avviene nell'immediatezza del fatto, a condizione che sussistano determinati presupposti normativi.

In particolare, **con riferimento ai delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori**, previsti rispettivamente dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis c.p., **considera comunque in stato di flagranza il soggetto che**, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta mediante dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emergano inequivocabilmente il fatto e la sua attribuzione, **ne risulti autore**, purché l'arresto sia eseguito non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, in ogni caso, entro quarantotto ore dalla commissione del fatto. Il comma 1-bis estende tale disciplina ai **delitti ambientali** previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p., nonché alle specifiche fattispecie in materia di **gestione illecita di rifiuti** indicate dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 1-ter ne prevede inoltre l'applicazione nei casi contemplati dall'articolo 192, comma 7-bis, del **codice della strada**, quando non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica o individuale.

L'operatività dell'istituto presuppone, pertanto, la presenza di documentazione legittimamente acquisita e dotata di contenuto inequivoco, dalla quale risultino tanto la commissione del fatto quanto la sua riconducibilità all'autore, nonché il rispetto del limite temporale massimo di quarantotto ore, fermo restando che l'arresto deve essere eseguito non appena conclusa l'attività necessaria all'identificazione. Diversamente dalla flagranza ordinaria e dalla quasi flagranza, che richiedono rispettivamente che il soggetto

sia colto nell'atto di commettere il reato oppure che sia inseguito subito dopo o sorpreso con cose o tracce dalle quali risulti che abbia commesso il reato immediatamente prima, la flagranza differita sostituisce alla percezione diretta e contestuale del fatto la sua documentazione mediante immagini o dati informatici o telematici. Secondo le **Sezioni unite** della Corte di cassazione, la quasi flagranza ordinaria presuppone infatti l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato, non essendo sufficienti le sole informazioni fornite dalla persona offesa o da terzi nell'immediatezza del fatto (**Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 39131 del 2016, *Ventrice***). L'articolo 382-bis configura dunque un istituto eccezionale, volto a consentire l'arresto anche quando l'identificazione dell'autore richieda un'attività successiva all'acquisizione della documentazione del fatto; in quanto derogatorio della disciplina ordinaria e incidente sulla libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione, esso trova applicazione nei soli casi e alle condizioni espressamente previsti dalla legge.

Articolo 5
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di occupazione arbitraria di immobili)

L'**articolo 5** estende l'ambito di operatività della tutela processuale offerta dall'art. 321-*bis* c.p.p. in materia di **reintegrazione nel possesso dell'immobile**, a seguito della commissione del delitto di "Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui" *ex* art. 634-*bis* c.p. In particolare, si prevede che tale rimedio **non sia più limitato** ai casi in cui l'immobile occupato sia l'**unica abitazione effettiva** del denunciante.

L'**articolo 5** modifica l'art. 321-*bis* c.p.p., innovando la disciplina processuale concernente la **reintegrazione nel possesso dell'immobile**, destinato a domicilio altrui, oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'art. 634-*bis* c.p. ("Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui")[5].
Nello specifico, la novella in esame interviene sull'art. 321-*bis*, comma 2 c.p.p., andando a **sopprimere la previsione** per cui la tutela reintegratoria, a seguito di occupazione arbitraria, sia limitata alle sole ipotesi in cui **l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante**. Di conseguenza viene estesa la portata applicativa del rimedio processuale *ex* art. 321-*bis* c.p.p. a **tutti i casi in cui un immobile sia destinato a domicilio altrui** e non solo ai casi in cui tale immobile costituisca l'abitazione effettiva della persona offesa.

Sul punto si ricorda che l'art. 321-*bis* è stato introdotto all'interno del codice di procedura penale dal D.L. n. 48 del 2025. Nel dettaglio il comma 1 del suddetto articolo prevede che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice competente – ovvero prima dell'esercizio dell'azione penale il giudice per le indagini preliminari - disponga con **decreto motivato** il **rilascio dell'immobile** o delle pertinenze oggetto di occupazione arbitraria *ex* art. 634-*bis*. I commi da 2 a 6 dell'art. 321-*bis* c.p.p. disciplinano la **procedura di rilascio coattivo e di reintegrazione nel possesso ad opera della polizia giudiziaria**, previa autorizzazione del pubblico ministero e successiva convalida da parte del giudice. Si ricorda che, nella formulazione attualmente vigente, tale procedura si applica solo nel caso in cui so in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante. In particolare, si prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia dell'occupazione, espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione medesima, si rechino senza ritardo presso l'immobile al fine di svolgere le attività di cui all'art. 55 c.p.p. (**art. 321-*bis*, comma 2**

[5] Si rammenta che l'art. 634-*bis*, introdotto dal D.L. n. 48 del 2025, punisce, con la reclusione da 2 a 7 anni, colui che, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o del soggetto che lo detiene legittimamente. La medesima pena è irrogata nei confronti di chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato (primo comma).

c.p.p.). Si rammenta che l'art. 55 c.p.p. regola le cd. funzioni della polizia giudiziaria, tra cui rientrano: prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, impedire che questi ultimi vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, assicurare le fonti di prova, svolgere le attività di indagine disposti o delegati dall'autorità giudiziaria. Nel caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente procedono a reintegrare il denunciante nel possesso (**art. 321-*bis*, comma 3 c.p.p.**). Ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ma non sia possibile ottenere l'esecuzione spontanea dell'ordine di rilascio da parte dell'occupante per diniego all'accesso, resistenza, rifiuto o assenza, il rilascio dell'immobile è **disposto coattivamente** dalla polizia giudiziaria, previa autorizzazione del PM, con conseguente reintegro nel possesso del denunciante. L'autorizzazione può essere scritta, resa oralmente e confermata per iscritto oppure resa per via telematica (**art. 321-*bis*, comma 4 c.p.p.**). Delle attività svolte dalla polizia giudiziaria è redatto verbale, con l'indicazione dei motivi del provvedimento di rilascio. Copia del verbale è consegnata al destinatario del provvedimento di rilascio (**art. 321-*bis*, comma 5 c.p.p.**). Il verbale è trasmesso entro 48 ore al pubblico ministero del luogo in cui ha avuto luogo la reintegrazione nel possesso. Il PM entro le successive 48 ore dalla ricezione del verbale, salvo che ritenga di disporre la restituzione dell'immobile al destinatario del provvedimento di rilascio, chiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso (**art. 321-*bis*, comma 6 c.p.p.**). La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i predetti termini di trasmissione del verbale al pubblico ministero e di richiesta di convalida al giudice ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta del PM. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata all'occupante (**art. 321-*bis*, comma 7 c.p.p.**).

Codice di procedura penale	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 5 dall'A.S. 1990**
Art. 321-*bis* *(Reintegrazione nel possesso)*	Art. 321-*bis* *(idem)*
1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.	*Identico*
2. **Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante,** gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a	2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo

Codice di procedura penale	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 5 dall'A.S. 1990**
verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 55.	presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 55.
Commi da 3 a 7 *Omissis*	*Identici*

Articolo 6
(Modifiche al codice penale in materia di restituzioni e risarcimento del danno)

L'**articolo 6** modifica l'articolo 185 c.p., escludendo il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, qualora la condotta costituente reato sia stata posta in essere dalla persona offesa in occasione della commissione di determinati delitti.

L'**articolo 6** introduce una significativa **deroga al regime ordinario della responsabilità civile derivante da reato**, inserendo un terzo comma nell'articolo 185 del codice penale.

La nuova disposizione stabilisce che l'obbligo alle **restituzioni** e al **risarcimento del danno** è **escluso** qualora la condotta costituente reato sia stata posta in essere dalla **persona offesa** in occasione della commissione, in suo danno, di specifici e gravi delitti.

Tali delitti includono:

- la violenza sessuale (art. 609-*bis*),
- gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater),
- la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies),
- il furto in abitazione o con strappo (art. 624-bis),
- la rapina (art. 628) e
- il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630).

L'articolo 185 del codice penale, rubricato «Restituzioni e risarcimento del danno», disciplina le conseguenze civili derivanti dalla commissione di un reato.
Il primo comma stabilisce che ogni reato obbliga alle restituzioni, secondo quanto previsto dalle leggi civili. La disposizione si riferisce alla restituzione dei beni sottratti o, più in generale, al ripristino della situazione materiale preesistente al fatto illecito, quando ciò sia giuridicamente e concretamente possibile.
Il secondo comma prevede che ogni reato dal quale sia derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcirlo. Tale obbligazione grava sia sul colpevole sia sulle persone che, in base alle norme civilistiche, sono tenute a rispondere del fatto commesso da quest'ultimo.

Con riferimento all'esclusione integrale delle restituzioni e del risarcimento, la disposizione appare suscettibile di approfondimento alla luce della **giurisprudenza costituzionale** in materia di tutela risarcitoria dei diritti inviolabili e di ragionevole bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente rilevanti.

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 205 del 2022**, ha affermato che i danni non patrimoniali conseguenti alla lesione non bagatellare dei diritti inviolabili della persona trovano tutela nel coordinamento tra gli articoli 2 Cost. e 2059 c.c. e che a tali diritti «non può dunque negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali», la quale assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti e idonea a svolgere una funzione solidaristico-satisfattiva. Con la medesima pronuncia, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione degli articoli 2, 3 e 32 Cost., la disciplina che, in materia di danni derivanti dall'esercizio della funzione giudiziaria, limitava il risarcimento dei danni non patrimoniali a quelli derivanti dalla privazione della libertà personale, escludendolo in relazione alla lesione degli altri diritti inviolabili.

Tale principio deve essere coordinato con quanto affermato dalla **sentenza n. 235 del 2014**, secondo cui il diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona non costituisce un valore assoluto e intangibile, dovendosi verificare la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori di rilievo costituzionale. In tale occasione, tuttavia, la Corte ha ritenuto legittimo un meccanismo di limitazione quantitativa riferito allo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione stradale, sorretto anche da finalità solidaristiche e comunque idoneo a consentire al giudice la personalizzazione dell'importo risarcitorio. *Appare suscettibile di approfondimento, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, la disposizione nella parte in cui la novella configura l'esclusione in termini generali, senza prevedere meccanismi di graduazione né margini di apprezzamento delle circostanze del caso concreto.*

Merita approfondimento, inoltre, con specifico riferimento al risarcimento del danno, il rapporto con il meccanismo graduato previsto dal combinato disposto degli articoli 1227 e 2056 c.c., in base al quale, qualora il fatto colposo del danneggiato abbia concorso causalmente alla produzione del danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Tale disciplina consente di adeguare il *quantum* risarcitorio all'effettivo contributo causale del danneggiato. La novella prevede invece l'esclusione totale delle restituzioni e del risarcimento, senza richiedere espressamente un rapporto causale tra il reato commesso dalla persona offesa e il danno da questa successivamente subito, né consentire una graduazione degli effetti in relazione alle circostanze del caso concreto.
Peraltro, in punto di **liquidazione del danno** la Suprema Corte ha affermato che in caso di concorso colposo il risarcimento non "va determinato né "a senso", né "a sensazione", ma va valutato in base ai criteri stabiliti dall'art. 1227, comma primo, c.c., e cioè diminuendo il risarcimento "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (Cass. Civ. 23804/2024 c.c.). Infatti, l'accertamento circa l'efficienza causale di ciascuna condotta nella produzione dell'evento dannoso impone una **valutazione, da parte dei giudici di merito, delle rispettive colpe in relazione alla specificità del caso concreto**. In questa prospettiva, tale "valutazione va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta; quindi ripetendo l'operazione a parti invertite" (cfr. Cass. Civ. 23804/2024).

La disposizione appare poi suscettibile di approfondimento sotto il profilo della **determinatezza dei presupposti applicativi**, in quanto l'espressione «in occasione della

commissione» non chiarisce se sia sufficiente un collegamento meramente temporale o contestuale oppure se debba ricorrere un nesso funzionale o causale tra il reato commesso dalla persona offesa e la condotta dalla quale è derivato il danno. Non risulta, altresì, precisato se i due reati debbano essere commessi reciprocamente tra i medesimi soggetti, né quale estensione temporale possa assumere il collegamento richiesto. Sul punto meritano di essere segnalate le previsioni contenute all'art. 41 c.p. in materia di concorso di cause, rilevanti anche ai fini della liquidazione del risarcimento del danno.
In particolare, è stabilito che "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento" (comma 1).
Inoltre, si prevede che "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento (…)" (comma 2).
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante e la produzione dell'evento di danno (cd. **nesso di causalità materiale**) deve ritenersi interrotto, qualora una causa sopravvenuta (la quale può consistere anche nel comportamento adottato dal danneggiato) "**sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale ed atipica** rispetto alla serie causale già in atto, giacché in tal caso le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni **perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento**" (Cass. Civ. ord. n. 21563/2022, in termini analoghi v. Cass. Civ. sent. n. 15704/2002).
Il venire meno del nesso di causalità tra condotta del danneggiante ed evento di danno, esclude che quest'ultimo sia imputabile al danneggiante, il quale, pertanto, non è considerato responsabile.

Andrebbero inoltre chiarite le modalità di accertamento della condotta criminosa attribuita alla persona offesa e, in particolare, se l'esclusione presupponga una sentenza di condanna, definitiva o non definitiva, oppure possa essere disposta sulla base di un accertamento incidentale compiuto nel procedimento relativo al diverso reato, assicurando, in tale ultimo caso, adeguate garanzie di contraddittorio.

Poiché la novella interviene direttamente sul diritto sostanziale alle restituzioni e al risarcimento, i suoi effetti sembrano destinati a riflettersi tanto sull'azione civile esercitata nel processo penale ai sensi dell'articolo 74 c.p.p. quanto sulla domanda proposta in sede civile, *si valuti l'opportunità di precisare l'ambito della preclusione e il suo rapporto con eventuali ulteriori titoli di responsabilità.*

Articolo 7
(Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie)

L'**articolo 7** prevede l'istituzione, presso i Centri per la famiglia, della **rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie**, finalizzata alla **prevenzione del disagio giovanile** e al **sostegno delle funzioni educative** delle famiglie, attraverso il coinvolgimento di famiglie, scuole e realtà sportive territoriali.
La disposizione prevede inoltre il finanziamento, a decorrere dal 2026, di progetti di coprogettazione nell'ambito del Fondo per le politiche della famiglia e la possibilità per le istituzioni scolastiche, in particolare quelle ricomprese nei Piani Agenda Sud e Agenda Nord, di promuovere progetti destinati alle famiglie e agli studenti, volti a prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione sociale e di povertà educativa, finanziati dal **Programma Nazionale "Scuola e Competenze 2021-2027"**.

La disposizione in esame reca l'**istituzione** della **rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie**. Essa è costituita da **quattro commi**. Il **comma 1** stabilisce che nell'ambito territoriale dei singoli **Centri per la famiglia**, di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituita la **rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie** al fine di **prevenire il disagio giovanile**, nonché per supportare le famiglie nella funzione educativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in coerenza con i valori tutelati dall'articolo 33, settimo comma, della Costituzione.
La norma prosegue affermando che l'alleanza educativa è costituita dalle famiglie del rispettivo territorio che vi aderiscono, dalle figure di riferimento individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, su proposta degli organi collegiali, nonché dai rappresentanti delle attività sportive praticate sul medesimo territorio.
L'attività della rete territoriale è finalizzata al sostegno, al potenziamento e allo sviluppo delle capacità e delle risorse educative e relazionali della famiglia, che costituiscono la base del benessere sociale, nonché alla promozione delle funzioni di socializzazione primaria di cui la famiglia è portatrice, con riguardo alle emergenze educative, alla coesione sociale e alla promozione dello sport, quale strumento di benessere, inclusione e cittadinanza attiva, e della scuola, quale ambiente educativo e formativo privilegiato per il perseguimento dei medesimi obiettivi, nel rispetto dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, di cui al **patto educativo di corresponsabilità** previsto dall'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Il **Patto educativo di corresponsabilità** è lo strumento attraverso il quale l'istituzione scolastica, le famiglie e gli studenti definiscono e condividono i principi, i diritti, i doveri e gli impegni reciproci che regolano la vita della comunità scolastica, con l'obiettivo di promuovere il successo formativo degli studenti e rafforzare l'alleanza educativa tra

scuola e famiglia. Esso trova il proprio fondamento normativo nell'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, che ne prevede la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, contestualmente all'iscrizione presso l'istituzione scolastica.
La funzione del Patto è quella di rendere espliciti gli impegni assunti da ciascuna componente della comunità scolastica, individuando le condizioni necessarie per garantire un ambiente educativo fondato sul rispetto reciproco, sulla partecipazione e sulla condivisione delle responsabilità. In tale prospettiva si collocano anche le Linee di indirizzo "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa", che riconoscono nel Patto uno strumento privilegiato per consolidare il rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia e per promuovere una partecipazione attiva e consapevole dei genitori alla vita scolastica.
Nel corso degli anni il contenuto del Patto è stato progressivamente ampliato dal legislatore per rispondere all'evoluzione del contesto sociale e alle nuove esigenze educative. Con il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 è stato previsto l'impegno congiunto dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai **fenomeni del bullismo** e del **cyberbullismo**, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza. La medesima disposizione prevede che le istituzioni scolastiche programmino attività formative e informative a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.

La norma prosegue affermando che l'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario alla rete territoriale non dà diritto a esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.
Il successivo **comma 2** prevede che con decreto dell'autorità politica con delega alle politiche per la famiglia, dell'autorità politica con delega in materia di sport e giovani e del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo delle famiglie nei processi decisionali, sono individuate le modalità di coordinamento, anche con riferimento alla valutazione e alla gestione dei progetti di cui al comma 3, e le modalità operative della rete di cui al comma 1, nonché la sede di riferimento, che può essere individuata all'interno del Centro per la famiglia del territorio o nell'ambito di spazi dedicati all'attività sportiva o ludico motoria. Con il medesimo decreto, sono previste altresì le fasce orarie con cui si accede al luogo dove opera la rete, in orari e modalità compatibili con le necessità di conciliazione dei tempi di lavoro e assistenza familiare, a beneficio delle famiglie
Il **comma 3** precisa che a decorrere dall'anno 2026, a valere sul fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ossia il Fondo per e le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative

ai diritti e alle pari opportunità, una quota è destinata a finanziare i progetti frutto della coprogettazione e coprogrammazione, predisposti dalla rete territoriale dell'alleanza di cui al comma 1, per le finalità ivi indicate.

Il Fondo citato dal comma in esame è il **Fondo per le politiche della famiglia**. Nello specifico, l'articolo 19, comma 1 del decreto legge n. 223 del 2006 prevede che tale Fondo è istituito al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La dotazione iniziale del Fondo ammontava a tre milioni di euro per l'anno 2006 e a dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. La dotazione del Fondo, nel corso degli anni è stata più volte rideterminata. Il Fondo è appostato sul **capitolo 858** del bilancio della **Presidenza del consiglio dei Ministri** e ammonta a **91.050.802,00 euro per l'anno 2026.**

Infine, il **comma 4** dispone che per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento a quelle individuate nell'ambito del **Piano "Agenda Sud"** e del **Piano "Agenda Nord"**, nonché alle ulteriori istituzioni scolastiche caratterizzate da condizioni di fragilità, nell'esercizio della propria autonomia, possono promuovere **progetti destinati alle famiglie** e agli **studenti**, volti a **prevenire** e **contrastare fenomeni di emarginazione sociale** e di **povertà educativa**, anche al fine di rafforzare il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
I progetti di cui al presente comma sono finanziati con le risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021–2027 nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità ad esso applicabili.

Al riguardo, la **relazione tecnica** evidenzia che la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche dei progetti di cui al comma 4, avverrà nell'ambito dell'autonomia progettuale e organizzativa riconosciuta alle predette istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse disponibili già assegnate alle medesime in base ai piani autorizzati previsti per "Agenda Sud" e "Agenda Nord", senza generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Piano "Agenda Sud",** istituito con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176, costituisce un programma nazionale di interventi finalizzato a superare i divari territoriali, garantire pari opportunità educative e contrastare la dispersione scolastica e la fragilità negli apprendimenti nei contesti più difficili e nelle aree maggiormente a rischio, a partire dalla scuola primaria. Il Piano si inserisce nel quadro delle misure previste della **Missione 4** – **Componente 1** – del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, con particolare riferimento alla linea di investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Gli interventi sono finanziati anche nell'ambito del Programma operativo nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, cofinanziato dai fondi strutturali europei ai sensi

del regolamento (UE) n. 1303/2013, e del Programma nazionale "Scuola e competenze 2021-2027".
Il Piano è rivolto alle istituzioni scolastiche delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** e persegue l'obiettivo di rafforzare l'offerta formativa attraverso il potenziamento delle competenze di base e la realizzazione di interventi di accompagnamento rivolti agli studenti maggiormente esposti al rischio di insuccesso scolastico e abbandono.
L'attuazione del Piano si è articolata in più fasi successive. Una prima fase è stata avviata con il **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176**, che ha individuato **245 istituzioni scolastiche** situate nelle regioni del Mezzogiorno, di cui **123 istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado** e **122 istituzioni scolastiche primarie**, selezionate sulla base degli indicatori di fragilità negli apprendimenti rilevati dall'INVALSI. Per la realizzazione degli interventi formativi specificamente destinati a tale nucleo di 245 istituzioni scolastiche è stata autorizzata una spesa complessiva pari a **34,3 milioni di euro**, destinata alle attività da realizzare negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Una seconda fase è stata avviata con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 maggio 2025, n. 106, adottato in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, che ha destinato ulteriori risorse pari a 35 milioni di euro alle istituzioni scolastiche già individuate con il **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 sopra citato**, al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi già avviati.
Un'ulteriore fase di attuazione è stata definita con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 9 settembre 2025, n. 175, che ha ampliato la platea delle istituzioni scolastiche interessate dal Piano "Agenda Sud", destinando complessivamente **90 milioni di euro** a favore di **600 istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno** individuate sulla base dei dati relativi agli apprendimenti rilevati dall'INVALSI e agli indicatori di fragilità educativa per iniziative formative di potenziamento delle competenze di base anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

Il **Piano "Agenda nord"** è stato avviato con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 27 maggio 2024, n. 102 con l'obiettivo di ridurre i divari territoriali negli apprendimenti, contrastare la dispersione e l'abbandono scolastico e rafforzare le competenze di base e digitali degli studenti nelle istituzioni scolastiche delle regioni del Centro-Nord caratterizzate da maggiori fragilità educative.
Nella fase iniziale, il Piano ha riguardato le istituzioni scolastiche statali primarie e secondarie di primo e di secondo grado delle regioni **Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto**, individuate sulla base di specifici indicatori relativi agli apprendimenti e alla fragilità scolastica.
La prima fase, avviata con il predetto decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 27 maggio 2024, n. 102, ha destinato un finanziamento **34,3 milioni di euro** a un nucleo di **245 istituzioni scolastiche.**
Una seconda fase di attuazione è stata definita con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 9 settembre 2025, n. 176, che ha ampliato la platea degli interventi attraverso lo stanziamento di complessivi **90 milioni di euro** a favore di **600 istituzioni scolastiche** statali delle regioni interessate, individuate sulla base dei dati relativi agli apprendimenti rilevati dall'INVALSI e agli indicatori di fragilità educativa.

- ***Il Programma nazionale «Scuola e competenze»***

Il Programma Nazionale "Scuola e Competenze 2021 – 2027", a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito e **finanziato tramite fondi europei**, contiene, con durata settennale, le priorità strategiche del settore istruzione.

Il Programma concorre al raggiungimento dell'Obiettivo di Policy 4 della Politica di Coesione europea, "Un'Europa più sociale e inclusiva", contenuta nell'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 (pag. 27 del testo dell'Accordo), con la finalità di migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione inclusiva e di qualità e potenziare l'apprendimento permanente.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, la **dotazione finanziaria** del Programma ammonta a circa **3,8 miliardi di euro**, ripartiti come segue:

- oltre **2,8 miliardi** stanziati dal **Fondo Sociale Europeo** Plus (FSE+) per la formazione di studenti, personale scolastico e popolazione adulta;
- circa **960 milioni stanziati** dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori e attrezzature digitali innovative.

Il Programma 2021-2027 è rivolto alle **scuole dell'infanzia**, alle **scuole del I** e del **II ciclo d'istruzione** e ai **Centri provinciali di istruzione per adulti** di tutto il territorio nazionale (CPIA). Esso è articolato in quattro priorità:

- "**Priorità 1** – Scuola e Competenze (FSE+)", punta a migliorare l'inclusività e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, promuovere la parità di accesso e l'apprendimento permanente.
- "**Priorità 2** – Le strutture per la scuola e le competenze (FESR)", si pone l'obiettivo di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza.
- "**Priorità 3** – Assistenza tecnica (FSE+)", rappresenta un elemento fondamentale per il supporto e la gestione del Programma, assicurando strumenti e metodi che ne consentono uno svolgimento efficace e coerente.
- "**Priorità 4** – Assistenza Tecnica (FESR)", finalizzato a supportare la gestione del programma.

Per un approfondimento sui Fondi europei per la politica di coesione 2021-2027, si rimanda all'apposita sezione del Portale della documentazione.

La **relazione illustrativa** evidenzia che la disposizione in commento è connotata da **carattere di urgenza** stante l'**emersione di fenomeni di disagio giovanile**, il quale ha forme nuove ma affonda le radici nelle profonde trasformazioni che stanno segnando la nostra società. La relazione prosegue affermando che queste trasformazioni sono accentuate dalla pervasività delle tecnologie digitali, ma anche dai mutamenti demografici che nel tempo hanno contribuito a smagliare le reti parentali e comunitarie, alimentando una **crisi educativa** che ha nella **solitudine delle famiglie** una delle principali concause. Pertanto, risulta necessaria una risposta tempestiva e urgente al disagio giovanile mettendo a disposizione delle famiglie strumenti di carattere sussidiario, che favoriscano tanto la mutua interazione quanto l'alleanza con le altre realtà

educative e di socializzazione presenti sul territorio, a cominciare dalla scuola e dalle aggregazioni sportive.
La relazione sottolinea che l'intervento normativo va valutato quale **strumento di prevenzione**, non più procrastinabile, e mira fra l'altro a dare strutturazione e sostegno a **buone pratiche già sperimentate sui territori**. Nello specifico, **vengono introdotte misure di prevenzione e contrasto del disagio giovanile attraverso il supporto al ruolo genitoriale, realizzato mediante le reti territoriali dell'alleanza educativa.**
La proposta normativa mira ad istituire la rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie, che mette in contatto gli attori di riferimento, segnatamente le famiglie, che liberamente possono aderirvi, e i rappresentanti delle scuole e delle attività sportive, presenti sul territorio.
Le famiglie potranno così beneficiare a livello territoriale di spazi dedicati e valorizzare in essi gruppi di professionisti. In particolare, l'attività della rete territoriale è finalizzata al sostegno, al potenziamento e allo sviluppo delle capacità e delle risorse educative e relazionali della famiglia, che costituiscono la base del benessere sociale.

Articolo 8
(Potenziamento dei presidi della Polizia di Stato sul territorio)

L'**articolo 8** reca disposizioni concernenti l'**istituzione di posti di polizia distaccati sul territorio**, rispondenti alle esigenze di presidio sul territorio e di svolgimento di altri compiti istituzionali, per **ragioni di ordine pubblico**, anche alla luce dell'incremento del rischio di fenomeni terroristici.

Il **comma 1** prevede la possibilità di **istituire**, seguendo le procedure che regolano la costituzione dei presidi territoriali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, **posti di polizia distaccati**, anche temporanei, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per finalità di **controllo del territorio** e di svolgimento di **altri compiti istituzionali**, con particolare riguardo ai **presidi ospedalieri**, ai **centri commerciali**, alle **zone industriali** e alle **località turistiche**.

Come rilevato dalla Relazione illustrativa, la disposizione è volta a specificare il contenuto dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 - secondo cui l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio in vari uffici, tra i quali quelli con funzioni finali come i distretti, i commissariati sezionali di pubblica sicurezza e i posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati sezionali di pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo -, introducendo un'ulteriore opzione organizzativa con cui modulare le articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. In particolare, la norma consente, a differenza di quanto previsto dalle disposizioni vigenti, l'istituzione dei posti di polizia distaccati anche in comuni non capoluogo di provincia con le procedure previste dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, cosicché le nuove istituzioni, a mente delle suddette disposizioni, dovranno avvenire nell'ambito degli organici della Polizia di Stato, delle complessive assegnazioni di personale, dei posti di funzione, delle dotazioni tecnico-logistiche esistenti e delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.
Si ricorda, in proposito, che il citato articolo 9, comma 1, conferisce al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza il compito di provvedere, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, alla costituzione e all'ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato, alla definizione della loro natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché alla relativa dotazione organica, di personale e di mezzi, nell'ambito:
- degli organici complessivi della Polizia di Stato;
- delle complessive assegnazioni di personale per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
- dei posti di funzione;
- delle dotazioni tecnico - logistiche esistenti;
- delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.

Il comma 2 del medesimo articolo 9 stabilisce che i suddetti decreti relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del dipartimento a composizione interforze.

Il comma 1 in esame muove dall'esigenza di garantire la **tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**, dovuta anche all'aumento della minaccia terroristica.
La norma precisa, inoltre, che in tale contesto restano ferme l'**organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza** prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, con particolare riferimento alle condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, nonché la necessità di valutare prioritariamente la **salvaguardia della razionale dislocazione dei presidi** delle Forze di polizia sul territorio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016.

A tale proposito, si rammenta che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016 costituisce la base legislativa del decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, con cui sono state determinate le misure volte alla razionalizzazione della dislocazione delle Forze di polizia sul territorio.

Restano, altresì, ferme le competenze del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di **istituzione e soppressione di posti fissi o stazioni temporanee** previste dall'articolo 164, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Il citato articolo 164, al comma 2, lettera *b*), attribuisce al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nel settore tecnico-logistico, il compito di determinare le linee di pianificazione e programmazione tecnica, i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni e l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma, sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate.

Il **comma 2**, per ragioni di celerità e semplificazione, demanda a un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** l'adozione delle **modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001** necessarie al **coordinamento normativo** con quanto disposto dal precedente comma, nonché al **miglioramento della funzionalità** delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Tale decreto è adottato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge e **fino al 31 dicembre 2026**, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il **comma 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che all'attuazione delle presenti disposizioni **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9
(Potenziamento dell'azione di vigilanza dei litorali)

L'**articolo 9** consente alla **Polizia di Stato** e all'**Arma dei carabinieri**, ai fini dell'esercizio delle funzioni di **vigilanza dei litorali**, di avvalersi di **natanti**, nel numero massimo di **quaranta unità** per ciascuna Amministrazione, impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione.

Il **comma 1** prevede che la **Polizia di Stato** e l'**Arma dei carabinieri**, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza dei litorali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono **avvalersi di natanti** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), in un numero complessivo **massimo di quaranta unità** per ciascuna Amministrazione, impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione, facendo salvi i compiti in materia di sicurezza del mare attribuiti al Corpo della guardia di finanza dalla normativa vigente e le attribuzioni assegnate al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Si ricorda che il decreto legislativo n.177/2016, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia, ha attribuito al Corpo della guardia di finanza, all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, n. 1), il comparto di specialità della sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia attribuiti dal medesimo decreto e alle altre funzioni già svolte ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
L'articolo 4 del medesimo decreto dispone al comma 1 la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché dei siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno. Il comma 2 prevede il trasferimento al Corpo della guardia di finanza dei mezzi interessati dalle soppressioni, da individuare con decreto inter-direttoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. Il comma 3 stabilisce che, ferme restando le funzioni e le responsabilità di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo di polizia penitenziaria.
La clausola di salvezza recata dall'articolo 4, comma 1, indica, quali mezzi mantenuti in dotazione alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri per la vigilanza dei litorali, le sole moto d'acqua. La disposizione in esame non novella tale articolo.
Quanto alla tipologia dei mezzi, l'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), definisce natante da diporto ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, con esclusione delle moto d'acqua. Queste ultime sono autonomamente definite dalla successiva lettera *h)* come unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri.

Si segnala, poi, che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'utilizzo delle sole moto d'acqua, pur assicurando il rapido raggiungimento di specchi marini interdetti ad altre imbarcazioni, presenta criticità in relazione ad alcuni interventi di polizia, quali l'identificazione, il soccorso e il salvamento in acqua nelle acque prospicienti i litorali o nelle immediate vicinanze, e che sono state individuate imbarcazioni in grado, in caso di necessità, di raggiungere il litorale e di spiaggiare. La medesima relazione precisa che l'intervento lascia inalterato l'assetto di competenze previsto dalla normativa vigente sui comparti di specialità.

Il **comma 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

La relazione tecnica espone i dati posti a base dell'attuazione della disposizione.
Per la Polizia di Stato sono indicati natanti di lunghezza complessiva non superiore a otto metri, dal costo unitario massimo di 320.000 euro, cui si aggiungono 5.000 euro per unità a titolo di equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza. È previsto l'acquisto di dieci unità per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, per una spesa massima annua di 3.250.000 euro, a valere sul capitolo 7456, PG 21, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. I costi di manutenzione, stimati in 15.000 euro per imbarcazione, sono quantificati in 150.000 euro per il 2029, 300.000 euro per il 2030, 450.000 euro per il 2031 e 600.000 euro per il 2032, a valere sul capitolo 2731, PG 6, del medesimo stato di previsione.
Per l'Arma dei carabinieri sono indicate diverse tipologie di imbarcazione, tra cui gommoni a chiglia rigida di lunghezza massima pari a 8,50 metri, con propulsione fuoribordo di potenza complessiva fino a 300 cavalli e carrello stradale, dal costo unitario stimato in circa 250.000 euro comprensivo di motori, comandi, strumentazione di navigazione, accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza. È prevista l'acquisizione di quaranta unità nelle annualità dal 2027 al 2030, con oneri pari a 2.250.000 euro per il 2027, 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 2.750.000 euro per il 2030, a valere sul capitolo 7763, PG 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Alle spese di manutenzione ordinaria, stimate in 50.000 euro per il 2028, 100.000 euro per il 2029, 150.000 euro per il 2030 e 200.000 euro per il 2031, si provvede a valere sul capitolo 4868, PG 6, del medesimo stato di previsione.

Articolo 10
(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia)

L'**articolo 10** interviene sulla disciplina concernente l'**utilizzo dei droni da parte delle Forze di polizia**, introducendo, tra le sue finalità, **la prevenzione e il contrasto dei reati e il mantenimento dell'ordine pubblico**.

L'**articolo 10** reca modifiche l'articolo 5, comma 3-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2015 (convertito dalla legge n. 43 del 2015).
Questo articolo, nella sua formulazione vigente, demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con altri Ministeri - **fra i quali viene introdotto qui il Ministro della giustizia** - la disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, di aeromobili a pilotaggio remoto anche denominati "droni", ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza con particolare riguardo al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale - **qui sostituita con la finalità di prevenzione e contrasto dei reati e di mantenimento dell'ordine pubblico** - nonché in relazione alle funzioni svolte dalle Forze di polizia nei comparti di specialità (come definitivi dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 177 del 2016) ossia:

- ✓ per la Polizia di Stato: sicurezza stradale; sicurezza ferroviaria; sicurezza delle frontiere; sicurezza postale e delle comunicazioni;
- ✓ per l'Arma dei carabinieri: sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari; sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
- ✓ per il Corpo della Guardia di finanza: sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia attribuiti dal decreto legislativo n. 177 ed alle altre funzioni svolte ai sensi della legislazione vigente (fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera); sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.

Con riguardo al Corpo della Guardia di finanza il comma 3-*sexies* consente l'utilizzo dei droni anche per le attività di contrasto delle frodi e degli illeciti nel settore economico finanziario (si pensi al contrabbando, traffico di valuta, contraffazione, ecc). Le funzioni di polizia economica e finanziaria sono definite per il Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo n. 68 del 2001.

In attuazione di quanto disposto dal comma 3-*sexies* in oggetto è stato emanato il D.M. 13 giugno 2022 (che ha sostituito il decreto 29 aprile 2016).

Decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7 (conv. L. 43/2015)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 10 dell'A.S. 1990**
Art. 5 *(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)*	Art. 5 *(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)*
3-*sexies*. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati 'droni', ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi.	3-*sexies*. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze**, con il Ministro della giustizia** e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati 'droni', ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, **prevenzione e contrasto dei reati e mantenimento dell'ordine pubblico**, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi.

Articolo 11, comma 1
(Accesso delle Forze di Polizia alle banche dati della rete ferroviaria)

L'**articolo 11, comma 1,** consente alle **Forze di polizia** di accedere alle informazioni presenti nelle **banche dati gestite dagli enti della rete ferroviaria**, attraverso la stipula di apposite **convenzioni,** al fine di potenziare le attività di polizia svolte sulla rete ferroviaria, anche a bordo treno.

In particolare, si prevede che le **Forze di polizia** di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) possano stipulare, per i profili di rispettiva competenza, apposite **convenzioni** con le **società** che gestiscono la **rete ferroviaria** e il **traffico ferroviario** e con gli altri enti e amministrazioni titolari di competenze nello specifico settore. Le convenzioni hanno ad oggetto la definizione delle procedure di **accesso**, anche in modalità federata, alle informazioni presenti nelle **banche dati** gestite da tali soggetti afferenti al **traffico passeggeri e merci**.

Per identità federata si intende la relazione di fiducia tra patrimoni informativi automatizzati diversi, per l'identificazione e l'autorizzazione degli utenti di uno di essi ad accedere alle risorse gestite dall'altro, con precise responsabilità nell'ambito della cooperazione applicativa (D.M Interno 4 luglio 2024).

Le convenzioni sono stipulate sentiti il **Dipartimento della Pubblica Sicurezza** – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Ministero dell'interno e il **Garante per la protezione dei dati personali**.

Secondo quanto riportato della relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la disposizione è "volta a potenziare - nel rispetto di quanto previsto dal riparto di competenze tra le Forze di polizia delineato nel decreto legislativo n. 177 del 2016 e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 («Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto») - l'efficacia e l'efficienza dell'azione di servizio svolta sulla rete ferroviaria, anche a bordo treno per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché contrasto degli illeciti economico-finanziari. In altri termini, la disposizione non amplia il novero dei settori in cui si troverebbero a operare le citate amministrazioni, ma ha lo scopo di legittimare le stesse ad acquisire indispensabili «*input*» informativi idonei a rendere più efficace ed efficiente il proprio dispositivo di contrasto degli illeciti, con riflessi in termini di sicurezza per i cittadini nello specifico scenario operativo".

Si ricorda che l'assetto della rete ferroviaria nazionale è caratterizzato, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, dalla **separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio ferroviario**, alla quale si è accompagnata la separazione societaria, all'interno della *holding* Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., tra Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI) e Trenitalia:

- **Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI)** è titolare della concessione sessantennale della rete nazionale e, in qualità di **Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale** è responsabile della **manutenzione**, dello **sviluppo** e della **gestione** della circolazione sulla rete. In ottemperanza al D.Lgs. n. 112/2015, RFI pubblica il Prospetto Informativo della Rete (PIR), che reca le informazioni sulle caratteristiche della rete e sulle condizioni di accesso all'infrastruttura, nonché le regole e condizioni per l'assegnazione della capacità dell'infrastruttura e per l'erogazione dei servizi connessi. Il PIR 2027 è stato pubblicato l'11 dicembre 2025;
- **Trenitalia S.p.A.** effettua il trasporto ed è affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci.

Le due imprese sono considerate integrate verticalmente e sono quindi assoggettate alle norme volte a garantire l'indipendenza e l'imparzialità del gestore ai sensi della direttiva UE 2016/2370.

Accanto alla rete nazionale assegnata in concessione a RFI, esistono reti ferroviarie — sia **interconnesse** con la rete nazionale (si pensi alla rete facente capo alle Ferrovie del Sud Est), sia **isolate** dal punto di vista funzionale — gestite da soggetti diversi da RFI. Per esse le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione sono attribuiti alle **Regioni**, ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997, che affidano la gestione dei servizi mediante contratti di servizio di durata minima non inferiore a sei anni, rinnovabili.

Nel settore ferroviario operano, con distinte attribuzioni, ulteriori **amministrazioni** ed **enti**:

- il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, quale **amministrazione concedente**, esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza sull'attuazione dell'atto di concessione; disciplina i rapporti con il gestore mediante i contratti di programma (parte investimenti e parte servizi), stipula il contratto di servizio per il trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza e rilascia le licenze alle imprese ferroviarie (art. 8 del D.Lgs. n. 112/2015). Presso il Ministero opera altresì l'organismo investigativo sugli incidenti ferroviari (DiGIFeMa), ai sensi del D.Lgs. n. 50/2019;
- l'**Autorità di regolazione dei trasporti** (ART), istituita dall'art. 37 del D.L. n. 201/2011, svolge le funzioni di organismo di regolazione previste dall'art. 37 del D.Lgs. n. 112/2015, assicurando l'**accesso** equo e non discriminatorio all'infrastruttura, definendo i criteri per la determinazione dei canoni e dirimendo le controversie tra gestore e imprese ferroviarie;
- l'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali** (ANSFISA), istituita dal D.L. n. 109/2018 in luogo

della preesistente ANSF, è l'autorità nazionale preposta alla **sicurezza ferroviaria**: rilascia i certificati di sicurezza unici e le autorizzazioni di messa in servizio, adotta la **regolamentazione tecnica** e vigila sull'intero sistema ferroviario nazionale, ivi comprese le reti isolate e le ferrovie turistiche;

- l'**Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie** (ERA), a seguito del recepimento del quarto pacchetto ferroviario (D.Lgs. nn. 50 e 57 del 2019), è competente al rilascio del **certificato di sicurezza unico** e delle autorizzazioni dei veicoli per le imprese che operano in più Stati membri.

Per maggiori approfondimenti sull'assetto del sistema ferroviario in Italia, si rimanda all'apposito tema pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 11, commi 2-3
(Competenza applicazione sanzioni struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN – Comunicazione dei dati degli ospiti)

L'**articolo 11, commi 2 e 3,** fanno parte di un intervento legislativo volto a riordinare e potenziare i controlli sul settore turistico-ricettivo e sulle locazioni brevi (come *Airbnb*, *Booking* o affittacamere), estendendo le segnalazioni o le notifiche relative alle violazioni della normativa sul CIN e sulle locazioni turistiche anche al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente (**comma 2**) e permettendo all'ISTAT l'accesso diretto ai dati della banca dati nazionale delle medesime strutture ricettive (**comma 3**).

Il **comma 2 dell'articolo 11** interviene sull'articolo 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, in materia di controlli sulle locazioni brevi, prevedendo che i risultati di tali controlli siano comunicati, oltre che all'Agenzia delle entrate, anche alla Guardia di finanza territorialmente competente.
Con la modifica in esame, i dati sui controlli vengono inoltrati automaticamente e direttamente anche ai reparti della Guardia di finanza per verificare l'eventuale evasione fiscale (cedolare secca, imposta di soggiorno, omissione di dichiarazione dei redditi), rafforzando in tal senso l'attività di contrasto all'abusivismo nel settore ricettivo.

L'**articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 145 del 2023** reca la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale (CIN).

Il **comma 1** prevede che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il **comma 2** impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle medesime unità immobiliari e strutture ricettive soggette al CIN, l'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati.

Il **comma 3** specifica che il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva.

Il **comma 4** dispone che la ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati siano assicurate, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, anche dai comuni che hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi.

Il **comma 5** precisa che la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della

struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

Il **comma 6** impone l'obbligo di esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Il **comma 7** prevede una serie di obblighi per i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche o in locazione breve, per i titolari di strutture turistico ricettive, nonché per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

Il **comma 7** stabilisce che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge.

Ai sensi del **comma 8**, chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti l'attività di locazione per finalità turistiche, in forma imprenditoriale, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

Il **comma 9** prevede un regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dell'articolo in esame, il quale non trova applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale (**comma 10**).

Ai sensi del **comma 11**, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l'unità immobiliare concessa in locazione.

Il successivo **comma 12** integra tale previsione assegnando, al fine di contrastare l'evasione, all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza il compito di effettuare, con le modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate, prioritariamente, all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale.

Il **comma 14** reca una clausola di invarianza finanziaria.

Infine, per effetto del **comma 15**, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

Il **comma 3** modifica l'articolo 6-*quater*, comma 1, primo periodo, del D.L. 4/2022 (Legge 25/2022), permettendo l'ampliamento dei destinatari della trasmissione o condivisione dei **dati sul settore turistico** e sul flusso dei viaggiatori. Con tale modifica, oltre al Ministero del turismo, tra i soggetti destinatari o abilitati alla ricezione delle informazioni viene espressamente integrato anche l'**Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**.

La relazione illustrativa evidenzia che il novellato articolo 6-*quater* incide sull'acquisizione dei dati dei flussi turistici, prevista dall'articolo 13-*quater* del DL

n. 34/2020. Con quest'ultimo articolo, è stata prevista una funzionalizzazione dei dati degli alloggiati, trasmessi dai gestori di strutture ricettive ai sensi dell'articolo 109 del R.D. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-TULPS) e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013, alla soddisfazione di interessi ulteriori rispetto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, come il contrasto dell'evasione nel settore turistico-ricettivo. In particolare, è stato previsto che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al citato art. 109 TULPS siano forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili, a fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell'attività di accertamento, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno. Tali dati, inoltre, sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli inoltrati dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 50 del 2017), ai fini dell'analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali. I criteri, le modalità e i termini della trasmissione dei dati in questione sono stati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, 11 novembre 2020. Ai sensi di tale decreto, i dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti sono resi disponibili tramite i servizi di cooperazione applicativa con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, per struttura identificata come risultante dall'allegato A unito al decreto e dalle relative specifiche tecniche (l'allegato A è stato aggiornato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 settembre 2024). Lo stesso provvedimento del 2020, fra le altre cose, precisa che i dati devono consentire l'individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonché dei giorni di permanenza nella struttura, dichiarati all'atto della registrazione. Con l'art. 6-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022 (cd. "decreto sostegni-ter"), la previsione della messa a disposizione e dell'acquisizione, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, dei dati risultati dalle comunicazioni ai sensi dell'art. 109 TULPS, è stata estesa anche al Ministero del turismo, secondo le modalità previste dal suddetto decreto 11 novembre 2020.

Articolo 12
(Disposizioni in materia di introduzione e porto sul territorio nazionale di armi in dotazione al personale di forze di polizia straniere)

L'**articolo 12** reca disposizioni volte ad estendere, previa valutazione dei profili di ordine e sicurezza pubblica, la possibilità di **autorizzare l'ingresso e l'attraversamento nel territorio nazionale di armi e del relativo munizionamento** per il personale delle forze di polizia di altro Stato per finalità di **addestramento** o di **partecipazione a missioni internazionali** istituite nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o di altre organizzazioni internazionali, istituite in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale, di cui l'Italia è parte.

Specificamente, l'**articolo 12** novella i **commi 2-*bis*** e **2-*ter*** dell'**articolo 9 della Legge 21 febbraio 1990, n. 36**, sulla detenzione di armi, munizioni, esplosivi e congegni assimilati.

La Legge 21 febbraio 1990, n. 36 ha introdotto una nuova disciplina per la detenzione delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. In particolare, la legge in primo luogo, apporta alcune modifiche alla legge 110/1975, e, in secondo luogo, introduce consente il porto d'armi senza licenza, ai soli fini di difesa personale, ad alcuni soggetti: tra cui prefetti, autorità di pubblica sicurezza, magistrati e personale dell'amministrazione penitenziaria (art. 7) e appartenenti ai servizi di informazione (art. 8).
Il personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altri Stati, può essere autorizzato dal Ministro dell'interno o, su sua delega, dal prefetto della provincia di confine, ad introdurre nel territorio nazionale e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa, limitatamente al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purché sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità. L'autorizzazione può essere rilasciata anche agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia italiane (art. 9)

In primo luogo, la disposizione in esame **aggiunge un periodo al comma 2-*bis***, che già prevedeva la possibilità per il Ministro dell'interno - o, su sua delega, per il Prefetto della provincia di confine - di autorizzare l'ingresso e l'attraversamento nel territorio nazionale di armi e munizioni degli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera, per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato. Il **nuovo periodo** estende ora la possibilità di autorizzare l'ingresso e l'attraversamento nel territorio nazionale di armi e munizioni, **previa valutazione dei profili di ordine e sicurezza pubblica**, per il **personale delle forze di polizia di altro Stato** nei casi di ingresso in Italia per finalità di **addestramento** o di **partecipazione a missioni internazionali** istituite nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o di altre organizzazioni internazionali, istituite in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale, di cui l'Italia è parte.

Per approfondimenti sulle missioni internazionali di cui l'Italia è parte si rinvia al tema dell'attività parlamentare "Autorizzazione per l'anno 2026 all'avvio di nuove missioni internazionali e proroga delle missioni e degli interventi di cooperazione allo sviluppo" e al relativo dossier.

In secondo luogo, la disposizione in esame **integra il comma 2-*ter***, prevedendo che i soggetti autorizzati ai sensi del comma precedente possono **utilizzare le armi non più solo per legittima difesa, ma anche per le finalità di addestramento** sopra richiamate.

Le integrazioni proposte dall'articolo 12 in esame sono rappresentate nel seguente testo a fronte.

Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (Legge 21 febbraio 1990, n. 36)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 12 dell'A.S. 1990**
Art. 9	Art. 9
1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.	*Identico*
2. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purché sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità.	*Identico*
2-*bis*. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.	2-*bis*. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato. **Oltre a quanto previsto dal primo periodo, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata, previa valutazione dei profili di ordine e sicurezza pubblica, al personale delle**

Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (Legge 21 febbraio 1990, n. 36)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 12 dell'A.S. 1990**
	forze di polizia di altro Stato nei casi di ingresso nel territorio nazionale con le armi di cui è dotato e il relativo munizionamento per finalità di addestramento o di partecipazione a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale e a cui l'Italia partecipa, nonché nei casi di attraversamento del territorio nazionale con le armi e le munizioni anzidette.
2-*ter*. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-*bis* possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.	2-*ter*. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-*bis* possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa **e per le finalità di addestramento di cui al medesimo comma 2-*bis***.
2-*quater*. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-*bis*, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.	*Identico*

Articolo 13
(Procedibilità d'ufficio in caso di lesioni personali ad ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza)

L'**articolo 13** modifica l'articolo 582, secondo comma, c.p., prevedendo espressamente la **procedibilità d'ufficio anche per le lesioni personali** contemplate dall'articolo 583-*quater*, primo comma, c.p., **commesse in danno degli operatori di polizia**.

L'**articolo 13** modifica il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale, inserendo, dopo il richiamo all'articolo 583-*quater*, quello al primo comma del medesimo articolo. Si stabilisce così che si proceda d'ufficio qualora le lesioni siano cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.

L'**articolo 582 del codice penale** disciplina la fattispecie incriminatrice della **lesione personale**, punendo chiunque cagioni a taluno una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il contenuto della norma distingue il regime sanzionatorio e di procedibilità in base alla gravità dell'offesa. In base alla disciplina vigente, il delitto di lesioni personali è, in via generale, **procedibile a querela della persona offesa**; si procede, tuttavia, d'ufficio quando ricorra una delle circostanze aggravanti espressamente indicate dal secondo comma dell'articolo 582, tra le quali sono attualmente comprese quelle previste dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, primo periodo, e terzo comma.

L'articolo 583-*quater* c.p. reca una disciplina sanzionatoria speciale per le lesioni personali commesse in danno di alcune categorie di soggetti specificamente tutelate in ragione delle funzioni esercitate. In particolare, il primo comma stabilisce che, qualora le lesioni siano cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle proprie funzioni, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni; in caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è rispettivamente della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni. Il secondo comma estende la medesima disciplina alle lesioni commesse, nell'esercizio o a causa delle funzioni, del servizio o dell'attività svolta, in danno dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, nonché degli esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria e dei soggetti che svolgono attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali all'esercizio di tali professioni e servizi di sicurezza complementare. Il terzo comma prevede, inoltre, l'applicazione delle pene stabilite dal primo comma alle lesioni cagionate al personale che, a bordo dei mezzi di trasporto passeggeri o nelle relative aree infrastrutturali, svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni concernenti la regolarità e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico. La medesima tutela è infine riconosciuta, in occasione delle manifestazioni sportive, agli arbitri e agli altri soggetti incaricati di assicurarne la regolarità tecnica.

Per effetto della novella, la procedibilità d'ufficio viene espressamente estesa anche alle lesioni contemplate dal primo comma dell'articolo 583-*quater*, vale a dire alle lesioni cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria ovvero a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

A ben vedere si tratta di una proposta di modifica con una portata prevalentemente chiarificatrice e di coordinamento sistematico. Nel quadro normativo vigente, infatti, le lesioni personali commesse in danno di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, sono già procedibili d'ufficio in forza del combinato disposto degli articoli 582, secondo comma, 585 e 576, primo comma, numero 5-bis), c.p., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda **Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 25610 del 2025**). La novella non sembra, pertanto, modificare sul piano sostanziale il vigente regime di procedibilità, ma consente di desumerlo direttamente dal testo dell'articolo 582 c.p., senza dover ricostruire la concatenazione dei predetti rinvii normativi.

Essa provvede, inoltre, a superare l'attuale asimmetria testuale della disposizione, che richiama espressamente il secondo comma, primo periodo, e il terzo comma dell'articolo 583-quater c.p., relativi, rispettivamente, alle lesioni commesse in danno del personale scolastico, sanitario e socio-sanitario e dei soggetti che svolgono attività ausiliarie, nonché del personale addetto alla prevenzione o all'accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico, senza menzionare il primo comma del medesimo articolo, concernente le lesioni arrecate agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Articolo 14
(Istituzione della Direzione centrale per la polizia scientifica del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno)

L'**articolo 14** istituisce, presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, una **Direzione centrale** competente in materia di direzione, pianificazione strategica, indirizzo e coordinamento delle **attività di polizia scientifica** svolte dagli uffici della Polizia di Stato, nonché per il supporto tecnico-scientifico forense agli uffici investigativi e all'autorità giudiziaria. La Direzione è posta alle dipendenze di un **dirigente generale di pubblica sicurezza**.
Sono, inoltre, previste **modifiche alle tabelle organiche** relative alle carriere del personale della Polizia di Stato, sia di quello che espleta funzioni di polizia sia di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

Il **comma 1 istituisce** presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza, una **Direzione centrale** preposta alla **direzione**, alla **pianificazione strategica**, all'**indirizzo** e al **coordinamento** delle attività di **polizia scientifica** svolte dagli uffici della Polizia di Stato, nonché al **supporto tecnico-scientifico**, mediante accertamenti forensi, nei confronti degli uffici investigativi e delle autorità giudiziarie.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 121 del 1981, il Dipartimento della Pubblica sicurezza, istituito presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza, espleta le seguenti funzioni, in conformità alle direttive e agli ordini del Ministro dell'interno:
- attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
- direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.

Sul punto, la Relazione illustrativa evidenzia che tale articolo ha lo scopo di aggiornare l'assetto della struttura organizzativa del Dipartimento della Pubblica sicurezza, attraverso l'istituzione di una Direzione centrale dedicata alla polizia scientifica, alla luce della crescente rilevanza e complessità dei compiti ad essa affidati e della sempre maggiore esigenza di razionalizzare e potenziare le attività di investigazione scientifica, cruciali nel contesto attuale per l'accertamento dei reati e l'esercizio dell'azione penale.

Il **comma 2** prevede che a **capo della Direzione centrale** sia posto un **dirigente generale di pubblica sicurezza** appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato esercenti funzioni di polizia e il **comma 3** dispone, conseguentemente, l'**incremento di un'unità** del numero complessivo degli Uffici e Direzioni Centrali in cui si articola il Dipartimento della Pubblica sicurezza, nel rispetto delle dotazioni organiche, come modificate dal successivo comma 6.

La Relazione illustrativa precisa che tale incremento di unità deve avvenire in conformità del numero complessivo dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come modificata dal comma 6 dell'articolo in esame.

Il **comma 4** prevede che la Direzione centrale acquisisca le **risorse umane, strumentali e finanziarie** dalle articolazioni dipartimentali attualmente preposte alle attività che l'articolo in esame trasferisce a tale Direzione.

Si ricorda che tali attività (ricerca e sviluppo tecnico-scientifico, indirizzo e coordinamento delle attività di polizia scientifica svolte dalla Polizia di Stato) sono attualmente attribuite al Servizio polizia scientifica, incardinato nell'ambito della Direzione Centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il **comma 5** dispone che i **centri interregionali o regionali** di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del Dipartimento della Pubblica sicurezza, svolgono **funzioni di indirizzo e di supporto** delle attività di polizia scientifica svolte dalle questure e dai commissariati distaccati.

Il **comma 6** prevede, per le esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, anche derivanti dall'istituzione della suddetta Direzione centrale, la sostituzione delle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 335 e 337 del 1982, rispettivamente, con le tabelle A di cui agli allegati 1 e 2 annessi al presente disegno di legge, con riferimento alle carriere del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, al fine di prevedere un **incremento di unità con qualifica dirigenziale**, cui si provvede, per garantire l'invarianza di spesa, mediante la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nella misura finanziariamente equivalente di 186 unità con qualifica di agente e contestuale adeguamento della dotazione organica.

Si ricorda, in proposito, che i sopra citati decreti nn. 335 e 337 del 1982 recano disposizioni rispettivamente sull'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e sull'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.
La Relazione illustrativa evidenzia che l'aumento previsto risponde, anzitutto, all'esigenza di coprire i posti dirigenziali indispensabili al funzionamento della istituenda Direzione centrale, non disponibili attingendo dall'attuale dotazione organica; in secondo luogo, l'intervento mira a potenziare la capacità di risposta della dirigenza - ivi inclusa quella tecnica e scientifica - della Polizia di Stato, in modo da rendere l'assetto organizzativo degli Uffici e delle strutture specialistiche dell'Amministrazione sempre più adeguato all'evolversi della minaccia, anche internazionale, sia di matrice criminale sia eversiva, minaccia che si caratterizza, come noto, per un'aggressività e una pervasività crescenti, anche sotto il profilo tecnologico. La Relazione illustrativa rileva che, a tal fine,

si rende necessario un incremento dei livelli di preposizione dirigenziale di alcuni Uffici, o loro articolazioni, incaricati di garantire la tutela e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia a livello centrale sia in ambiti territoriali segnati da crescenti criticità legate alle dinamiche sociali in atto, anche in rapporto al complesso quadro internazionale, ivi compresi i fenomeni migratori. Inoltre, il contrasto a dinamiche criminali sempre più sofisticate richiede competenze specifiche, con elevati livelli di specializzazione e continuo aggiornamento: da qui l'esigenza di incrementare alcune figure dirigenziali cui affidare la guida di settori strategici - in particolare quelli a maggior contenuto tecnologico e scientifico - sia per il contrasto diretto alla minaccia, sia per lo sviluppo e l'acquisizione di tecnologie e apprestamenti scientifici adeguati. La stessa Relazione osserva, dunque, come, proprio per valutare l'adeguatezza di tali strumenti ai fini di polizia, sia necessario che l'Amministrazione disponga internamente di professionalità di alto profilo, dotate di specifici percorsi accademici e professionali e di elevata qualifica, in grado di svolgere anche funzioni di direzione del personale specializzato nei rispettivi settori. Per tali ragioni, è stata riscontrata la necessità di un incremento complessivo di 53 unità dirigenziali del "ruolo ordinario" e di 17 unità dirigenziali dei "ruoli tecnici", tutte caratterizzate da elevata professionalità, esperienza e specializzazione tecnico-scientifica.

Il **comma 7**, stanti le predette variazioni delle dotazioni organiche, dispone la **rielaborazione, entro il 2026, del piano programmatico pluriennale** di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 44 del 2023.

Sul punto, si evidenzia che il piano programmatico sopra richiamato concerne la revisione della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia e del ruolo degli ispettori, nonché della dotazione organica dei sovrintendenti, dei sovrintendenti tecnici e degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato. Tale piano è stato adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *ii*), numero 7), del decreto legislativo n. 95 del 2017, con il decreto del Ministero dell'interno del 20 maggio 2021 per la riduzione, entro il 1° gennaio 2027, della dotazione organica complessiva dei funzionari di polizia (ad eccezione dei dirigenti generali e dei dirigenti superiori) da 4.500 a 3.700 unità e, contestualmente, per l'incremento dei ruoli tecnici dei funzionari tecnici di polizia. Esso è stato successivamente rielaborato, in occasione delle modifiche apportate alle dotazioni organiche con l'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera *d*), della legge n. 234 del 2021, dall'articolo 3 del decreto del Ministero dell'interno del 12 gennaio 2023. Infine, il piano è stato nuovamente rielaborato con decreto del Ministero dell'interno del 14 dicembre 2023, in attuazione di quanto disposto dal già citato articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023.

Il **comma 8** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Articolo 15
(Istituzione della Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato)

L'**articolo 15** istituisce, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, la **Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato**, con funzioni di coordinamento e pianificazione generale delle attività e dei servizi dei reparti mobili e degli altri reparti speciali.

Il **comma 1** istituisce la nuova **Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato**. Essa svolge funzioni di **coordinamento** e **pianificazione generale** delle attività e dei servizi dei reparti mobili e degli altri reparti speciali della Polizia di Stato. La Direzione è istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

A norma dell'articolo 4 della legge n. 121 del 1981, il **Dipartimento della pubblica sicurezza** provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

- all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
- alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, nella nuova Direzione confluiranno le attribuzioni attualmente riservate al Servizio reparti speciali della Polizia di Stato, attualmente incardinato nella Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia di Stato (articolo 4, comma 2, lettera *n)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019).

Il **comma 2** prepone alla nuova Direzione un **dirigente generale di pubblica sicurezza** della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, individuato nell'ambito della dotazione organica della relativa qualifica. Contestualmente, ai fini di invarianza di spesa, il livello di preposizione della Zona di polizia di frontiera per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria, attualmente corrispondente a dirigente generale di pubblica sicurezza, è declassato alla qualifica di dirigente superiore.

La relazione illustrativa evidenzia che il ricorso alla fonte legislativa è connesso al livello dirigenziale generale della nuova struttura, in quanto l'articolo 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012 richiede una disposizione legislativa di rango primario per l'incremento del numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale.

La disposizione precisa che il numero degli Uffici e Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente,

incrementato di una unità, nell'ambito delle dotazioni organiche come modificate dall'articolo 14, comma 6, del provvedimento in esame.

In proposito, si segnala che l'articolo 14, comma 6, del presente provvedimento, sostituisce le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335 e n. 337 del 1982, rimodulando le dotazioni organiche della Polizia di Stato e prevedendo un incremento di unità con qualifica dirigenziale, compensato, ai fini dell'invarianza di spesa, mediante la riduzione delle facoltà assunzionali nella misura finanziariamente equivalente a 186 unità con qualifica di agente e il contestuale adeguamento della dotazione organica (si rinvia alla relativa scheda di lettura per ulteriori approfondimenti).

Il **comma 3** fa salve, da un lato, le competenze in materia di impiego dei reparti mobili demandate alla Segreteria del Dipartimento e, dall'altro, quelle riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio.

Si ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019 ("Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno") individua, all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, la **Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza**, quale ufficio a competenza generale, anche di carattere strumentale, con funzioni di coordinamento delle attività svolte nell'ambito del Dipartimento e di attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Lo stesso comma, alla lettera *m)*, attribuisce alla **Direzione centrale della polizia di prevenzione** le funzioni di coordinamento, impulso e supporto delle attività informative, investigative, preventive, di monitoraggio e di analisi in materia di estremismo, eversione e terrorismo, nonché di altri fenomeni sociali o economici rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica. La stessa Direzione effettua interventi speciali ad alto rischio e assicura il coordinamento e la presidenza del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.).

Il **comma 4** dispone che la **nuova Direzione** centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato **acquisisca le risorse** umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni dipartimentali che attualmente assolvono i compiti attribuiti alla nuova Direzione.

Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la nuova Direzione centrale impiegherà le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente destinate alla Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia di Stato.

Il **comma 5** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che il Ministero dell'interno provveda agli adempimenti indicati nella disposizione in commento, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Articolo 16
(Istituzione della Direzione centrale per la formazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno)

L'**articolo 16** istituisce presso il Dipartimento della pubblica sicurezza la **Direzione centrale per la formazione**, cui sono attribuite le funzioni di **indirizzo, coordinamento, pianificazione** e **programmazione** delle attività formative e di addestramento del personale della Polizia di Stato.
Conseguentemente, la nuova Direzione, diretta da un dirigente generale di pubblica sicurezza, **subentra all'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato**, ereditandone attribuzioni e funzioni, nonché, a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Il **comma 1** istituisce presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, la **Direzione centrale per la formazione**, preposta all'indirizzo, al coordinamento, alla pianificazione e alla programmazione delle attività di formazione e di addestramento del personale presso le scuole della Polizia di Stato.

La Relazione illustrativa osserva che l'istituzione della suddetta Direzione appare necessaria tenuto conto della crescente rilevanza e complessità dei compiti istituzionali ad essa attribuiti, nonché della imprescindibile esigenza di garantire il costante adeguamento delle attività formative del personale alle sempre nuove e insidiose attività illecite poste in essere dalla criminalità. La creazione della Direzione medesima risponde, pertanto, all'esigenza di ammodernare e potenziare l'assetto della struttura organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso un più efficiente ed efficace impiego delle risorse umane e strumentali e la valorizzazione delle professionalità di settore.

La medesima disposizione stabilisce, peraltro, che le **scuole**, **gli istituti** e i **centri di formazione della Polizia di Stato dipendono dalla nuova Direzione centrale**, ad eccezione della scuola di perfezionamento per le forze di polizia di cui all'articolo 22 della legge n. 121 del 1981 e la Scuola superiore di polizia di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 334 del 2000, che continuano a dipendere dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Viene, inoltre, specificato che, per i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico, la dipendenza dalla nuova Direzione centrale opera limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento.

Il **comma 2** prevede che a capo della nuova Direzione venga posto un **dirigente generale di pubblica sicurezza** appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, individuato nell'ambito della dotazione organica della corrispondente qualifica.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, la necessità di intervenire con norma primaria, oltre a muovere dall'esigenza di assicurare l'immediata ed urgente operatività del nuovo assetto organizzativo per fronteggiare le esigenze di tutela di ordine e sicurezza pubblica, consegue anche al previsto livello di preposizione, atteso che l'articolo 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012 richiede una disposizione legislativa di rango primario per la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale.

La norma precisa, inoltre, che l'istituzione della nuova Direzione centrale determina, conseguentemente, l'**incremento di una unità** nel numero complessivo degli Uffici e delle Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in conformità delle dotazioni organiche così come modificate dall'articolo 14, comma 6, del disegno di legge in esame.

In proposito, si segnala che l'articolo 14, comma 6, del presente provvedimento, sostituisce le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335 e n. 337 del 1982, rimodulando le dotazioni organiche della Polizia di Stato e prevedendo un incremento di unità con qualifica dirigenziale, compensato, ai fini dell'invarianza di spesa, mediante la riduzione delle facoltà assunzionali nella misura finanziariamente equivalente a 186 unità con qualifica di agente e il contestuale adeguamento della dotazione organica (si rinvia alla relativa scheda di lettura per ulteriori approfondimenti).

Il **comma 3 abroga**, a decorrere dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 6 della legge n. 78 del 2000, relativi all'istituzione **dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato**. Per effetto di tale abrogazione, i riferimenti all'Ispettorato, ovunque presenti, si intendono riferiti alla nuova Direzione centrale per la formazione.

Si ricorda, in proposito, che il sopra citato comma 2-*bis* ha istituito, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano le funzioni di raccordo e di uniformità di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. La disposizione precisa, peraltro, che ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento della pubblica sicurezza della scuola di perfezionamento per le forze di polizia e della Scuola superiore di polizia, dall'Ispettorato dipendono i predetti istituti, scuole e centri di formazione della Polizia di Stato, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico.
Si ricorda, altresì, che, ai sensi del comma 2-*ter* sopra menzionato, è stato adottato il decreto ministeriale del 18 ottobre 2019 concernente la definizione dell'ordinamento e delle competenze dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, successivamente modificato con decreto ministeriale del 15 luglio 2020.

Il **comma 4** chiarisce, altresì, che la nuova Direzione centrale **acquisisce** le **risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ispettorato** delle scuole della Polizia di Stato.

La Relazione illustrativa, infatti, evidenzia che nell'istituenda Direzione centrale confluiranno le attribuzioni e le funzioni oggi svolte dall'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

Il **comma 5** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Articolo 17
(Corsi di formazione della Polizia di Stato)

L'**articolo 17** reca disposizioni in materia di corsi di formazione del personale della Polizia di Stato, sia che espleti funzioni di polizia sia attività tecnico-scientifica o tecnica.
Tra le novelle così dettate, figura l'attribuzione del giudizio di idoneità al termine del primo semestre del corso di formazione per allievi agenti di polizia, ad una commissione giudicatrice (anziché il solo direttore della scuola).
Altre previsioni tendono a 'decentrare' talune determinazioni in ordine allo svolgimento dei periodi di formazione, demandandole a decreto del Capo della Polizia (anziché regolamento ministeriale). Ed introducono nei corsi di formazione una sottoposizione degli allievi, motivata in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

L'**articolo 17** reca molteplici novelle, in materia di **corsi di formazione della Polizia di Stato**.
Al comma 1, esse incidono sul d.P.R. n. 335 del 1982, il quale detta l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Al comma 2, incidono sul d.P.R. n. 337 del 1982, il quale detta l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

Il **comma 1** novella il d.P.R. n. 335, con riguardo alla procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al termine dei corsi di formazione.
Una serie di modifiche insiste sul suo articolo 6-*bis*, che ha per oggetto il corso di formazione **per allievi agenti di polizia**.
Si tratta, secondo la disposizione vigente, di corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova, il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
Una modifica (del comma 2 del citato articolo 6-*bis*) attribuisce l'espressione del **giudizio di idoneità al termine del primo semestre**, ad una **commissione** (non più il solo direttore della scuola).
Siffatta commissione è presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
Altra modifica (del comma 3 del citato articolo 6-*bis*) concerne gli allievi agenti destinati ai **gruppi sportivi** "**Polizia di Stato-Fiamme oro**".

Risulta che, una volta conseguita la nomina ad agente in prova, essi svolgano il semestre di applicazione pratica presso il gruppo sportivo di assegnazione (secondo la specialità di appartenenza).
Ulteriori modifiche (del comma 4 del citato articolo 6-*bis*) sopprimono la previsione secondo cui "durante la prima fase del secondo semestre" gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità dì impiego nei soli servizi di rappresentanza, parata e d'onore.
La **determinazione delle prove d'esame** conclusive del secondo semestre è demandata a decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza (anziché a regolamento del Ministro dell'interno).
È soppressa la menzione di una "**conferma** del giudizio di idoneità", in questa seconda fase di formazione, dovendosi ritenere valevole, di contro, il giudizio di idoneità già conseguito al termine del primo semestre.
Superate tutte le prove di esame e prestato il giuramento, gli agenti in prova sono assegnati alle "**articolazioni**" (non più "uffici", secondo il dettato fin qui vigente) dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
Anche altra modifica (del comma 5 del citato articolo 6-*bis*) fa riferimento alla "articolazione" (anziché "reparto" o ufficio") dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
La disposizione incisa prevede che al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguano la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile "del reparto o dell'ufficio" presso cui sono applicati.
E sono immessi nel ruolo secondo la **graduatoria finale del corso** – anziché degli "esami", com'è nella previsione finora vigente.
Altra novella introduce (nel citato articolo 6-*bis*) un comma 6-bis, secondo il quale **durante il corso** (in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio) il direttore della scuola nel periodo di formazione presso gli istituti di istruzione o il funzionario responsabile dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pratica, possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad **accertamenti dell'idoneità** fisica, psichica ed attitudinale.
Il regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato (così come gli appartenenti a tali ruoli) è posto dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.
Infine una modifica (del comma 7 del citato articolo 6-*bis*) demanda a **decreto del Capo della polizia**-Direttore generale della pubblica sicurezza (anziché a regolamento con decreto del Ministro dell'interno) di stabilire le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia (anziché le mere modalità di svolgimento del corso).

Altra modifica insiste sull'articolo 24-*quater* (del d.P.R. n. 335, non occorre ogni vota precisare), il quale ha per oggetto l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei **sovrintendenti** della Polizia di Stato.
Tale accesso, lì si prevede, avviene nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, entro le domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili; nel limite del restante trenta per cento, mediante concorso per titoli ed esame (consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo), e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
I corsi di formazione hanno durata non superiore a tre mesi (e possono essere svolti con modalità telematiche).
La disposizione fin qui vigente prevede che spetti a regolamento con decreto del Ministro dell'interno di stabilire le modalità di svolgimento dei corsi, la composizione della commissione d'esami, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso, le modalità attuative del concorso per l'accesso alla quota sopra ricordata del trenta per cento, riservata agli agenti e assistenti con il richiesto requisito di servizio, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.
La novella demanda la determinazione delle **modalità di svolgimento dei** "**periodi di formazione**" a **decreto del Capo della polizia**-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Una modifica ha per oggetto l'articolo 27, relativo all'accesso alla qualifica di **vice ispettore**.
Tale accesso, lì si prevede, avviene in misura tra il cinquanta e il sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; per la restante parte, mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e del titolo di studio richiesto e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono".
Solo per l'accesso mediante concorso interno, è previsto che i vincitori frequentino un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.
La novella demanda a decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza (anziché a regolamento con decreto del Ministro dell'interno) la determinazione delle modalità di svolgimento dei "periodi" (anziché "corsi") di formazione – nonché delle procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.

Per l'accesso mediante concorso pubblico per titoli ed esami, invece, i vincitori sono tenuti alla frequenza di un corso di durata non inferiore a due anni. Così prevede l'articolo 27-*ter*.
Esso dispone che tali allievi vice ispettori, che al termine del corso abbiano ottenuto un giudizio di idoneità ed abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, siano nominati vice ispettori in prova ed alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova, non superiore a un anno.
Per compiere siffatto tirocinio (operativo, ribadisce modifica di *drafting*) i vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto.
Entro queste previsioni, la novellazione introduce due aggiuntivi commi 6-*bis* e 6-*ter*, relativi, rispettivamente, alla sottoposizione (durante il corso) degli allievi vice ispettori ad **accertamenti dell'idoneità** fisica, psichica ed attitudinale, secondo richiesta motivata del direttore della scuola, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio; all'attribuzione a **decreto del Capo della polizia**-Direttore generale della pubblica sicurezza delle modalità di svolgimento dei periodi di formazione e delle procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.

Il **comma 2** del presente articolo del disegno di legge novella il d.P.R. n. 337 del 1982, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.
Alcune modifiche incidono sul suo articolo 5, relativo all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli **agenti e assistenti tecnici**, mediante pubblico concorso per titoli ed esame.
I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un **corso di formazione** a carattere teorico-pratico della **durata** di sei mesi, prevede la disposizione vigente; "**non superiore**" a sei mesi, prevede la novella.
Anche per tali corsi (come per altri sopra ricordati, previsti dall'altro d.P.R. n. 335) si viene a prevedere che durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola possa avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad **accertamenti dell'idoneità** fisica, psichica ed attitudinale.
Così come si demanda a **decreto del Capo della polizia**-Direttore generale della pubblica sicurezza (anziché a regolamento con decreto del Ministro dell'interno) di stabilire le modalità di svolgimento dei "periodi" di formazione e le procedure relative ai giudizi di idoneità al servizio di polizia.
Analoga 'traslazione' di competenza a decreto del Capo della Polizia è disposta per i corsi (*rectius*, "periodi") di formazione tecnico-professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei **sovrintendenti tecnici** della Polizia (oggetto dell'articolo 20-*quater*).
Per la quota parte di accesso alla qualifica di **vice ispettore tecnico** che si realizza mediante concorso pubblico – oggetto dell'articolo 25-*bis* – con successiva frequenza di un corso di durata non inferiore a due anni (o non superiore a sei mesi,

se sia richiesto quale requisito di partecipazione il possesso della laurea triennale), si viene a stabile che il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso; il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza stabilisca le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.
Anche per tali corsi è introdotta la previsione secondo cui, durante il corso, il direttore della scuola possa, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.
Per l'altra quota di accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, che si realizza invece mediante concorso interno, oggetto dell'articolo 25-ter, la novella ripartisce la competenza (finora interamente regolamentare con decreto ministeriale) nel modo che segue: il regolamento del Ministro dell'interno stabilisce le modalità di svolgimento del concorso e la composizione della commissione esaminatrice, in relazione alle mansioni tecniche previste, e le modalità di svolgimento degli esami di fine corso (tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso); il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza stabilisce le modalità di svolgimento dei "periodi" di formazione (giacché i vincitori del concorso interno debbono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi).
Per ambedue i 'canali' di accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, ossia il concorso pubblico e il concorso interno, ciascuno seguito da un corso di formazione, altra modifica – incidente sull'articolo 25-*quater* relativo alle **dimissioni dal corso** – introduce, tra le cause di esclusione degli allievi dal corso, la **non** dichiarazione di **idoneità** al servizio di polizia.

Il **comma 3** dispone circa l'applicazione delle previsioni dell'articolo 6-*bis*, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982.
Quella disposizione richiamata esclude dall'ammissione al concorso ad agente di polizia coloro che sino stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Non sono altresì ammessi coloro che abbiano riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo siano stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
La nuova disposizione ora prevede che siffatte **cause di esclusione** valgano **anche per il giudizio di idoneità** al servizio di polizia previsto al termine del corso di

formazione a vice ispettore (cfr. articolo 27-*ter*, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 335) o ad agente tecnico (cfr. articolo 5, comma 6, del d.P.R. n. 337 del 1982) o a vice ispettore tecnico (cfr. articolo 25-*bis*, commi 8-*bis* e 10, del medesimo d.P.R. n. 337).

Il **comma 4** infine prevede che le disposizioni recate dal presente articolo si applichino ai corsi di formazione relativi ai **concorsi banditi successivamente** alla data di entrata in vigore della presente legge.

Chiude il **comma 5**, recante clausola di **invarianza finanziaria**.

Articolo 18
(Accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato)

L'**articolo 18** modifica il meccanismo di accesso alla qualifica di primo dirigente, primo dirigente tecnico, primo dirigente medico o medico veterinario, della Polizia di Stato.
Lo scrutinio per merito comparativo diviene modalità da esclusiva, concorrente (seppur per una prevalente quota di posti disponibili).
È infatti introdotta previsione di un concorso per titoli ed esami, riservato al personale con la qualifica dì vice questore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di vice questore aggiunto cinque anni di effettivo servizio (per accedere a primo dirigente), al personale del corrispondente ruolo con la qualifica di direttore tecnico superiore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di direttore tecnico capo cinque anni di effettivo servizio (per accedere a primo dirigente tecnico), al personale qualifiche di medico superiore o di medico veterinario superiore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di medico capo o di medico veterinario capo cinque anni di effettivo servizio (per accedere a primo dirigente medico o medico veterinario).
È introdotta una disciplina di tale concorso.
Per l'accesso invece mediante scrutinio per merito comparativo – che viene a valere per il novanta per cento dei posti disponibili per l'accesso a primo dirigente; per il sessanta per cento dei posti, per l'accesso a primo dirigente tecnico e a primo dirigente medico o medico veterinario – il requisito è ridotto a un anno di servizio (anziché quattro anni) nella qualifica immediatamente inferiore.

L'**articolo 18** dispone in materia di **accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato**.
Le disposizioni sono formulate quali novelle al **decreto legislativo n. 334 del 2000**, il decreto legislativo che reca il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.
Per primo è modificato l'articolo 7 del citato d.P.R. n. 334, il quale prevede, nel testo fin qui vigente, che la promozione alla qualifica di **primo dirigente** si consegua (nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno) mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Questa previsione è modificata per il riguardo che segue.
Si viene a prevedere un duplice 'canale'.
Il primo permane il menzionato scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno **un anno** (non più quattro) di effettivo servizio nella qualifica.

Il secondo (e nuovo) è costituito da un concorso per titoli ed esami riservato al personale con la qualifica dì vice questore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di vice questore aggiunto cinque anni di effettivo servizio.
Lo **scrutinio** per merito comparativo è modalità di accesso nel limite del **novanta per cento** dei posti disponibili (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno); il **concorso** per titoli ed esami lo è nel limite del **dieci per cento**.
Nel caso del concorso, la nomina a primo dirigente dei vincitori decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si siano verificate le vacanze. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, coloro che abbiano conseguito la nomina mediante lo scrutinio precedono i vincitori del concorso.
È inoltre introdotto un novello articolo 7-*bis* (entro il d.P.R. n. 334 del 2000, non occorrerà ogni volta ripetere). Esso disciplina la nuova modalità di accesso concorsuale, sopra ricordata.
Ebbene tale concorso per titoli ed esami, si viene a prevedere, è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. La procedura selettiva è diretta ad accertare l'attitudine del candidato “a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell’economicità dell'azione amministrativa”.
Il concorso consiste in due prove scritte, di cui una di carattere professionale, ed in un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di organizzazione degli uffici, pianificazione del lavoro, direzione e formazione del personale.
Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.
Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato: *a)* nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare; *b)* nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera *a)*.
A regolamento ministeriale (con decreto del Ministro dell’interno) è demandata la determinazione di: modalità di svolgimento del concorso; materie oggetto dell'esame; composizione della commissione esaminatrice; categorie dei titoli da ammettere a valutazione e punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli.
L’impostazione sopra ricordata si ravvisa anche riguardo all’accesso a **primo dirigente tecnico**. Ad essere novellato è così l’articolo 34, il quale prevede, nel testo finora vigente, che la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegua (nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno) mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Anche in tal caso si viene a prevedere un duplice ‘canale’.
Il primo permane il menzionato scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale del corrispondente ruolo con la qualifica di direttore tecnico

superiore che abbia compiuto almeno **un anno** (non più quattro) di effettivo servizio nella qualifica.
Il secondo e nuovo ‘canale’ è costituito da un concorso per titoli ed esami riservato al personale del corrispondente ruolo con la qualifica di direttore tecnico superiore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di direttore tecnico capo cinque anni di effettivo servizio.
Lo **scrutinio** per merito comparativo è modalità di accesso nel limite del **sessanta per cento** dei posti disponibili (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno); il **concorso** per titoli ed esami lo è nel limite del **quaranta per cento**.
Come per i primi dirigenti, così per i primi dirigenti tecnici si prevede che, in caso di accesso tramite concorso, la nomina decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si siano verificate le vacanze, e che ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che abbiano conseguito la nomina mediante lo scrutinio per merito comparativo precedano i vincitori del concorso.
La nuova previsione del concorso a primo dirigente tecnico è corredata dalla disciplina di tale vicenda concorsuale, entro un novello articolo 34-*bis*.
Siffatto concorso per titoli ed esami è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. L'esame consiste in due prove scritte (di cui una di carattere professionale) e in un colloquio volto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere. Valgono le cause di esclusione dal concorso già sopra ricordate per i primi dirigenti (non tecnici): insuccesso per quattro volte; insufficiente rendimento o sanzione disciplinare in determinati anni precedenti di servizio. E spetta a regolamento ministeriale (decreto del Ministro dell’interno) determinare le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli.
Il medesimo dispositivo novatore ricordato per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico è dettato per l’accesso a **primo dirigente medico** e a **primo dirigente medico veterinario**, mediante modifiche dell’articolo 49 e l’introduzione dell’articolo 49-*bis*.
Si intende che, per la quota del quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli ed esami, l’accesso sia riservato al personale con le qualifiche di medico superiore o di medico veterinario superiore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di medico capo o di medico veterinario capo cinque anni di effettivo servizio.
Infine modificato è l’articolo 59-*bis*, il quale determina i criteri di valutazione per gli scrutini. In particolare, il suo comma 6 prevede che per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, il **coefficiente di anzianità** per i vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio sia assegnato nella misura di due o quattro o sei punti, rispettivamente per l’effettivo servizio nella qualifica precedente di quattro o cinque o sei anni.

Tale scansione viene ora rimodulata, sì che l'attribuzione del punteggio per il coefficiente di anzianità richieda un **minor numero di anni di effettivo servizio** nella qualifica precedente: uno o due o tre anni.

Chiude il **comma 2**, recante clausola di **invarianza finanziaria**.

Articolo 19
(Requisiti di accesso e criteri di assegnazione per commissari e vice commissari)

L'**articolo 19** attribuisce a decreto del Capo della polizia (anziché decreto ministeriale) l'individuazione delle lauree magistrali o specialistiche il cui possesso sia requisito per accedere alla qualifica di commissario mediante concorso pubblico e di vice commissario mediante concorso interno.
Inoltre ridetermina i criteri di assegnazione dei commissari e dei vice commissari ai servizi d'istituto, sì che essa sia effettuata in relazione soprattutto alle esigenze dell'amministrazione.

L'**articolo 19** detta disposizioni in materia di requisiti di accesso ai ruoli e agli scrutini della Polizia di Stato.
Una serie di modifiche ha per oggetto il decreto legislativo n. 334 del 2000, il decreto legislativo (come rammentato nella scheda di lettura precedente) che reca il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.
Novellato è il suo articolo 3, onde demandare a **decreto del Capo della polizia**-Direttore generale della pubblica sicurezza (anziché a decreto ministeriale) l'individuazione delle **lauree magistrali o specialistiche** a indirizzo giuridico ed economico e appartenenti all'area delle scienze della politica il cui possesso sia requisito per accedere alla qualifica di commissario mediante concorso pubblico (anziché lauree magistrali o specialistiche solo "a contenuto giuridico", con i criteri di determinazione sula base del numero di crediti formativi nel settore scientifico-disciplinare "Ius"). La nuova disposizione specifica che l'individuazione delle lauree avvenga secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Le medesime previsioni sono introdotte modificando l'articolo 5-*bis*, a proposito dell'accesso alla qualifica di vice commissario mediante concorso interno.
La novella dell'articolo 4 concerne i **criteri di assegnazione** dei commissari capo ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (ad esclusione degli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza).
Secondo la disposizione finora vigente, tale assegnazione è effettuata (ai sensi del comma 8 del citato articolo 4 del d.P.R. n. 334) in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione.
Secondo la nuova formulazione, l'assegnazione è effettuata in relazione alle "esigenze dell'amministrazione", "tenuto conto" dei profili professionali dei frequentatori, "anche" secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
La medesima previsione è introdotta modificando l'articolo 5-*ter*, riguardo all'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari.

Una conclusiva novella incide sul decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Ad essere modificato è il suo articolo 3, il quale detta disposizioni comuni per la Polizia di Stato, in ordine ai requisiti di accesso.

Tra questi, si viene a specificare che onde accedere mediante concorso pubblico alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, sia richiesto il requisito dell'**affidabilità** di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007.

L'articolo 9 della legge n. 124, qui richiamato, prevede che il rilascio del nulla osta di sicurezza (NOS), da parte dell'Ufficio centrale per la segretezza presso il DIS, è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto. Le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, nell'ambito delle forme di collaborazione al personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, secondo le norme applicabili.

Articolo 20
(Accesso alla carriera dei medici di Polizia e ulteriori disposizioni riguardanti la medesima carriera)

L'**articolo 20** modifica la disciplina della **carriera dei medici della Polizia di Stato**, prevedendo l'accesso alla qualifica dirigenziale di **medico capo al termine del corso di formazione iniziale**. A tal fine, la qualifica di **medico principale** viene mantenuta esclusivamente **per il periodo di frequenza del corso**. Sono inoltre dettate disposizioni di coordinamento con riguardo alle attribuzioni e alla progressione in carriera, una **disciplina transitoria** per i medici principali già in servizio e una rimodulazione delle relative **dotazioni organiche**.

Il **comma 1** apporta alcune modificazioni al decreto legislativo n. 334 del 2000, che ha ad oggetto il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

Il **numero 1)** della **lettera *a),*** intervenendo sull'articolo 43 del decreto legislativo, **elimina la qualifica di "medico"** – la prima della carriera dei medici di Polizia. Tale qualifica, nel sistema vigente, viene attribuita limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione iniziale.

Attualmente la carriera dei medici di Polizia si articola nelle qualifiche di: medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; medico principale; medico capo; medico superiore; primo dirigente medico; dirigente superiore medico; dirigente generale medico.

Il **numero 2)**, modificando anch'esso l'articolo 43, dispone che la qualifica di "**medico principale**" – la quale diventa il primo livello della carriera per effetto dell'appena richiamata novella di cui al numero 1) – venga attribuita **limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione**.

Ne consegue che, mentre a legislazione vigente il personale che supera il corso di formazione iniziale accede alla qualifica di medico principale e solo successivamente può conseguire la qualifica dirigenziale di medico capo, il nuovo sistema prevede la permanenza nella qualifica di medico principale per il solo periodo di formazione e l'accesso alla qualifica di medico capo al termine del corso, previo superamento dell'esame finale e conseguimento del giudizio di idoneità al servizio di polizia.

Si ricorda che il corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei medici di Polizia ha una durata di sei mesi. Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, a legislazione vigente i medici principali possono accedere allo scrutinio per la promozione a medico capo dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. La relazione riconduce la modifica all'esigenza di incentivare il reclutamento e la

permanenza nell'Amministrazione del personale medico, anche in considerazione del diploma di specializzazione richiesto per l'accesso alla carriera e del diverso trattamento economico e professionale riconosciuto ai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale. Secondo la medesima relazione, l'accesso diretto alla qualifica di medico capo è volto anche a superare le problematiche di mobilità connesse all'attuale promozione, che può rendere necessario il trasferimento ad altro incarico corrispondente a un posto di funzione dirigenziale.

Si segnala inoltre che l'allegato 4 del PIAO 2026-2028 del Ministero dell'interno, relativo alla pianificazione strategica del personale della Polizia di Stato, rileva, al 31 dicembre 2025, una forza effettiva di 234 medici e, per il triennio 2026-2028, stima un fabbisogno assunzionale di massima di 100 medici, individuando tra le linee strategiche la riduzione delle "notevoli carenze organiche di personale medico". Per il medesimo triennio è prevista l'indizione di un concorso per circa 40 medici.

La **lettera *b)***, novellando il primo periodo dell'articolo 45 del decreto legislativo ("Attribuzioni particolari dei medici di Polizia"), prevede che i **medici capo e i medici superiori siano preposti agli uffici**, determinati con decreto del Ministro dell'interno. Viene pertanto espunta la disposizione secondo la quale i medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. Come anticipato, nel nuovo sistema, la qualifica di "medico principale" è riservata esclusivamente a coloro che frequentano il corso di formazione iniziale.

La **lettera *c)*** interviene sull'articolo 45-*bis* del decreto, in materia di attribuzioni dei medici veterinari di Polizia. La novella, sostituendo completamente il comma 2 dell'articolo, dispone che:

- i medici veterinari principali collaborino con i medici veterinari di qualifica superiore e siano preposti agli uffici, determinati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori;
- i medici veterinari capo e i medici veterinari superiori, quali delegati, possano presiedere commissioni medico-legali;
- la preposizione del personale a partire dalla qualifica di medico veterinario capo agli uffici presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico veterinario sia effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 3, del medesimo decreto.

Tali ultime modalità prevedono che la preposizione avvenga in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni indicate nella Tabella A allegata al d.P.R. n. 338 del 1982 (su cui *v. infra*) e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza e delle connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

La novella, in sostanza, riproduce direttamente per i medici veterinari la disciplina attualmente dettata attraverso il rinvio a quella relativa ai medici di Polizia. L'intervento si rende necessario in conseguenza della modifica apportata alla carriera di questi ultimi, che non viene invece estesa alla carriera dei medici veterinari.

La **lettera *d)*** modifica l'articolo 46, comma 2-*bis*, relativo alla riserva di posti nei concorsi per l'**accesso** alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, sostituendo, al primo e al terzo periodo, il riferimento all'accesso alla qualifica di "medico" con quello alla qualifica di "medico principale". Si tratta di una modifica di coordinamento conseguente alla soppressione, quale autonoma qualifica iniziale, della qualifica di "medico" e all'attribuzione della qualifica di "medico principale" durante il periodo di formazione.

La **lettera *e)*** interviene sull'articolo 47, relativo al corso di **formazione iniziale**.
Il **numero 1)**, modificando il comma 1, specifica che durante la frequenza del corso i medici assumono la qualifica di medici principali.
Il **numero 2)** modifica invece il comma 4, stabilendo che i medici principali che abbiano superato l'esame finale del corso e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia prestino giuramento e accedano alla qualifica di medico capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Rimane invece fermo, per i medici veterinari, l'accesso alla qualifica di medico veterinario principale.
La disposizione in commento comporta quindi che l'accesso alla qualifica dirigenziale di **medico capo** avvenga **immediatamente dopo il superamento del corso di formazione** iniziale.

La **lettera *f)*** reca le conseguenti modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000, che disciplina attualmente la promozione a medico capo e a medico veterinario capo. Vengono eliminati dal comma 1 (**numero 1)**) e dal comma 2 (**numero 2)**) i riferimenti alla promozione a medico capo e ai medici principali, nonché, dalla rubrica (**numero 3)**), il riferimento alla promozione a medico capo, non essendo più necessaria, per la carriera dei medici, una successiva procedura di scrutinio e un ulteriore corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di medico capo. La **disposizione dell'articolo 48 continua** pertanto **a disciplinare solo la progressione** alla qualifica **di medico veterinario capo**.

La **lettera *g)*** introduce nel decreto legislativo n. 334 del 2000 il **nuovo articolo 53-*quater***, recante una **disciplina transitoria** per l'inquadramento dei medici principali già appartenenti alla carriera.
In particolare, i medici principali con decorrenza nella qualifica dal 1° marzo 2024 e dal 4 ottobre 2024, in servizio al 1° gennaio 2026, e quelli con decorrenza nella qualifica dal 31 luglio 2026 sono inquadrati nella qualifica di medico capo,

secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente con decorrenza dal 30 giugno 2026, dal 2 luglio 2026 e dal 30 giugno 2027.

Secondo la relazione tecnica, la disciplina interessa complessivamente 40 medici principali: 14 appartenenti al 17° corso, 12 appartenenti al 18° corso e 14 appartenenti al 19° corso. Nel sistema previgente essi avrebbero maturato i requisiti per l'accesso allo scrutinio per medico capo, rispettivamente, dal 1° gennaio 2027, dal 1° luglio 2027 e dal 1° luglio 2029. Il nuovo regime comporta pertanto un'anticipazione dell'inquadramento pari, rispettivamente, a circa sei mesi, un anno e due anni.
La disciplina transitoria è finalizzata, secondo la relazione illustrativa, a salvaguardare l'ordine di anzianità e ad evitare sovrapposizioni o scavalcamenti tra il personale già appartenente alla carriera e quello che, in applicazione della nuova disciplina, accederà direttamente alla qualifica di medico capo al termine del corso di formazione.

Si segnala che le decorrenze del 30 giugno e del 2 luglio 2026 previste per i primi due contingenti sono anteriori all'entrata in vigore del provvedimento; per tali inquadramenti la disposizione è pertanto destinata a produrre effetti con decorrenza anteriore alla propria entrata in vigore.

Il **comma 2** sostituisce la **Tabella A allegata al d.P.R. n. 338 del 1982**, relativa, tra l'altro, alla **consistenza organica** e alle funzioni della carriera dei medici di Polizia.

Per quanto concerne la carriera dei medici, a decorrere dal 1° gennaio 2027 la dotazione della qualifica di medico principale, riservata alla frequenza del corso di formazione iniziale, è fissata in 37 unità, a fronte delle 130 indicate per il periodo precedente (comprendenti, nel sistema vigente, sia la qualifica di medico sia quella di medico principale).
Contestualmente, la dotazione complessiva delle qualifiche di medico capo e medico superiore è incrementata da 200 a 229 unità; quella dei primi dirigenti medici da 38 a 58 unità; quella dei dirigenti superiori medici da 11 a 21 unità. Rimane pari a una unità la dotazione della qualifica di dirigente generale medico.
La parte della Tabella A relativa alla carriera dei medici veterinari non è invece interessata dalla rimodulazione delle dotazioni organiche.

Il **comma 3** provvede alla **copertura degli oneri** derivanti dall'inquadramento transitorio di cui al nuovo articolo 53-*quater* e dall'incremento delle qualifiche dirigenziali disposto dal comma 2 mediante la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente in misura finanziariamente equivalente a 12 unità con qualifica di agente, con il contestuale adeguamento della relativa dotazione organica.

La relazione tecnica quantifica in 52.367,28 euro il costo unitario considerato per ciascun agente e, conseguentemente, in 628.407,36 euro annui il risparmio derivante dalla riduzione delle facoltà assunzionali, destinato a compensare i maggiori oneri connessi alla nuova articolazione della carriera dei medici.

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 20 dell'A.S. 1990**
Art. 43 *(Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia)*	Art. 43 *(idem)*
1. Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue: *a)* carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche: **medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;** **medico principale;** medico capo; medico superiore; primo dirigente medico; dirigente superiore medico; dirigente generale medico;	1. Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue: *a)* carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche: **medico principale, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;** medico capo; medico superiore; primo dirigente medico; dirigente superiore medico; dirigente generale medico;
b) Omissis	*Identica*
Art. 45 *(Attribuzioni particolari dei medici di Polizia)*	Art. 45 *(idem)*
1. I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. Gli stessi possono essere altresì componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.	**1. I medici capo e i medici superiori sono preposti agli uffici, determinati con decreto del Ministro dell'interno.** Gli stessi possono essere altresì componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
2. *Omissis*	*Identico*
3. *Omissis*	*Identico*
Art. 45-*bis* *(Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia)*	Art. 45-*bis* *(idem)*
1. *Omissis*	*Identico*

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 20 dell'A.S. 1990**
2. Per le modalità di individuazione delle funzioni dei medici principali veterinari e delle qualifiche superiori, si applica quanto previsto dall'articolo 45, rispettivamente, per i medici principali e per i medici a partire dai medici capo.	**2. I medici veterinari principali collaborano con i medici veterinari di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. I medici veterinari capo e i medici veterinari superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico-legali. La preposizione del personale a partire dalla qualifica di medico veterinario capo agli uffici presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico veterinario, è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 3.**
Art. 46 *(Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia)*	Art. 46 *(idem)*
1. *Omissis*	*Identico*
2. *Omissis*	*Identico*
2-*bis*. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso **alla qualifica di medico** e di medico veterinario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo». Per il concorso per l'accesso **alla qualifica di medico**, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la metà, al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico	2-*bis*. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso **alla qualifica di medico principale** e di medico veterinario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo». Per il concorso per l'accesso **alla qualifica di medico principale**, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la metà, al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 20 dell'A.S. 1990**
veterinario, la riserva di cui al primo periodo è destinata al personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.	veterinario, la riserva di cui al primo periodo è destinata al personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
3. *Omissis*	*Identico*
Art. 47 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia)*	Art. 47 *(idem)*
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. **Durante la frequenza del corso i medici** e i medici veterinari di Polizia rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.	1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. **Durante la frequenza del corso i medici principali** e i medici veterinari di Polizia rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
2. *Omissis*	*Identico*
3. *Omissis*	*Identico*
4. **I medici e i medici veterinari** che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico **principale** e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza	4. **I medici principali e i medici veterinari** che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico **capo** e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 20 dell'A.S. 1990**
nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.	nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
5. *Omissis*	*Identico*
Art. 48 *(Promozione **a medico capo e** a medico veterinario capo)*	Art. 48 *(Promozione a medico veterinario capo)*
1. L'accesso alla qualifica **di medico capo e** di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale **delle carriere dei medici e** dei medici veterinari che abbia compiuto, **rispettivamente** entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno **due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e** sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.	1. L'accesso alla qualifica di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale **della carriera** dei medici veterinari che abbia compiuto, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.
2. Le promozioni **a medico capo e** a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I **medici principali e i** medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico	2. Le promozioni a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 20 dell'A.S. 1990**
legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i **medici principali e i** medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.	per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
3. *Omissis*	*Identico*
4. Omissis	*Identico*
	Art. 53-*quater* *(Inquadramento dei medici principali)*
	1. I medici principali con decorrenza nella qualifica 1° marzo e 4 ottobre 2024, in servizio al 1° gennaio 2026, e i medici principali con decorrenza nella qualifica 31 luglio 2026, sono inquadrati nella qualifica di medico capo, rispettivamente, con decorrenza 30 giugno 2026, 2 luglio 2026 e 30 giugno 2027, secondo l'ordine di ruolo.

Articolo 21
(Disposizioni in materia di compilazione e revisione della documentazione caratteristica del personale dell'Arma dei carabinieri)

L'**articolo 21** concerne le **procedure di compilazione e di revisione della documentazione caratteristica del giudicando**, con specifico riguardo all'**Arma dei carabinieri**.
La disposizione, infatti, in deroga alla disciplina recata dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari, **consente che la revisione sia svolta anche da personale inferiore di grado**, **o di pari grado con minore anzianità**, rispetto al compilatore o al primo revisore **e, per il personale appartenente alle categorie in ferma,** ne detta una disciplina specifica, **affidando la compilazione al superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e la revisione ad almeno un ufficiale collocato sulla medesima linea ordinativa**; tale revisione è esclusa nei casi in cui il giudizio sia già espresso da un'autorità di vertice.

L'articolo in esame concerne una materia attualmente disciplinata in via regolamentare. L'articolo 21, tuttavia, non interviene direttamente sul D.P.R. n. 90 del 2010, recante il Testo Unico regolamentare attuativo del Codice dell'ordinamento militare, ma **introduce una disciplina legislativa derogatoria** e rinvia ad un successivo regolamento l'adeguamento del testo unico.

- ***La documentazione caratteristica del personale militare***

Al fine di una migliore comprensione della norma in esame, si rammenta che la **documentazione caratteristica**, disciplinata dagli artt. 688 e ss. del T.U, ha lo scopo di **registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare**, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti.

La relativa compilazione compete, in via generale, all'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego ed è sottoposta, nei casi previsti, alla revisione delle autorità superiori appartenenti alla medesima linea ordinativa (art. 689 del T.U).

Tale documentazione assume rilievo, perciò, nell'ambito del procedimento di avanzamento e, più in generale, della gestione della carriera, costituendo la base di giudizio per la progressione del militare e un elemento di riferimento ai fini del suo razionale impiego.

Il **comma 1** dell'articolo in esame introduce, per la sola Arma dei carabinieri, una **deroga alla disciplina dell'articolo 690** del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Quest'ultimo, infatti, prevede, alla lettera e), che il militare meno elevato in grado o, a parità di grado, meno anziano rispetto al giudicando non è competente a compilare o revisionare i documenti caratteristici.
Secondo la relazione illustrativa – che tuttavia risulta non del tutto allineata al testo del disegno di legge – tale divieto "priva il giudicando della valutazione personale e diretta di tutti i propri superiori e incide sulla tenuta disciplinare dei reparti"; la disposizione in esame è pertanto diretta a consentire l'intervento, in sede di revisione, anche di detti soggetti.

Per superare tale limite, il comma in esame dispone che, **per la sola Arma dei carabinieri,** possa intervenire, **solamente nel procedimento di revisione –** e non anche in quello di compilazione **– anche un militare di grado inferiore, o di pari grado ma con minore anzianità, rispetto al compilatore o al primo revisore**.
Risulta in tal modo superato il divieto, previsto dalle "Istruzioni sui documenti caratteristici", che preclude la competenza alla revisione non solo al militare meno elevato in grado (o, a parità di grado, con minore anzianità) rispetto al giudicando, ma anche ai revisori che versino in tale condizione rispetto al compilatore o al primo revisore.

La deroga mira dunque a rendere meno rigida la gerarchia tra i diversi soggetti che partecipano alla revisione, stabilendo che il revisore possa essere gerarchicamente inferiore a chi ha compilato il documento o al revisore precedente.

La disposizione in esame, dunque, non sembra incidere sul rapporto gerarchico intercorrente tra il compilatore o il revisore, da una parte, e il giudicando, dall'altra; ne consegue che dovrebbe rimanere fermo il divieto sancito dall'articolo 690 in virtù del quale il compilatore o il revisore non possono essere di grado inferiore al militare oggetto di valutazione.

Il **comma 2**, in **deroga** al **comma 8 dell'articolo 699** del Testo Unico, prevede che i documenti caratteristici del personale dell'Arma dei carabinieri appartenente alle categorie dei **carabinieri effettivi in ferma** e dei **marescialli in ferma** siano **compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego** e **sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale collocato lungo la stessa linea ordinativa**.
La disposizione precisa altresì che non si procede a revisione qualora il compilatore o il primo revisore sia il comandante di corpo, un ufficiale di grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, ovvero un'autorità civile con qualifica di dirigente.

Al riguardo, si ricorda che il **comma 8 del menzionato articolo 699**, oggetto di deroga, dispone che per il **personale dell'Arma dei carabinieri appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente, degli appuntati e dei carabinieri** – categorie indicate ai

precedenti commi 6 e 7, cui il comma 8 rinvia – **non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore sia il comandante di reparto ai fini disciplinari**.

L'introdotta deroga risulta perciò diretta a definire, **per il solo personale dell'Arma indicato e in ferma**, un ***iter* valutativo differenziato** rispetto alla disciplina ordinaria richiamata dal comma 8, **dando rilievo alla dipendenza per l'impiego e alla linea ordinativa**, anziché al criterio della dipendenza disciplinare.

Il **comma 3** ha invece una funzione di coordinamento: viene infatti previsto che **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge **sia adottato un regolamento governativo**, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, al fine di adeguare gli articoli 690 e 699 del testo unico di cui al D.P.R. n. 90 del 2010 alla disciplina in esame.

Articolo 22
(Sanzione per l'uso non autorizzato dei DEM dell'Arma dei carabinieri)

L'articolo 22, intervenendo sull'articolo 300 del Codice dell'ordinamento militare, **introduce una nuova sanzione amministrativa pecuniaria** a **tutela delle denominazioni, degli stemmi e degli altri segni distintivi dell'Arma dei carabinieri**.
La disposizione punisce, con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, **chiunque** – fuori dai casi già penalmente sanzionati e salvo che il fatto costituisca più grave reato – ne faccia **uso pubblico senza autorizzazione al fine di trarne un vantaggio** per sé o per altri, **prevedendo altresì il sequestro** dei relativi materiali ai fini della confisca.

Si rammenta che l'articolo 300 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al d.lgs. n. 66 del 2010) riconosce alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

Il comma 2 del menzionato articolo 300 prevede che, con una sanzione avente carattere penale, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma precedente, senza aver previamente conseguito la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della difesa, è punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

Con la modifica in esame **si affianca, dunque, a tale tutela penale una nuova sanzione amministrativa, da euro 500 a euro 2.500**, operante in via residuale e riferita al solo utilizzo in pubblico dei segni distintivi dell'Arma.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione è volta a rafforzare, a tutela della fede pubblica, le garanzie di cui al novellato articolo 300: a tal fine, infatti, la relazione precisa che **l'elemento del dolo specifico è più ampio** rispetto a quello indicato nella richiamata fattispecie penale, atteso che esso **non è costituito dal profitto economico**, ma da **un qualsiasi vantaggio conseguibile** utilizzando gli emblemi dell'Arma o associandoli a quelli di enti o associazioni di tipo privatistico, anche di tipo non strettamente economico.

Articolo 23
(Sanzione per l'illecito utilizzo di denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi del Corpo della guardia di finanza)

L'**articolo 23** integra la normativa vigente al fine di **sanzionare l'uso non autorizzato**, anche senza finalità di lucro ma per trarne un vantaggio di altra natura, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo del **Corpo della Guardia di finanza**. Si applica una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 nonché il sequestro ai fini della confisca, dei beni mobili ovvero dei materiali utilizzati allo scopo.

Nel dettaglio, l'unico comma dell'articolo in esame modifica l'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 aggiungendovi, dopo il comma 29, il comma 29-*bis*.
Il nuovo comma stabilisce che, fuori dei casi di cui al precedente comma 29 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque **senza autorizzazione utilizza in pubblico** le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e ogni altro segno distintivo del **Corpo della Guardia di finanza**, al fine di trarne vantaggio per sé o per altri, soggiace alla **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500**. I beni mobili ovvero i materiali utilizzati a tale scopo sono soggetti al sequestro ai fini della confisca.

Il menzionato articolo 2 della legge n. 191 del 2009 reca una serie di norme eterogenee.
In particolare, il comma 28 attribuisce al Corpo della Guardia di finanza il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, può consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e successive modificazioni.
Ai sensi del successivo comma 28-*bis*, le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica" nell'ambito della missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza" e al programma 3 "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 29 prevede delle sanzioni per le violazioni dei commi precedenti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, infatti, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni,

gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la **multa da 1.000 a 5.000 euro**.
Il comma 30, infine, esclude dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 29 i collezionisti e gli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, il menzionato comma 29 non contempla in via esplicita una sanzione per l'utilizzo indebito dei segni distintivi del Corpo non finalizzato al profitto economico. Pertanto, il soggetto che, in ipotesi, utilizzi in pubblico tali segni senza scopo di lucro, ma per ottenere un vantaggio di diversa natura, risulta non sanzionabile. L'adozione di una tale sanzione amministrativa, secondo la relazione, appare coerente con la *ratio* della disciplina vigente e risponderebbe, sotto altro aspetto, all'esigenza di tutela dell'integrità e del prestigio dell'istituzione garantendo una protezione più ampia dei simboli del Corpo e, al contempo, prevenendo eventuali usi impropri che possano consentire lo sfruttamento del prestigio della Guardia di finanza per finalità non autorizzate. L'ammontare della sanzione è stato determinato considerando la minore gravità di tale fattispecie rispetto a quella sanzionata dal comma 29 (riferita, come detto, utilizzo indebito a fini di lucro) e in armonia con le previsioni di cui all'art. 10 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie e di determinazione dei relativi limiti edittali.

La relazione tecnica precisa che le attività volte a garantire l'applicazione della nuova misura sanzionatoria saranno svolte mediante impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si valuti l'opportunità di esplicitare nel testo della norma tale precisazione riguardante l'invarianza finanziaria delle relative disposizioni.

Articolo 24
(Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

L'**articolo 24** modifica la disciplina della **carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria** ridefinendo gli incarichi conferibili alle singole qualifiche, introducendo accanto allo scrutinio per merito comparativo una **procedura concorsuale** per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, integrando le cause di non ammissione allo scrutinio e sostituendo la tabella delle **dotazioni organiche**. L'articolo istituisce, inoltre, un **ulteriore incarico di vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

Il **comma 1** novella il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, che disciplina la carriera dei funzionari del Corpo.
La **lettera *a)*** sostituisce i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, che individuano gli **incarichi conferibili ai funzionari del Corpo in relazione alla qualifica rivestita**.
Il **capoverso 2** attribuisce ai **funzionari con qualifica di commissario e di vice commissario** gli incarichi di vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per minorenni di terzo livello, di coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore e di funzionario addetto agli uffici, divisioni, scuole e istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità.
Il **capoverso 3** riferisce ai **commissari capo** gli incarichi di comandante del reparto presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni di terzo livello, di vice comandante del reparto presso gli istituti penitenziari di secondo livello, di coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore e di funzionario addetto agli uffici, divisioni, scuole e istituti di istruzione delle due amministrazioni.
Il **capoverso 4** riferisce ai **dirigenti aggiunti** gli incarichi di comandante del reparto presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni di secondo livello, di vice comandante del reparto presso gli istituti penitenziari di primo livello, di comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino, di comandante del reparto presso gli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e di direttore di sezione degli uffici, delle divisioni, delle scuole e degli istituti di istruzione delle due amministrazioni.

Il **capoverso 5** riferisce ai **dirigenti** gli incarichi di comandante del reparto presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni di primo livello, di vicecomandante del reparto presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore, di comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino, di comandante del reparto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, di vice direttore degli uffici di incarico non superiore e delle divisioni, di direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici e delle divisioni e di comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna.
Il **capoverso 6** riferisce ai **primi dirigenti** gli incarichi di direttore di istituto di istruzione, di comandante del reparto presso la scuola superiore dell'esecuzione penale, di direttore della segreteria tecnica del Capo del Dipartimento, di vice direttore dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, del nucleo investigativo centrale, del gruppo operativo mobile e del gruppo di intervento operativo, di comandante del reparto presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore, di comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza, di direttore di divisione nelle direzioni generali dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità e nei provveditorati regionali, di vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali, di direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile, di comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di vice consigliere ministeriale presso il vice capo e presso le direzioni generali delle due amministrazioni, con possibilità di impiego anche nei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria.
Il **capoverso 7** riferisce ai **dirigenti superiori** gli incarichi di vice direttore generale delle specialità del Corpo, dei servizi logistici e tecnici del Corpo, del personale e della formazione, di direttore di servizio nelle direzioni generali dell'amministrazione penitenziaria, di direttore del nucleo investigativo centrale, del gruppo di intervento operativo, del gruppo operativo mobile e dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, di direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali e di direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

La **lettera *b)*** modifica l'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo, concernente i corsi di formazione, prevedendo che i **vincitori del concorso** relativo alla carriera dei funzionari (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del citato decreto) sono **nominati commissari** e non più allievi commissari.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 9 citato prevede che i vincitori del concorso relativo alla carriera dei funzionari frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6 sopra esaminato. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo,

non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.
Secondo la relazione illustrativa, le modificazioni di cui alle lettere a) e b) rispondono all'esigenza di garantire una più funzionale ed efficiente assegnazione del personale della carriera dei funzionari negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni; il conferimento ai dirigenti superiori di ulteriori incarichi è motivato con l'importanza e la complessità delle relative attività e con le funzioni di coordinamento anche operativo delle articolazioni interessate, nonché, con riferimento al nucleo investigativo centrale, con le funzioni di analisi e di raccordo informativo in materia di dinamiche dei fenomeni criminali, di terrorismo interno e internazionale e di radicalizzazione in carcere.

La **lettera *c)*** sostituisce integralmente l'articolo 13-*ter* del decreto legislativo n. 146 del 2000, in materia di **nomina a primo dirigente**. Il nuovo articolo prevede **due canali di accesso alla qualifica**. Il primo, nel limite del **novanta per cento** dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, è lo **scrutinio per merito comparativo**, al quale è ammesso il personale con la qualifica di dirigente che abbia compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica entro le medesime date; le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il secondo, nel limite del **dieci per cento** dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, è un **concorso per titoli ed esami**, riservato al personale con la qualifica di dirigente ovvero di dirigente aggiunto che abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica; la nomina dei vincitori decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il comma 2 del nuovo articolo 13-*ter* stabilisce che, ai fini della determinazione del posto in ruolo, **i funzionari promossi a esito dello scrutinio precedono i vincitori del concorso**.

Rispetto alla disciplina previgente, che secondo la relazione illustrativa affidava la nomina a primo dirigente al solo scrutinio, la modalità concorsuale è introdotta in via aggiuntiva; la relazione precisa che l'ammissione dei dirigenti aggiunti al concorso consente la partecipazione anche a coloro che siano in attesa della nomina a dirigente.

La **lettera *d)***, **numero 1)**, integra il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 146 del 2000, relativo alle **cause di non ammissione allo scrutinio**, aggiungendo un periodo che esclude dallo scrutinio i funzionari nei cui confronti sia stata **emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado, sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo**, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa. Il **numero 2)** aggiunge, dopo il comma 4-*quinquies* del medesimo articolo 14, un comma 4-*sexies* che estende l'applicazione del comma 4 alla **carriera dei funzionari tecnici** del Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

Si ricorda che il dlgs n. 162/2010, all'art. 1, ha previsto l'istituzione, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e al fine di

realizzare le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, dei ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria, ossia il ruolo degli agenti e assistenti tecnici, il ruolo dei sovrintendenti tecnici, il ruolo degli ispettori tecnici e **la carriera dei funzionari**. La carriera dei funzionari tecnici si distingue in **ruolo dei biologi** e **ruolo degli informatici**. Ad essa si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti da un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze (articolo 26, comma 1 del dlgs n. 162/2010). I vincitori del concorso di cui all'articolo 26 sono nominati funzionari tecnici e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale.

La **lettera *e)*** inserisce nel decreto legislativo n. 146 del 2000 un **nuovo articolo 14-*bis***, che disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento del **concorso per la nomina a primo dirigente**, come introdotto dall'articolo 13-*ter* (v. *supra*). Il concorso è indetto annualmente con decreto del direttore generale del personale (comma 1) e consiste in **due prove scritte**, di cui una di carattere professionale, e in **un colloquio** volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, la capacità di organizzazione degli uffici, di pianificazione del lavoro, di direzione e di formazione del personale (comma 2). Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso (comma 3). **Non è ammesso al concorso** il personale che, alla data del bando, abbia riportato: nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle schede valutative dell'attività dirigenziale ovvero un giudizio complessivo inferiore a ottimo nel rapporto informativo annuale; nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio (comma 4). Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria sono demandati a un regolamento del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (comma 5).

La **lettera *f)*** sostituisce la tabella D allegata al decreto legislativo n. 146 del 2000, relativa alle **dotazioni organiche** della carriera dei funzionari, con la tabella D di cui all'allegato 4 annesso al disegno di legge. Le dotazioni organiche proposte sono le seguenti: dirigente generale, 3 unità; dirigente superiore, 22; primo dirigente, 160; dirigente e dirigente aggiunto, 234; commissario capo, commissario e vice commissario, 282, per un totale di ruolo pari a 701 unità.

Il **comma 2** istituisce un **ulteriore incarico di vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**, che può essere ricoperto da **funzionari con qualifica di dirigente** generale del Corpo di polizia penitenziaria. Secondo la

relazione illustrativa, la previsione è volta a rafforzare il collegamento del Dipartimento con la linea di comando del Corpo, con effetti sulla reattività di risposta dei reparti operativi alle direttive dell'amministrazione centrale.

Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dal comma 2 e provvede alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 25
(Istituzione della carriera dei medici veterinari e di quella dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria)

L'**articolo 25** interviene sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria istituendo due nuove carriere a sviluppo dirigenziale: la carriera dei medici veterinari e la carriera dei funzionari tecnici psicologi. La disposizione provvede, inoltre, a rimodulare la carriera dei medici del Corpo già prevista dalla legislazione vigente, a ridefinire le relative dotazioni organiche e tabelle di equiparazione e a modificare il programma delle assunzioni straordinarie autorizzate dall'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

Più nel dettaglio il **comma 1** apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante l'adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e l'istituzione dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.

Il Corpo di polizia penitenziaria, istituito dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è un Corpo civile posto alle dipendenze del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – e fa parte delle Forze di polizia. Ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 395 del 1990, il Corpo, tra l'altro, assicura l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia, partecipa alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati ed espleta i servizi di traduzione e piantonamento. Il Corpo contribuisce, inoltre, alla verifica del rispetto delle prescrizioni impartite dalla magistratura di sorveglianza e collabora con gli uffici giudiziari indicati dalla legge.
La carriera dei medici del Corpo è stata istituita dall'articolo 15, comma 15, del decreto-legge n. 44 del 2023, che ha inserito nel decreto legislativo n. 146 del 2000 il Capo II-bis, comprendente gli articoli 19-bis e 19-ter.
Il vigente articolo 19-bis configura quella dei medici come una carriera a sviluppo dirigenziale, articolata nelle qualifiche di:

- medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
- medico principale;
- medico capo;
- medico superiore;
- primo dirigente medico;
- dirigente superiore medico.

La dotazione organica è determinata dalla tabella D-bis allegata al decreto legislativo n. 146 del 2000, mentre la tabella D-ter reca l'equiparazione ai fini del trattamento economico. In base al comma 3 dell'articolo 19-bis, al personale appartenente alla carriera dei medici spetta il trattamento economico del personale di pari qualifica che svolge i compiti istituzionali previsti dall'articolo 5 della legge n. 395 del 1990 e dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 146 del 2000.

Il comma 4 del medesimo articolo demanda a un regolamento governativo, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, la disciplina:

- della procedura di accesso alla qualifica iniziale;
- del percorso di formazione iniziale;
- della progressione in carriera;
- dell'aggiornamento professionale;
- della formazione specialistica;
- della regolazione dell'attività libero-professionale.

Tale disciplina deve rispettare il principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia. I regolamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Il vigente articolo 19-*ter* individua le attribuzioni dei medici del Corpo, comprendendovi, tra le altre, l'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi e del personale in servizio, l'assistenza sanitaria e la medicina preventiva in favore del personale, lo svolgimento delle funzioni di medico competente, la vigilanza sanitaria sulle strutture e sulle mense, il rilascio di certificazioni di idoneità psicofisica, l'istruttoria delle pratiche medico-legali e l'attività didattica.

Ai medici sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico. Essi possono essere destinati ad articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione; le funzioni corrispondenti alle diverse qualifiche sono individuate con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il **comma 1**, **lettera a)**, dell'articolo 25 modifica l'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 146 del 2000.

In primo luogo, il **numero 1.1** sopprime, al comma 1, la lettera a), relativa alla qualifica di "medico", prevista esclusivamente per il periodo di frequenza del corso di formazione. Il **numero 1.2** modifica la successiva lettera b), specificando che la qualifica di "medico principale" è rivestita limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione.

Per effetto delle due modifiche, la carriera dei medici risulta quindi articolata nelle seguenti qualifiche:

- medico principale, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
- medico capo;
- medico superiore;
- primo dirigente medico;
- dirigente superiore medico.

La qualifica iniziale di medico principale viene pertanto riferita al periodo formativo e sostituisce, nell'articolazione della carriera, la precedente qualifica di medico. La disposizione non modifica, invece, le qualifiche successive né la qualifica apicale di dirigente superiore medico.

Il **numero 2** inserisce nell'articolo 19-*bis* un nuovo comma 1-*bis*, che **istituisce** e disciplina **la carriera dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria.**

Anche tale carriera è configurata come una carriera a sviluppo dirigenziale e si articola nelle seguenti qualifiche:

- medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
- medico veterinario principale;
- medico veterinario capo;
- medico veterinario superiore;
- primo dirigente medico veterinario.

A differenza della carriera dei medici, quella dei medici veterinari non comprende, dunque, la qualifica apicale di dirigente superiore.

Il **numero 3** modifica il comma 3 dell'articolo 19-*bis*, estendendo anche ai medici veterinari la disciplina del trattamento economico ivi prevista. Conseguentemente, il trattamento economico dei medici veterinari sarà quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti indicati dagli articoli 5 della legge n. 395 del 1990 e 6 del decreto legislativo n. 146 del 2000, secondo quanto stabilito dalle tabelle di equiparazione allegate al decreto legislativo.

La novella non interviene espressamente sul comma 4 dell'articolo 19-*bis*, che demanda a un regolamento governativo la disciplina dell'accesso, della formazione, della progressione in carriera, dell'aggiornamento professionale e dell'attività libero-professionale del personale appartenente alla carriera dei medici.

Potrebbe pertanto valutarsi, sotto il profilo del coordinamento normativo, se precisare espressamente l'applicabilità di tale previsione anche alla nuova carriera dei medici veterinari ovvero introdurre per essa un'autonoma disposizione regolamentare analoga a quella prevista per i medici e per i funzionari tecnici psicologi.

La **lettera b)** del comma 1 inserisce nel decreto legislativo n. 146 del 2000 il nuovo articolo 19-*quater*, dedicato alle **attribuzioni dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria.**

Il comma 1 del nuovo articolo individua analiticamente i **compiti dei medici veterinari.**

In particolare, essi provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi del Corpo mediante azioni di zooprofilassi finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive. La zooprofilassi comprende, in termini generali, le attività di prevenzione e controllo delle malattie degli animali, con particolare riguardo alle patologie infettive e diffusive.

I medici veterinari sono inoltre competenti per l'accertamento dell'idoneità dei quadrupedi destinati al Corpo, sia nella fase di accettazione conseguente all'acquisto sia ai fini dell'individuazione di difetti o vizi che possano determinarne la riforma, vale a dire la dichiarazione di non idoneità all'impiego.

A essi è attribuita anche la responsabilità della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti destinati agli animali e somministrati agli stessi.

Ulteriori funzioni riguardano:

- la partecipazione, con funzioni peritali, alle commissioni incaricate del collaudo dei generi alimentari;
- lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-legale per l'accertamento delle cause di perdita dei quadrupedi;
- la verifica della corretta gestione degli impianti destinati al ricovero degli animali;
- la verifica dei mezzi impiegati per il loro trasporto;
- il rilascio dei nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività attribuite alla carriera;
- lo svolgimento di attività didattica nel settore di competenza presso le scuole di formazione, gli istituti d'istruzione, gli enti e i reparti del Corpo.

Le funzioni delineate dalla disposizione coprono pertanto l'intero ciclo di impiego degli animali del Corpo: dalla valutazione preliminare ai fini dell'acquisto alla prevenzione e cura sanitaria, dall'alimentazione alle condizioni di ricovero e trasporto, fino all'eventuale dichiarazione di inidoneità e all'accertamento delle cause di perdita.

Il comma 2 del nuovo articolo 19-*quater* attribuisce al personale della carriera dei medici veterinari le **qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria**. Tale attribuzione opera fino alla qualifica di primo dirigente.

La previsione riproduce, nella sostanza, il regime già stabilito dall'articolo 19-*ter*, comma 2, per i medici del Corpo e dal successivo articolo 19-*sexies* per i funzionari tecnici psicologi. Nel testo proposto, tuttavia, il limite è individuato nella "qualifica di primo dirigente medico", mentre la denominazione prevista dal nuovo comma 1-bis dell'articolo

19-*bis* è quella di "primo dirigente medico veterinario". *Si valuti pertanto l'opportunità di coordinare le due disposizioni, sostituendo il riferimento al "primo dirigente medico" con quello al "primo dirigente medico veterinario"*.

Il comma 3 stabilisce che i medici veterinari esercitano le proprie attribuzioni presso le articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni corrispondenti alle diverse qualifiche rivestite.

La disposizione riprende il modello organizzativo previsto per i medici dall'articolo 19-*ter*, comma 3, attribuendo al Capo del Dipartimento il compito di specificare, nell'ambito delle attribuzioni definite dalla legge, le funzioni proprie dei diversi livelli della carriera.

La **lettera c)** del **comma 1** dell'articolo 25 inserisce nel decreto legislativo n. 146 del 2000, il nuovo Capo II-*ter*, rubricato "Carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria".

Il nuovo Capo si compone degli articoli 19-*quinquies* e 19-*sexies*.

L'articolo 19-*quinquies* istituisce la **carriera dei funzionari tecnici psicologi**, anch'essa caratterizzata da sviluppo dirigenziale.

Ai sensi del comma 1, la carriera si articola nelle seguenti qualifiche:

- commissario tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
- commissario capo tecnico, anche durante il periodo di tirocinio operativo;
- dirigente aggiunto tecnico;
- dirigente tecnico;
- primo dirigente tecnico.

La carriera comprende, pertanto, due qualifiche direttive – commissario tecnico e commissario capo tecnico – e tre qualifiche dirigenziali – dirigente aggiunto tecnico, dirigente tecnico e primo dirigente tecnico.

La qualifica di commissario tecnico è circoscritta alla frequenza del corso di formazione, mentre quella di commissario capo tecnico è rivestita anche durante il successivo periodo di tirocinio operativo.

Il comma 2 dell'articolo 19-*quinquies* demanda alla nuova tabella D-*quater*, allegata al decreto legislativo n. 146 del 2000, la **determinazione della dotazione organica della carriera.**

Il comma 3 disciplina il **trattamento economico**. Al personale della carriera dei funzionari tecnici psicologi è attribuito il trattamento spettante al personale di pari

qualifica che espleta i compiti previsti dall'articolo 5 della legge n. 395 del 1990 e dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 146 del 2000.

L'equiparazione tra le diverse qualifiche è stabilita dalla nuova tabella D-*quinquies*.

Il comma 4 demanda a un regolamento governativo la disciplina:
- della procedura di accesso alla qualifica iniziale;
- del percorso di formazione iniziale;
- della progressione in carriera.

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della giustizia e nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia.

Diversamente da quanto previsto dal vigente articolo 19-bis, comma 4, per la carriera dei medici, la disposizione non contempla il concerto con il Ministro della salute e non menziona espressamente l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale.

Il nuovo articolo 19-*sexies* disciplina le **funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici psicologi**.

Il comma 1 stabilisce che tale personale, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita funzioni scientifiche inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria. Si deve trattare di funzioni caratterizzate da autonoma responsabilità decisionale e da rilevante professionalità.

Alla carriera sono attribuite, inoltre:
- le ulteriori funzioni previste dalle disposizioni vigenti;
- la direzione di uffici;
- la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite;
- la responsabilità per i risultati conseguiti;
- la facoltà di assumere decisioni nell'ambito del settore di competenza;
- la facoltà di formulare proposte in ordine all'adozione di nuove tecniche scientifiche.

La disposizione conferisce dunque ai funzionari tecnici psicologi non soltanto compiti tecnico-professionali, ma anche funzioni direttive e, per le qualifiche corrispondenti, dirigenziali. L'attività psicologica viene inserita strutturalmente nell'organizzazione del Corpo ed è collegata all'esercizio dei suoi compiti istituzionali.
Il riferimento alle "funzioni scientifiche" e alla "specifica qualificazione professionale" delimita l'ambito materiale delle attribuzioni, mentre la previsione della direzione di uffici e della responsabilità per i risultati definisce la posizione organizzativa della nuova carriera.

Il comma 2 attribuisce al personale della carriera le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, fino alla qualifica di primo dirigente tecnico.

Il comma 3 prevede che i funzionari tecnici psicologi possano prestare servizio presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Anche in questo caso, le specifiche funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche sono individuate con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La formulazione ricalca quella prevista per i medici e per i medici veterinari, delineando un modello unitario di impiego delle tre carriere nelle strutture centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria.

Il comma 1, lettere d), e) ed f), modifica le tabelle allegate al decreto legislativo n. 146 del 2000.

In particolare:

- la lettera d) sostituisce la tabella D-bis con la nuova tabella D-bis contenuta nell'allegato 5 alla legge;
- la lettera e) sostituisce la tabella D-ter con la nuova tabella D-ter contenuta nell'allegato 6;
- la lettera f) inserisce, dopo la tabella D-ter, le nuove tabelle D-quater e D-quinquies, contenute rispettivamente negli allegati 7 e 8.

La tabella D-*bis*, secondo quanto previsto dall'articolo 19-*bis*, comma 2, determina la dotazione organica della carriera dei medici. La sua sostituzione si rende necessaria in conseguenza della modifica dell'articolazione della carriera, e in particolare della soppressione della qualifica di medico e dell'individuazione del medico principale come qualifica rivestita durante il corso di formazione.

La tabella D-*ter* reca invece l'equiparazione ai fini del trattamento economico. Il comma 1, lettera a), numero 3), estende la relativa disciplina anche alla carriera dei medici veterinari.

La nuova tabella D-*quater* determina la dotazione organica dei funzionari tecnici psicologi, mentre la tabella D-*quinquies* stabilisce le equiparazioni necessarie per individuare il trattamento economico spettante al personale della nuova carriera.

Il **comma 2** dell'articolo 25 del disegno di legge interviene, invece, sull'articolo 15, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 44 del 2023, (conv. legge n. 74 del 2023) ridistribuendo tra le tre carriere – medici, medici veterinari e funzionari tecnici psicologi – le assunzioni straordinarie già destinate alla sola carriera dei medici e rideterminando i relativi oneri assunzionali e di funzionamento.

La **lettera a)**, **numero 1)**, sopprime la lettera a) del comma 16, che autorizzava l'assunzione, non prima del 1° dicembre 2023, di 51 unità nella qualifica di medico.

La soppressione deve essere letta tenendo conto del fatto che il termine del 1° dicembre 2023 è già decorso e che l'Amministrazione ha avviato l'attuazione della relativa autorizzazione. Il Ministero della giustizia ha, tra l'altro, indetto nel febbraio 2026 un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 35 medici della carriera del Corpo di polizia penitenziaria.

Il **numero 2** sostituisce la lettera b) del comma 16. In luogo delle 32 assunzioni di medici previste a legislazione vigente non prima del 1° dicembre 2026, si autorizza l'assunzione, dalla medesima data, di complessive 67 unità, così ripartite:

- 56 unità nella qualifica di medico capo;
- 1 unità nella qualifica di medico veterinario;
- 10 unità nella qualifica di commissario tecnico psicologo.

La disposizione determina quindi, per il 2026, un incremento di 35 unità rispetto alle 32 originariamente previste per la medesima decorrenza e diversifica la destinazione delle assunzioni tra le tre carriere.

Con riferimento ai medici, l'assunzione è prevista direttamente nella qualifica di medico capo, anziché nella qualifica iniziale di medico indicata dal testo vigente. Tale previsione deve essere coordinata con la nuova articolazione della carriera stabilita dal comma 1, in base alla quale la qualifica di medico principale è rivestita durante il corso di formazione ed è seguita da quella di medico capo. La formulazione sembrerebbe quindi riferire l'inquadramento nella qualifica di medico capo alla fase successiva al percorso formativo.

Il **numero 3** sostituisce la lettera c), autorizzando, non prima del 1° dicembre 2034, l'assunzione di 6 commissari tecnici psicologi.

A legislazione vigente la lettera c) prevedeva invece, non prima del 1° dicembre 2035, l'assunzione di 16 medici. La novella anticipa quindi di un anno la decorrenza della *tranche* e ne modifica integralmente la destinazione, attribuendola alla nuova carriera dei funzionari tecnici psicologi.

Il **numero 4** inserisce le nuove lettere d-*bis*), d-*ter*) e d-*quater*), che autorizzano ulteriori assunzioni di medici veterinari secondo la seguente scansione:

- 1 medico veterinario non prima del 1° dicembre 2029;
- 1 medico veterinario non prima del 1° dicembre 2032;
- 1 medico veterinario non prima del 1° dicembre 2035.

A tali unità si aggiunge il medico veterinario assumibile dal 1° dicembre 2026. Nel complesso, la programmazione prevede pertanto l'assunzione di quattro medici veterinari.

Rimane ferma la lettera d) del comma 16, che, nel testo vigente, autorizza l'assunzione di 3 medici non prima del 1° dicembre 2040.

La **lettera b)** del **comma 2** dell'articolo 25 sostituisce integralmente il comma 17 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023, rideterminando gli **oneri assunzionali** derivanti dal programma previsto dal comma 16, secondo periodo.

Rispetto al testo vigente, la nuova quantificazione non reca stanziamenti per gli anni dal 2023 al 2025, coerentemente con la soppressione della lettera a) del comma 16 e con il fatto che le nuove assunzioni previste dalla disposizione non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2026.
La nuova curva di spesa tiene conto sia dell'aumento delle unità assumibili dal 2026 sia dell'ingresso scaglionato dei medici veterinari e dei funzionari tecnici psicologi e del successivo sviluppo economico delle diverse carriere.

Il comma 17 continua a rinviare, per la copertura degli oneri, al comma 22 del medesimo articolo 15.

Nel testo vigente, il comma 22 provvede alla copertura finanziaria complessiva degli interventi contenuti nei commi da 1 a 21 mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa ivi indicate e, per la parte prevalente, mediante la riduzione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Poiché la disposizione in esame modifica gli importi del comma 17 senza intervenire contestualmente sul comma 22, si valuti l'opportunità di un coordinamento, sotto il profilo redazionale, delle quantificazioni complessive (comunque inferiori, anno per anno, a quelle vigenti) e delle relative fonti di copertura recate dal medesimo comma 22.

Il comma 2, **lettera c)**, sostituisce infine il comma 18 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023, rideterminando le spese di funzionamento connesse alle assunzioni.

Anche in questo caso, rispetto al testo vigente, non sono più indicati oneri per gli anni dal 2023 al 2025. La distribuzione temporale delle spese rispecchia l'articolazione delle nuove assunzioni e la loro decorrenza.
Per la copertura finanziaria viene mantenuto il rinvio al comma 22 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023. *Anche con riguardo a tali spese appare pertanto necessario, sotto il profilo redazionale, coordinare la nuova quantificazione (comunque inferiore, anno per anno, rispetto a quella vigente) con gli importi complessivi indicati nel comma 22.*

Articolo 26
(Procedura di scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici)

L'**articolo 26** modifica la disciplina concernente le **cause ostative** per il conferimento della denominazione di "coordinatore" per i ruoli di assistenti capo, sovrintendenti, sostituti commissari appartenenti al personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale dei ruoli tecnici della polizia penitenziaria. La norma, inoltre, innova la disciplina concernente gli **scrutini di promozione** per gli appartenenti al suddetto Corpo.

L'**articolo 26**, **comma 1** apporta modificazioni al D.lgs. n. 443 del 1992 in materia di **avanzamento di carriera** del personale appartenente alla polizia penitenziaria. In particolare, le ***lett. a)***, ***b)*** e ***c)*** del suddetto **comma 1** intervengono sulle **cause ostative** che non consentono a determinati ruoli (**assistenti capo**, **sovrintendenti**, **sostituti commissari**) del predetto Corpo di ottenere la denominazione di "**coordinatore**".

Attualmente per tutti i predetti ruoli sono previste cause ostative analoghe che non consentono di ottenere la qualifica di coordinatore. Nello specifico, la predetta denominazione non può essere concessa a coloro che:

- nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio inferiore, rispettivamente, a "distinto" per gli assistenti e i sovrintendenti e a "ottimo" per i sostituti commissari, ovvero che nel quinquennio precedente abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria (art. 4, comma 5, lett. a); art. 15, comma 5-*ter*, lett. a); art. 23, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 443 del 1992);
- sono sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La norma precisa che la denominazione di "coordinatore" è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, sempre che non ricorrano ulteriori cause ostative (v. *supra*). Inoltre, in questi casi, si prevede l'applicazione di quanto prescritto dagli artt. 94 e 95 del d.P.R. n. 3 del 1957 (T.U. sullo statuto degli impiegati civili dello Stato). In particolare, gli artt. 94 e 95 dettano norme, rispettivamente, in materia di "Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinare" e "Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari" (art. 4, comma 5, lett. b); art. 15, comma 5-*ter*, lett. b); art. 23, comma 5, lett. b) del D.lgs. n. 443 del 1992).

La novella in esame **sostituisce integralmente** le **lettere *b*)** degli **artt. 4**, **comma 5** (riguardante gli assistenti capo), **15**, **comma 5-*ter*** (inerente ai sovrintendenti), **23**, **comma 5** (relativo ai sostituti commissari) del **D.lgs. n. 443 del 1992**, modificando le cause ostative presenti in tali disposizioni.

In particolare, si prevede che la denominazione di “coordinatore” non possa, ora, essere ottenuta dagli assistenti capo, dai sovrintendenti e dai sostituti commissari **sospesi dal servizio** o nei cui confronti sia stata emessa per **delitto non colposo**, sentenza di **condanna in primo grado**, ovvero **sentenza** di **applicazione** della **pena su richiesta delle parti** o **decreto penale di condanna esecutivo**, **anche** qualora la **pena sia condizionalmente** sospesa (**articolo 26**, **comma 1**, ***lett. a)***, ***b)***, ***c)***).

L’**articolo 26**, **comma 1**, ***lett. d)*** interviene sull’art. 43 del D.lgs. n. 443 del 1992 inerente alle norme in materie di **scrutini** per il personale della polizia penitenziaria.

Si ricorda che, nella formulazione vigente, l’art. 43 dispone che non è ammesso a scrutinio il personale della polizia penitenziaria che nei 3 anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione (comma 1). Negli scrutini cd. per merito assoluto si seguono le regole dettate dall’art. 39 del d.P.R. n. 1077 del 1970 (“Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato”), il quale prescrive che le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale, rendimento e buona condotta (comma 2). Per quanto attiene, invece, lo scrutinio cd. per merito comparativo, esso consiste nel giudizio sulla professionalità complessiva dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi (comma 3). Il comma 4 dell’art. 43 specifica che negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio. Trovano applicazione, se non diversamente stabilito dal D.l.gs. n. 443 del 1992, gli artt. 15 e 40 del d.P.R. n. 1077 del 1970 relativi, rispettivamente, alla promozione a direttore di sezione o qualifiche equiparate e alla decorrenza delle promozioni per scrutinio (comma 5).

Il suddetto **comma 1**, ***lett. d)*** incide, in primo luogo, sull’art. 43, comma 1, prevedendo ulteriori cause di esclusione dallo scrutinio di promozione per il personale della polizia di penitenziaria. Infatti, viene prescritta l’esclusione dal suddetto scrutinio anche per coloro nei cui confronti sia stata emessa, **per delitto non colposo**, sentenza di **condanna in primo grado**, ovvero **sentenza** di **applicazione** della **pena su richiesta delle parti** o **decreto penale** di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa (***lett. d)***, **n. 1**).

Peraltro, il **comma 1**, ***lett. d),* n. 2** introduce il nuovo comma 5-*bis* all’interno dell’art. 43. La nuova norma estende le disposizioni contenute all’interno dello stesso art. 43 (v. *supra*) anche al **personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria**, disciplinato dal D.lgs. n. 162 del 2010.

L'**articolo 26**, **comma 2**, ***lett. a)***, ***b)*** e ***c)*** applica nei confronti dei **ruoli tecnici della polizia penitenziaria** *ex* D.lgs. n. 162 del 2010 le medesime modifiche apportate dal comma 1, *lett. a), b)* e *c)*, dell'articolo in esame al D.lgs. n. 443 del 1992 (v. *supra*).
Pertanto, vengono modificate per i ruoli di **assistente capo tecnico**, **sovrintendente tecnico** e **sostituto direttore tecnico** le **cause ostative** all'accesso alla qualifica di "**coordinatore**".

Sul punto si ricorda che, attualmente, per i suddetti ruoli tecnici sono previste le medesime cause ostative prescritte per il personale non tecnico della polizia penitenziaria e disciplinate dagli articoli, sopra riportati, del D.lgs. n. 443 del 1992 (cfr. artt. 4, 15 e 23). In particolare, anche in questi casi si prevede che assistente capo tecnico, sovrintendente tecnico e sostituto direttore tecnico non possano accedere alla qualifica di coordinatore qualora:

- nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio inferiore, rispettivamente, a "distinto" per gli assistenti capo tecnici e i sovrintendenti tecnici e a "ottimo" per i sostituti direttori capo, ovvero che nel quinquennio precedente abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria (art. 4, comma 4-*ter*, lett. a), art. 10, comma 4-*ter*, lett. a), art. 16, comma 5-*ter*, lett. a) del D.lgs. n. 162 del 2010);
- Risultino essere sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria (art. 4, comma 4-*ter*, lett. b), art. 10, comma 4-*ter*, lett. b), art. 16, comma 5-*ter*, lett. b) del D.lgs. n. 162 del 2010); (per maggior approfondimento v. ridotto *supra*)

Anche in questo caso vengono **integralmente sostituite le lettere *b)*** dei predetti **articoli 4**, **comma 4-*ter*** (relativo agli assistenti capo tecnici), **10**, **comma 4-*ter*** (concernente ai sovrintendenti tecnici), **16**, **comma 5-*ter*** (relativo ai sostituti direttori tecnici) del **D.lgs. n. 162 del 2010**, mediante l'introduzione delle stesse previsioni previste dal comma 1, *lett. a), b), c)* dell'articolo in esame.
Pertanto, anche per i già richiamati ruoli tecnici della polizia penitenziaria, la denominazione di "coordinatore" non può essere ottenuta da coloro che siano **sospesi dal servizio** o nei cui confronti sia stata emessa per **delitto non colposo**, sentenza di **condanna in primo grado**, ovvero **sentenza** di **applicazione** della **pena su richiesta delle parti** o **decreto penale di condanna esecutivo**, **anche** qualora la **pena sia condizionalmente** sospesa (**articolo 26**, **comma 2**, ***lett. a)***, ***b)***, ***c)***).

Articolo 27
(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

L'**articolo 27** reca disposizioni in materia di qualifiche e attribuzioni della **polizia giudiziaria**, aggiornando la denominazione delle **qualifiche** relative a ufficiali ed agenti **della polizia penitenziaria** e consentendo anche agli **agenti** di polizia giudiziaria di **svolgere compiti relativi ad udienze o atti compiuti a distanza**, prima riservati agli ufficiali.

L'intervento che il **comma 1, lett. *a)***, compie sull'art. 57 c.p.p. è volto a definire quali figure, all'interno del **Corpo di polizia penitenziaria,** debbano essere considerate **ufficiali di polizia giudiziaria** e quali **agenti di polizia giudiziaria**.
L'art. 57 c.p.p. specifica infatti, per i vari corpi di polizia, a chi spetta la qualifica di ufficiale (comma 1) e a chi quella di agente (comma 2). Nel testo vigente gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono indicati con un'unica locuzione, quella di "agente di custodia", che la disposizione in esame sopprime per introdurre, nei due commi che compongono l'art. 57, due apposite lettere al fine di differenziare ufficiali ed agenti, utilizzando le pertinenti denominazioni in uso nel Corpo.

Nello specifico, le due nuove **lettere *b-bis)*** precisano che:

- fanno parte della categoria degli **ufficiali** di polizia giudiziaria coloro che appartengono alla carriera dei **funzionari,** nonché al **ruolo degli ispettori e** a **quello dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziario** (**lett. *a),* n. 1**);
- fanno parte della categoria degli **agenti** di polizia giudiziaria coloro che appartengono **al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziario** (**lett. *a),* n.2**).

Il **comma 1, lett. *b)*** dell'articolo in esame interviene invece sull'art. 133-*ter* c.p.p., che stabilisce le **modalità di partecipazione agli atti** che l'autorità giudiziaria dispone siano compiuti **a distanza** e le relative garanzie.
In particolare, la modifica riguarda il comma 8 dell'art. 133-*ter* ed è finalizzato ad **attribuire agli agenti di polizia giudiziaria taluni compiti relativi ad udienze o atti compiuti a distanza**, che secondo il testo vigente sono **riservati agli ufficiali** di polizia giudiziaria. In base alla novella, i compiti suddetti, volti ad attestare la regolarità dell'atto o dell'udienza con riferimento al luogo in cui si trovano i partecipanti, nonché l'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad esse spettanti, possono essere svolti anche dagli agenti.

Circa le ragioni sottese all'intervento emendativo, la relazione illustrativa afferma che «la necessaria presenza di personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti o degli ispettori

alle videoconferenze comporta non trascurabili problematiche organizzative e di sicurezza, soprattutto in riferimento a quegli istituti penitenziari nei quali, a fronte di una molteplicità di sale video, la copertura della dotazione organica dei ruoli indicati non risulta sufficientemente adeguata, tenuto anche conto degli altri specifici e non secondari compiti istituzionali demandati».

Resta fermo che ufficiali o agenti devono essere individuati in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designati tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti.

Per il **compimento di un atto o per lo svolgimento di un'udienza a distanza** l'art. 133-*ter* c.p.p. richiede che ci si colleghi da un luogo specifico, normalmente da un ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria (comma 4), a meno che la stessa autorità giudiziaria autorizzi a collegarsi da un luogo diverso (comma 6); i detenuti si collegano dal luogo di custodia in cui si trovano (comma 5).
Nei luoghi sopra indicati è sempre richiesta la **presenza di un ausiliario** del giudice o del pubblico ministero **ovvero di un ufficiale di polizia giudiziaria** (con eventuale eccezione nel caso di cui al comma 6 su decisione dell'autorità giudiziaria). Tali soggetti sono incaricati di:

- **attestare l'identità dei partecipanti**;
- **redigere il verbale** delle operazioni, dando conto in particolare dell'idoneità del collegamento audiovisivo a **salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti** all'atto o all'udienza, assicurando la contestuale, effettiva e reciproca visibilità ed udibilità delle persone presenti nei diversi luoghi (comma 3, primo periodo) e della **possibilità per i difensori o i loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito, nonché di consultarsi riservatamente** tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei (comma 7, secondo e terzo periodo).

Con riguardo alle attribuzioni degli agenti di polizia penitenziaria, la relazione illustrativa evidenzia che, secondo quanto stabilito dall'Allegato A al Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, gli assistenti giudiziari (appartenenti alla seconda area funzionale-fascia retributiva F2) che abbiano maturato almeno un anno di servizio possono essere adibiti anche all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, anche in considerazione del titolo di studio richiesto (diploma di istruzione secondaria) per l'accesso alla qualifica iniziale (agente) del Corpo di polizia penitenziaria.
La relazione illustrativa ricorda altresì che talune attività attribuite agli agenti dalla modifica normativa in esame sono già, in taluni casi, svolte dai medesimi agenti ai sensi della normativa vigente: l'art. 113 disp. att. c.p.p. consente agli agenti di polizia giudiziaria di redigere il verbale delle attività di perquisizione, sequestro e accertamenti su luoghi persone e cose compiute in casi di particolare necessità ed urgenza e l'art. 349 c.p.p. permette loro di procedere all'identificazione di persone sotto indagine o di persone informate dei fatti.

• ***Carriere e ruoli del Corpo di polizia penitenziaria***

Il Corpo della polizia penitenziaria si compone di una carriera dirigenziale e di 3 ruoli non dirigenziali.

La carriera dirigenziale, denominata **carriera dei funzionari**, è costituita dalle qualifiche di: **dirigente** generale, dirigente superiore, primo dirigente, dirigente, dirigente aggiunto, commissario capo, **commissario**, vice commissario. La dotazione organica, di cui alla tabella D allegata al d.lgs. 146/2000, come sostituita dal decreto 23 novembre 2023, è pari a **700 unità**.

La carriera non dirigenziale è costituita da **tre diversi ruoli**:

- ruolo degli **ispettori**, cui appartengono i sostituti commissari, gli ispettori superiori, gli ispettori capo, gli ispettori ed i vice ispettori;
- ruolo dei **sovrintendenti**, cui appartengono i sovrintendenti capo, i sovrintendenti e i vice sovrintendenti;
- ruolo degli **agenti/assistenti**, cui appartengono gli assistenti capo, gli assistenti, gli agenti scelti e gli agenti.

La legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022, art. 1, commi da 863 a 866) ha disposto l'aumento delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, sostituendo la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992, e autorizzando l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità.

Rispetto alla precedente tabella la dotazione complessiva è passata da 41.150 a **42.150 unità**. Tale aumento della dotazione organica interessa il ruolo degli agenti e assistenti: per effetto della nuova tabella, tale ruolo viene incrementato da 31.660 unità a 32.660 (gli uomini passano da 28.597 a 29.522 e le donne da 3.063 a 3.138).

La Tabella è stata da ultimo nuovamente modificata dalla legge n. 42 del 2025 (art. 8), che è intervenuta, a seguito della parziale **pronuncia di illegittimità costituzionale** (sentenza Corte Cost. n. 181/2024), sull'ordinamento del Corpo della polizia penitenziaria al fine di circoscrivere al solo personale che svolge le proprie mansioni all'interno delle sezioni detentive degli istituti la regola in base alla quale il personale di polizia penitenziaria deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati. Conseguentemente nella tabella **è stata eliminata, per il ruolo degli ispettori, la suddivisione tra uomini e donne**, con la creazione di un unico ruolo.

Ulteriori modifiche alla tabella riguardano l'inserimento di **due nuove qualifiche**:

- nel ruolo degli ispettori, la qualifica di ispettore dopo quelle di ispettore superiore e ispettore capo e prima di quella di vice ispettore;
- nel ruolo degli agenti e degli assistenti, la qualifica di agente, dopo quelle di assistente capo, assistente e agente scelto.

Codice di procedura penale	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 27 dell'A.S. 1990**
Art. 57 *(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria)*	Art. 57 *(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria)*

Codice di procedura penale	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 27 dell'A.S. 1990**
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:	1. *Identico:*
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;	*a) identica;*
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, ~~**degli agenti di custodia**~~ e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;	*b)* gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
	b-bis) **il personale appartenente alla carriera dei funzionari, al ruolo degli ispettori e a quello dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziario;**
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.	*c) identica.*
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:	2. *Identico:*
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;	*a) identica;*
b) i carabinieri, le guardie di finanza, ~~**gli agenti di custodia**~~, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.	*b)* i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
	b-bis) **il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziario.**
Art. 133-*ter* *(Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)*	Art. 133-*ter* *(Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)*
Commi 1- 7.	*Identici.*
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un	8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un

Codice di procedura penale	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 27 dell'A.S. 1990**
ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.	ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale **o agente** di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

Articolo 28
(Personale delle Forze di polizia fuori ruolo o in soprannumero)

L'**articolo 28** prevede che i **dirigenti generali di pubblica sicurezza** preposti ai servizi di sicurezza della **Presidenza della Repubblica** e del **Vaticano** siano collocati in posizione di **fuori ruolo**. Inoltre, si introduce la possibilità del collocamento di un **dirigente superiore medico della Polizia di Stato** in posizione di **fuori ruolo** presso il **Segretariato generale della Presidenza della Repubblica**, su richiesta del Segretario generale. Infine, i **direttori** della **Direzione investigativa antimafia**, della **Direzione centrale per i servizi antidroga** e della **Scuola di perfezionamento per le forze di polizia** possono essere collocati in **sovrannumero**.

Il **comma 1** dispone il collocamento in posizione di **fuori ruolo** dei **dirigenti generali** di pubblica sicurezza preposti:

- all'**Ufficio presidenziale della Polizia di Stato** presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della **Presidenza della Repubblica** e
- all'**Ispettorato di pubblica sicurezza «Vaticano»**.

Il **collocamento fuori ruolo** nella pubblica amministrazione è una posizione temporanea in cui un dipendente pubblico presta servizio presso un altro ente o amministrazione, oppure presso un organismo internazionale. Può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio (artt. 57, 58 e 59 del D.P.R. 3/1957).

Si tratta di uffici attualmente diretti da dirigenti generali di pubblica sicurezza in relazione agli speciali compiti connessi all'incarico.

La pianta organica delle qualifiche dirigenziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato prevede 39 posti di dirigenti generali di pubblica sicurezza (livello di funzione C) a cui sono attribuite, tra le altre, le funzioni di dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza (D.L. 44/2023, tab. A).

La **Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica**, disciplinata dal D.P.R. 28 gennaio 1991, n. 39, ha il compito di garantire la protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua

famiglia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, degli immobili della dotazione presidenziale e delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica. Inoltre, espleta i servizi di protezione e sicurezza degli ex Presidenti della Repubblica e delle loro famiglie e residenze, e delle autorità e personalità estere ospiti del Presidente della Repubblica.
Alla Sovraintendenza è preposto un prefetto nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, anche tra prefetti comandati o posti fuori ruolo presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
Nell'ambito della Sovraintendenza centrale sono inquadrati per l'impiego l'U**fficio presidenziale della Polizia di Stato** ed il Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica.

L'**Ispettorato di pubblica sicurezza «Vaticano»** provvede le attività di protezione del Sommo Pontefice e di vigilanza dei Sacri palazzi e della Città del Vaticano spettanti alle autorità italiane e per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con le competenti autorità della Santa Sede. Ad esso è preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di dirigente generale (D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208 (articolo 5, comma 2, lettera a) e comma 5).

Si ricorda che è previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo dei dirigenti preposti agli Ispettorati di pubblica sicurezza «Camera dei Deputati» e «Senato della Repubblica» (articolo 16-*bis* del D.L. 276/1990).

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, dal momento che le funzioni dei due organismi sono svolte, "pressoché esclusivamente, a beneficio di Personalità e Amministrazioni esterne alla Polizia di Stato, o addirittura, come nel caso del predetto Ispettorato [Vaticano], a vantaggio di uno Stato estero. Pertanto, appare opportuno che per i dirigenti preposti ai due più volte menzionati Uffici sia esplicitamente previsto *ex lege* il collocamento in posizione di fuori ruolo, in modo che non occupino posto nella dotazione organica del ruolo di appartenenza, in conformità alla disciplina in materia di collocamento in fuori ruolo".

Il **comma 2** prevede la possibilità del collocamento di un **dirigente superiore medico** della Polizia di Stato in posizione di **fuori ruolo** presso il **Segretariato generale della Presidenza della Repubblica**, su richiesta del Segretario generale, in relazione ai compiti connessi alla direzione delle strutture sanitaria interne.

La dotazione organica del ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato prevede 11 unità di dirigente superiore medico (D.L. 44/2023, Allegato 5).

Attualmente, il regolamento degli Uffici e dei Servizi del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica prevede che il Segretario generale, con proprio provvedimento, affida la direzione sanitaria delle strutture sanitarie interne ad un dirigente medico in possesso dei titoli abilitanti previsti dalla normativa vigente, il

quale è responsabile delle attività medico-sanitarie (Decreto Presidenziale 18 aprile 2013, n. 107/N, art. 33-*bis*).

Il successivo **comma 3** precisa che, all'atto del collocamento in posizione di fuori ruolo dei dirigenti di cui ai commi 1 e 2 nelle dotazioni organiche della Polizia di Stato, per tutta la durata del collocamento stesso, è reso **indisponibile** un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Il **comma 4** prevede la possibilità di collocare **in sovrannumero**, a partire dal 2026, dei **direttori**:

- della **Direzione investigativa antimafia**;
- della **Direzione centrale per i servizi antidroga**;
- della **Scuola di perfezionamento per le forze di polizia**.

Sovrannumero nella PA. Si verifica quando il personale in servizio supera la dotazione organica dell'ente nel suo complesso o in specifici profili professionali.

L'ente deve avviare procedure di mobilità collettiva ex art 33 del D.Lgs. 165/2001 (con conseguente divieto di assunzioni in caso di mancata osservanza della stessa). Scopo dell'istituto è verificare la possibilità di applicare le norme in materia di collocamento a riposo d'ufficio al compimento dell'anzianità massima contributiva del personale interessato, oppure di pervenire alla ricollocazione totale (o parziale) del personale in soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione (o presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della regione o in quello diverso determinato dai contratti collettivi nazionali), anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà.

Il comma in esame modifica la legge 121/1981, che ha riformato l'amministrazione della pubblica sicurezza, ed in particolare l'articolo 5, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Viene aggiunto un comma finale che appunto dà la facoltà di collocare in soprannumero i dirigenti apicali dei tre organismi di cui sopra.
Si dispone, inoltre, che tali dirigenti sono **prescelti a rotazione** tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza e gli ufficiali generali dei carabinieri e della Guardia di finanza con **grado non inferiore a generale di divisione**.
Si interviene così sui requisiti di nomina dei direttori dei medesimi organismi che vengono parzialmente modificati.

La **Direzione investigativa antimafia (D.I.A.)**, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ha il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di **grado non inferiore a generale di brigata** (grado inferiore

a quello di generale di divisione previsto dalla disposizione in commento) dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata (D.Lgs. 159/2011, art. 108). Di fatto, dalla sua istituzione, a capo della D.I.A. non sono stati preposti direttori provenienti dall'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza di grado inferiore a generale di divisione.

Alla **Direzione centrale per i servizi antidroga**, istituita presso Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, è preposto, secondo un criterio di rotazione un dirigente generale della Polizia di Stato, i generali di grado non inferiore a generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore (L. 16/1991, art. 1; D.Lgs. 95/2017, art. 45, comma 29-*bis*).

Anche la **Scuola di perfezionamento per le forze di polizia** è istituita presso Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (L. 121/1981, art. 22). Il direttore della Scuola è scelto tra i prefetti (l'art. 4, comma 2, lett. *a)* del D.L. 45/2005 ha soppresso la funzione del prefetto di «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia», che è stata attribuita ad un dirigente generale della Polizia di Stato) o tra i generali di grado non inferiore a generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno (DPR 423/1986, art. 13; D.Lgs. 95/2017, art. 45, comma 29-*bis*).

Il **comma 5** quantifica gli **oneri** e individua le **coperture finanziarie** derivanti dall'attuazione di quanto previsto al **comma 4**, ossia del collocamento in soprannumero dei direttori della Direzione investigativa antimafia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

Gli **oneri** sono quantificati in:

- euro 202.440 per l'anno 2026;
- euro 607.320 per l'anno 2027;
- euro 622.380 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;
- euro 637.437 per ciascuno degli anni 2030 e 2031
- euro 652.497 per ciascuno degli anni 2032 e 2033, euro 667.554 per ciascuno degli anni 2034 e 2035;
- euro 682.614 annui a decorrere dall'anno 2036.

Alla relativa **copertura** degli oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti ministeri:

- Ministero dell'**interno**;
- Ministero della **difesa**;
- Ministero dell'**economia e finanze**.

Per ciascuna amministrazione la riduzione è pari a euro 67.480 per l'anno 2026, euro 202.440 per l'anno 2027 ed euro 227.538 annui a decorrere dall'anno 2028.

Articolo 29
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare)

L'**articolo 29** reca una deroga all'ambito di applicazione, sia oggettivo sia soggettivo, della disciplina generale in materia di *whistleblowing* con riferimento al personale militare e delle Forze di polizia. Tale previsione mira a preservare la normativa di settore in virtù del principio di specialità e della preminente funzione di tutela della difesa nazionale, nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'**articolo 29** interviene sul decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 (v. *box* in calce) riguardante le persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
In particolare il **comma 1**, **lettera *a)***, modifica l'articolo 1, comma 4 del citato decreto legislativo precisando che restano ferme le disposizioni vigenti in materia di **difesa nazionale**, nonché di **ordine e sicurezza pubblica**. Tale previsione appare finalizzata a preservare l'integrità dei regimi normativi di settore rispetto a interventi di carattere generale, in ragione della **specificità degli ordinamenti** del personale militare e delle Forze di polizia.
Tale specificità, è precisato nella novella, trova il proprio fondamento giuridico nell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ne riconosce la natura peculiare in relazione ai compiti, agli obblighi e alle limitazioni personali richiesti e ai conseguenti obblighi e doveri di servizio disciplinati dalle rispettive normative di settore.

La relazione illustrativa motiva l'intervento con le criticità interpretative generate dalla formulazione vigente dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 24 del 2023, nella parte in cui àncora la clausola di salvaguardia in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). Il testo unico, infatti, non reca disposizioni di carattere ordinamentale relative al personale delle Forze di polizia e non costituirebbe, pertanto, un parametro normativo idoneo a coordinare la disciplina del *whistleblowing* con le peculiarità dell'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. La novella sostituisce quindi tale rinvio con il richiamo alla specificità degli ordinamenti del personale militare e delle Forze di polizia e agli obblighi e doveri di servizio disciplinati dalle rispettive normative di settore.

In generale, l'articolo 1, conformemente all'art. 2 della direttiva, individua l'ambito di applicazione oggettiva, ossia le violazioni oggetto di possibile segnalazione. Esso ha una portata più ampia rispetto all'ambito di applicazione della direttiva (la direttiva, all'art. 2, par.2, consente agli Stati membri di ampliare l'ambito di protezione), in quanto ricomprende non solo le violazioni del diritto dell'Unione indicate nell'art. 2, par.1, della direttiva, ma anche quelle del diritto nazionale. Le segnalazioni, per rientrare nell'ambito

di applicazione del decreto, devono comunque avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative (nazionali o europee) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. L'articolo 1 dello schema, coerentemente con l'art. 3 della direttiva, elenca una serie di disposizioni la cui applicazione non è pregiudicata dalla nuova disciplina.
In particolare, il comma 4 precisa che le innovazioni introdotte non incidono né modificano settori particolarmente sensibili dell'ordinamento. In primo luogo, restano integralmente ferme le norme di procedura penale, nonché quelle poste a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e delle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, con riferimento alla posizione giuridica dei magistrati.
Analogamente, il comma vigente, nella parte in cui viene modificato, precisa che restano escluse dall'impatto delle nuove disposizioni le materie della difesa nazionale e dell'ordine e sicurezza pubblica disciplinate dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, evitando così sovrapposizioni o conflitti con la normativa speciale vigente in tali ambiti.
Infine, il comma 4 tutela l'ordinamento lavoristico e sindacale, stabilendo che le disposizioni dell'articolo 1 non pregiudicano il diritto dei lavoratori alla consultazione dei propri rappresentanti, la protezione contro eventuali ritorsioni, l'autonomia delle parti sociali e la libertà di contrattazione collettiva, nonché la disciplina in materia di repressione delle condotte antisindacali prevista dall'articolo 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Con riguardo al personale militare e delle Forze di polizia, si segnala che la Sezione Prima del Consiglio di Stato, investita dai Ministeri dell'interno e della difesa della questione interpretativa concernente il rapporto tra la disciplina del *whistleblowing* di cui al d.lgs. 24/2023 e gli ordinamenti speciali delle Forze armate e di polizia, si è pronunciata con il parere 30 novembre 2023, n. 1485, reso nell'adunanza di sezione del 19 ottobre 2023.
In primo luogo, la Sezione muove dall'art. 1 del d.lgs. n. 24 del 2023, che delimita l'ambito oggettivo della disciplina sul *whistleblowing*. Il comma 2 esclude le segnalazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale; il comma 4 stabilisce che resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al r.d. n. 773 del 1931.
Il quesito interpretativo riguarda, dunque, il rapporto tra la nuova disciplina e gli ordinamenti speciali che regolano gerarchia e doveri di obbedienza del personale militare e di polizia.
La ricostruzione della specialità prende avvio dalla definizione di "difesa e sicurezza militare" contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), che disciplina in modo organico organizzazione, funzioni e attività della difesa e delle Forze armate, delineando un quadro normativo omogeneo e autosufficiente. A tale ambito si affiancano, in coerenza sistemica, le disposizioni in materia di politica e organizzazione militare richiamate nel testo (d.lgs. n. 300 del 1999; l. n. 25 del 1997; l. n. 331 del 2000).
Con specifico riguardo all'ordine e sicurezza pubblica, invece, la Sezione attribuisce rilievo centrale al r.d. n. 773 del 1931. Pur non contenendo una definizione esplicita di "ordine e sicurezza pubblica", il TULPS individua i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 1), cui spetta vigilare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà, nonché curare l'osservanza delle leggi e prestare soccorso in caso di necessità.

Dall'insieme di tali elementi, il Consiglio ricava che difesa nazionale, difesa civile e ordine e sicurezza pubblica sono riconducibili al più ampio concetto di "sicurezza nazionale", intesa come condizione che garantisce allo Stato la salvaguardia delle proprie componenti costitutive, dei valori fondamentali e della capacità di perseguire i propri interessi essenziali.
Considerato, poi, che il decreto attua la Direttiva (UE) 2019/1937, il parere richiama il quadro delle competenze delineato dagli articoli 3, 4 e 5 del Trattato sull'Unione europea, da cui si desume che la salvaguardia dell'integrità territoriale, il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della sicurezza nazionale restano di esclusiva competenza degli Stati membri. In coerenza con tale assetto, il considerando 24 della direttiva precisa che la sicurezza nazionale rimane di esclusiva competenza statale e che la direttiva non si applica alle segnalazioni concernenti appalti in materia di difesa o sicurezza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 346 TFUE; analoga conferma si rinviene nell'articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva, che salvaguarda la responsabilità degli Stati membri nella tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza.
Sulla base di tale quadro, il Consiglio di Stato ritiene che la disciplina generale sulla protezione dei segnalanti non possa derogare alle normative speciali che regolano lo *status* e gli obblighi del personale militare e delle Forze di polizia in quanto tali ordinamenti, fondati su relazioni gerarchiche e doveri di obbedienza, sono funzionali alla tutela della difesa nazionale e dell'ordine e sicurezza pubblica. L'orientamento così espresso trova inoltre conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 270/2022, n. 120/2018 e n. 231/2009), la quale riconosce l'autonomia degli ordinamenti delle Forze armate e di polizia rispetto alla disciplina del pubblico impiego generale, in ragione delle preminenti esigenze di tutela della difesa nazionale e dell'ordine pubblico.
Si segnala, tuttavia, che tale orientamento espresso in sede consultiva risulta disatteso da una successiva pronuncia dello stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VI, sentenza 17 ottobre 2025, n. 8079). Da tale divergenza, la nella relazione illustrativa, si rileva l'urgenza di un intervento normativo chiarificatore, finalizzato a prevenire un contrasto interpretativo suscettibile di produrre ricadute sul piano organizzativo e gestionale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Conseguentemente, la **lettera *b)***, opera un coordinamento modificando l'articolo 3, comma 3. In particolare, viene **aggiunto il riferimento al novellato comma 4** dell'articolo 1 tra i presupposti applicativi della disciplina.

Infatti, l'articolo 3 individua l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di *whistleblower*, prevedendo che le misure di protezione si estendano a un'ampia platea di soggetti che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile ovvero effettuano divulgazioni pubbliche di informazioni relative a violazioni. In particolare, rientrano tra i destinatari della tutela i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e delle autorità amministrative indipendenti, i lavoratori di enti pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, i lavoratori subordinati del settore privato, nonché i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti, che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati. Sono altresì inclusi gli azionisti e i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tuttavia la previsione del comma 3 opera nei limiti e alle condizioni stabilite dai commi 1 e 2, i quali definiscono il perimetro oggettivo e funzionale entro cui la tutela delle persone segnalanti può effettivamente esplicarsi, stabilendo, in particolare, che essa si applichi, nel settore pubblico, alle segnalazioni interne ed esterne, alle divulgazioni pubbliche e alle denunce concernenti le violazioni individuate dall'articolo 2, mentre, nel settore privato, l'operatività delle tutele è modulata in relazione alla tipologia del soggetto e alla dimensione occupazionale dell'ente, nonché circoscritta a determinate categorie di violazioni e, per talune realtà di minori dimensioni, limitata alle sole segnalazioni interne.

- ***La direttiva europea 2019/1937***

La **direttiva** **(UE) 2019/1937** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, entrata in vigore il **16 dicembre 2019,** reca disposizioni volte a fornire ai segnalanti (o *whistleblowers)* una **tutela uniforme in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori**, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni.

La direttiva consta di **29 articoli**, suddivisi in sette Capi, e di un **allegato** (ripartito in due Parti).

Il **Capo I** (artt. 1-6) contiene le disposizioni relative all'ambito di applicazione, alle definizioni e alle condizioni di protezione. In particolare l'**ambito di applicazione** oggettivo è esteso (art. 2) a tutti i casi in cui vengano segnalate **violazioni del diritto dell'Unione**, definite come atti od omissioni illecite ovvero che vanificano l'oggetto e le finalità di norme dell'Unione relative agli specifici settori individuati nell'allegato alla direttiva (fra i quali gli appalti pubblici, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei prodotti, la tutela dell'ambiente e la salute pubblica etc..). Rimane esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva la materia della sicurezza nazionale che resta di esclusiva competenza del legislatore nazionale. La direttiva inoltre non pregiudica l'applicazione della normativa europea e nazionale in materia di protezione delle informazioni classificate, di protezione del segreto professionale forense e medico, di segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari, nonché delle norme di procedura penale (art. 3).

Occorre ricordare che la direttiva è stata modificata dal regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai **fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese**, al fine di renderla applicabile alle violazioni previste dal regolamento stesso. Si segnala inoltre che è in corso d'esame a livello europeo una ulteriore proposta di modifica della direttiva 2019/1937 che interviene in particolare sull'allegato della direttiva al fine di includervi anche **le norme sui gas fluorurati a effetto serra** (*si veda* proposta di regolamento COM(2022)150).

Per quanto attiene all'ambito di applicazione **soggettivo** il *whistleblower* è definito come la persona fisica che **segnala o divulga informazioni sulle violazioni** acquisite nell'ambito delle sue attività professionali, a prescindere dalla natura di tali attività o del fatto che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminano o non ancora iniziato.

Nello specifico, rientrano tra i segnalanti tutelati dalla direttiva le persone aventi la qualifica di "lavoratori" ai sensi dell'art. 45 TFUE, ossia le persone che nel settore privato come in quello pubblico forniscono, per un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni verso il corrispettivo di una

retribuzione. La protezione deve, quindi, essere concessa anche ai lavoratori con contratti atipici, quali quello a tempo parziale e a tempo determinato, nonché a chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, ai tirocinanti e ai volontari. Le medesime tutele devono, altresì, essere applicate a lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori e fornitori. Sono, infine, tutelati gli azionisti e le persone negli organi direttivi.

Inoltre la direttiva (art. 4) impegna gli Stati ad estendere le misure di protezione **non soltanto ai segnalanti** che lavorano nel settore privato o pubblico, bensì anche ai c.d. **facilitatori,** ossia coloro che assistono "una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata" (art. 5), ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, e ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

Le tutele previste dalla direttiva sono concesse nel caso in cui siano segnalate violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che molto verosimilmente potrebbero esserlo), atti od omissioni che il segnalante abbia fondati motivi di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni. Sono, tuttavia, stabiliti alcuni specifici requisiti per poter accedere alle tutele. Innanzitutto, il segnalante deve avere ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della segnalazione, per ritenere che i fatti che segnala siano veri. Inoltre, è necessario che il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva stessa (art. 6).

Il **Capo II** contiene le disposizioni relative alle **segnalazioni interne** e al seguito delle stesse. In particolare si chiede agli Stati di "incoraggiare la segnalazione mediante canali di segnalazione interni prima di effettuare la segnalazione mediante canali di segnalazione esterni" (art. 7). Tale regola subisce alcune eccezioni, specificamente indicate:

- nel caso in cui non si ritenga che la segnalazione possa essere gestita efficacemente a "livello interno" e sussiste un rischio di ritorsione;
- nel caso in cui è ammissibile una segnalazione diretta ai *media* in deroga ai canali *whistleblowing*.

La direttiva (art. 8) impone **l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni** a tutte le **imprese con almeno 50 lavoratori**, indipendentemente dalla natura delle loro attività, nonché a tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi quelli di proprietà o sotto il controllo degli stessi. L'esenzione delle piccole e medie imprese da tale obbligo non si applica, tuttavia, ai soggetti che operano nel settore dei servizi finanziari esposti a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che, pertanto, dovranno istituire canali di segnalazione interni indipendentemente dalle loro dimensioni. Inoltre, a seguito di un'opportuna valutazione del rischio, è riconosciuta agli Stati membri la facoltà di esigere che anche società con un numero di dipendenti inferiore istituiscano canali di segnalazione interna in casi specifici, per esempio a causa dei notevoli rischi che possono derivare dalle loro attività. Nel settore pubblico, invece, l'obbligo di istituire canali *whistleblowing* potrà essere derogato - a discrezione del singolo Stato membro - per i soli Comuni con meno di 10.000 abitanti.

Quanto alle **procedure per la segnalazione interna,** sono imposti (art. 9) una serie di requisiti che gli enti devono rispettare, riconoscendo, al tempo stesso, che spetti comunque a ciascun soggetto definire il tipo di canale da istituire. Nello specifico i canali per ricevere le segnalazioni devono essere progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché di eventuali terzi citati

nella segnalazione. Al *whistleblower* deve essere consentito di segnalare per iscritto e di trasmettere le segnalazioni per posta, mediante cassetta per i reclami o piattaforma online o di segnalare oralmente mediante linea telefonica gratuita o altro sistema di messaggistica vocale, o entrambi. Inoltre, su richiesta del segnalante, deve essere possibile effettuare segnalazioni mediante incontri di persona con i soggetti incaricati. Sono altresì imposte determinate tempistiche: entro sette giorni il segnalante deve ricevere un avviso circa il ricevimento della segnalazione stessa e le procedure devono prevedere un termine ragionevole (non superiore a tre mesi) per dare un riscontro alla segnalazione.

I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a disposizione esternamente da terzi, purché offrano adeguate garanzie di indipendenza, riservatezza, protezione dei dati e segretezza. È, inoltre, necessario che sia designata una persona o un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni, che potrebbe essere la stessa persona o lo stesso servizio che riceve le segnalazioni e che manterrà la comunicazione con il segnalante.

Il **Capo III** (artt. 10-14) disciplina le **segnalazioni esterne** e il relativo seguito.

Quanto alle **segnalazioni esterne**, i *whistleblowers* possono segnalare violazioni alle autorità designate dagli Stati membri, nonché a quelle competenti a livello europeo. Sono quindi disciplinati: l'obbligo di istituire canali di segnalazione esterna e di seguito alle segnalazioni, i criteri per la progettazione dei canali di segnalazione esterna (affinché gli stessi vengano considerati indipendenti e autonomi); le informazioni sul ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito che le autorità competenti devono pubblicare sui loro siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile.

Il **Capo IV** (art. 15) riconosce la possibilità di effettuare **divulgazioni pubbliche** in alcuni specifici casi. In particolare, in tali circostanze, i segnalanti beneficiano delle protezioni previste a condizione che:

- abbiano prima segnalato internamente ed esternamente o direttamente esternamente, ma non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il termine di tre mesi previsto dalla direttiva oppure
- abbiano fondati motivi di ritenere che possa esservi un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse.

Il **Capo V** (artt. 16-18) contiene disposizioni concernenti:

- l'obbligo di riservatezza, specificando l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché l'identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Sono inoltre previsti specifici casi di deroga e le relative garanzie;
- il trattamento dei dati personali;
- la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni; tutti i dati e le informazioni relativi alla segnalazione devono essere conservati diligentemente in modo da poterle fornire alle autorità competenti se necessario.

Il Capo VI (artt.19-24) concerne le **misure di protezione**. In particolare gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per:

- vietare qualsiasi forma di ritorsione;
- garantire che siano fornite informazioni pertinenti e accurate a tale riguardo in modo chiaro e facilmente accessibile al pubblico;

- assicurare consulenze individuali, imparziali e riservate a titolo gratuito, nonché - sempre che ricorrano determinate condizioni - il patrocinio gratuito nei procedimenti penali;
- prevedere che una volta che il *whistleblower* abbia dimostrato di aver effettuato una segnalazione a norma della direttiva e di aver subito un danno, l'onere della prova sia spostato sulla persona che ha compiuto l'azione ritorsiva;
- garantire l'impossibilità nei confronti del segnalante di far valere obblighi giuridici o contrattuali come le clausole di lealtà dei contratti o gli accordi di riservatezza o non divulgazione per impedire di effettuare una segnalazione, negare la protezione o penalizzare le persone segnalanti per aver effettuato la segnalazione;
- escludere, nei procedimenti giudiziari, la responsabilità del segnalante per effetto di segnalazioni o divulgazioni pubbliche;
- escludere la responsabilità dei segnalanti per l'acquisizione delle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente né per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé un reato.

A tutela del sistema di protezione dei segnalanti previsto dalla direttiva, gli Stati membri sono chiamati a **prevedere sanzioni** - di natura civile, penale o amministrativa - effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti:

- di coloro che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni, attuano atti di ritorsione o procedimenti vessatori contro i segnalanti, violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone segnalanti;
- delle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false.

Inoltre gli Stati membri provvedono affinché i diritti e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva non possano essere oggetto di rinuncia o limitazione in virtù di accordi, regimi, forme o condizioni di lavoro, compreso un accordo arbitrale precontenzioso.

Il **Capo VII** contiene le disposizioni finali.

In particolare, il **termine di recepimento** della direttiva è fissato **al 17 dicembre 2021**; per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri "mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie" per conformarsi all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno entro il **17 dicembre 2023** (art.26).

L'**articolo 25** ha per oggetto il trattamento più favorevole e la clausola di non regressione. Prevede infatti che gli Stati membri possano introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente direttiva, e che l'attuazione di questa non possa in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione già offerto dagli Stati membri nei settori cui si applichi la direttiva.

Articolo 30
(Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura)

L'**articolo 30** reca modifiche alla composizione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, aggiungendo **2 membri** designati dall'Avvocatura generale dello Stato e dalla Banca d'Italia senza diritto di voto, e precisando che **i membri del** suddetto **Comitato non hanno diritto ad alcun compenso**.

L'**articolo 30** interviene sull'art. 19 della legge n. 44 del 1999, istitutiva del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, apportando due modifiche riguardanti il **Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura**. In primo luogo viene **modificata la composizione del Comitato**, con l'aggiunta di **due ulteriori membri** designati, rispettivamente, dall'**Avvocatura dello Stato** e dalla **Banca d'Italia**, entrambi **senza diritto di voto**, come il rappresentante della CONSAP (**comma 1, lett. *a)***).

A tale proposito si ricorda che il Comitato è attualmente costituito da:

- un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero della giustizia;
- tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;
- tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive; tali membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno, su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi;
- un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

L'inserimento dei due nuovi membri nel Comitato risponde, secondo quanto dichiarato nella relazione illustrativa, ad esigenze di coerenza del sistema: per quanto riguarda il membro designato dalla Banca d'Italia, la sua presenza «consentirà, anche nel corso dell'esame dell'istruttoria espletata dalla prefettura, di effettuare una valutazione circa il *quantum* del beneficio da riconoscere alla vittima del reato», mentre la presenza del membro designato dall'Avvocatura dello Stato è coerente con l'inserimento di un rappresentante dell'Avvocatura nella Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione a favore dei testimoni di giustizia disposto dalla legge 6/2018, essendo gli istituti previsti a tutela delle vittime di usura ed

estorsione e quelli previsti a protezione dei testimoni di giustizia ispirati al comune principio del ripristino della legalità a seguito di gravi fenomeni criminosi.
D'altro canto, la partecipazione dei due nuovi membri senza diritto di voto conferma la «natura meramente consultiva e tecnica del ruolo loro attribuito in seno al Comitato di solidarietà».

In secondo luogo, viene aggiunto un **nuovo comma** dopo il comma 1 (**comma 1.1**) al fine di chiarire che **nessun compenso**, comunque denominato (rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.) **è dovuto ai membri del Comitato** di solidarietà per l'opera prestata (**comma 1, lett. *b)***).

> Il **Comitato di solidarietà**, ai sensi dell'art. 19 delle legge n. 44 del 1999, è istituto presso il Ministero dell'interno ed è **presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura**, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di **comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura** e di solidarietà nei confronti delle vittime.
> Il Comitato delibera sull'erogazione del mutuo, sulla concessione di una provvisionale, nonché sulla revoca delle suddette misure. In particolare, la deliberazione sul mutuo avviene entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria compiuta dalla prefettura che ha ricevuto la domanda per l'accesso al beneficio, che a sua volta deve concludersi nel termine di 60 giorni dal deposito della domanda. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti aventi diritto al voto; a parità di voti, prevale il voto del Commissario.

- ***Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura***

Il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», costituisce il principale strumento messo in campo per tutelare le vittime di tali reati e consentire il loro reinserimento nel circuito economico legale.

Il primo fondo ad essere istituito, ad opera della legge n. 108 del 1996, è stato proprio il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", il quale è stato dapprima unificato con il "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive" (istituito dalla legge n. 44 del 1999) ad opera del regolamento di cui al d.P.R. n. 455 del 1999, emanato proprio in attuazione della citata legge n. 44, e successivamente con il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso" (istituito dalla legge n. 512 del 1999) ad opera dell'art. 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. A seguito di tale ultimo accorpamento, è stato emanato il **regolamento di attuazione** di cui al d.P.R. n. 60 del 2014.

Negli anni successivi altre leggi hanno esteso le competenze del Fondo anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti (legge n. 122 del 2016) e a misure di sostegno in favore degli orfani per crimini domestici (legge n. 4 del 2018 che ne ha anche cambiato la denominazione in **"Fondo di rotazione per la solidarietà alle**

vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici").

L'accesso al Fondo è riservato agli **esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione**.

Il beneficio economico può consistere nell'elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto a seguito di richieste estorsive o per ritorsione per la mancata adesione a tali richieste (art. 3 l. 44/1999) ovvero, per quello che qui interessa nello specifico, nell'erogazione di un **mutuo senza interesse di durata non superiore al decennio a favore delle vittime del delitto di usura** che risultino parti offese nel relativo procedimento penale (art. 14 l. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura).

Entrambi i benefici sono disposti con decreto del **Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura**, su deliberazione del **Comitato di solidarietà** per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Il Comitato di solidarietà, ai sensi dell'art. 19 delle legge n. 44 del 1999, è istituto presso il Ministero dell'interno ed è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.

Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da uno del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e da uno del Ministero della giustizia (il cui mandato ha durata quadriennale), nonché da tre membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e da tre rappresentanti delle associazioni o organizzazioni aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive ed iscritte nell'apposito elenco, designati dagli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi (il cui mandato ha durata biennale).

Il Comitato delibera sull'erogazione del mutuo, sulla concessione di una provvisionale, nonché sulla revoca delle suddette misure. In particolare, la deliberazione sul mutuo avviene entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria compiuta dalla prefettura che ha ricevuto la domanda per l'accesso al beneficio, che a sua volta deve concludersi nel termine di 60 giorni dal deposito della domanda. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti aventi diritto al voto; a parità di voti, prevale il voto del Commissario.

La **gestione del Fondo è affidata a Consap s.p.a.** (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) sulla base di una concessione quinquennale adottata con decreto del Ministro dell'interno (rinnovata alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalità). La concessione affida a Consap l'esecuzione dei provvedimenti concessivi dei benefici emanati in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo e la conservazione della sua integrità, anche attraverso il controllo dell'effettiva destinazione delle somme erogate a titolo di elargizione e di mutuo agli scopi indicati dalla legge.

Le **risorse del Fondo**, provenienti principalmente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato (ma anche, per quanto riguarda il mutuo a favore delle vittime di usura, anche da beni rivenienti da confisca disposta per il reato di usura, nonché da donazioni e lasciti da chiunque effettuati), sono appostate nel capitolo di bilancio 2982 dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno, che reca uno stanziamento pari a **31.046.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028**, e sono messe a disposizione di Consap.

Articolo 31
(Disposizioni in materia di procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato)

I **commi 1 e 2 dell'articolo 31** intervengono sulla disciplina concernente il conferimento delle seguenti ricompense per il personale della Polizia di Stato: la promozione per meriti straordinari; l'encomio solenne; l'encomio; la lode; il premio in denaro; il compiacimento. Si prevede, tra l'altro, che le proposte per il conferimento di tali ricompense siano formulate non oltre tre mesi dai fatti o dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività ad esse riferite.
Il **comma 3** demanda ad un regolamento le conseguenti modifiche alla disciplina vigente in materia.
Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni in esame di applichino alle operazioni concluse dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il **comma 1** propone una novella alla disciplina della promozione per meriti straordinari modificando l'articolo 75, comma terzo, del d.P.R. n. 335 del 1982 (recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia").
Si prevede che la proposta di **promozione per merito straordinario** sia formulata (come nel testo vigente) dal questore territorialmente competente:

- non **oltre tre mesi** (in luogo dei 12 mesi previsti dal testo vigente) dal verificarsi dei fatti che danno luogo alla proposta;
- d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto (come nel testo vigente)
- oppure, per quanto concerne il personale preso il Dipartimento di Pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dai **Direttori centrali o degli Uffici di pari livello** del Dipartimento, d'iniziativa o su rapporto dei **Direttori dei Servizi o Uffici omologhi** (laddove il testo vigente attribuisce tali compiti al Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento).

Si rammenta che gli articoli da 71 a 75-*ter* del citato d.P.R. n. 335 disciplinano la promozione per meriti straordinari.
L'articolo 75, il cui comma terzo è novellato dal **comma 1 in esame**, stabilisce che le promozioni (disciplinate dagli articoli da 71 a 75) abbiano decorrenza dalla data del verificarsi dei fatti e vengano conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie, e anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai medesimi fatti.
Sulla proposta di promozione decidono, secondo le rispettive competenze, il Consiglio di amministrazione o le Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato. Le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali sono conferite previo parere della

commissione per la progressione in carriera, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla commissione per i sovrintendenti. L'articolo 75-*bis* reca i criteri per la concessione della promozione mentre l'articolo 75-*ter* dispone circa l'armonizzazione della disciplina in esame con altre forme di riconoscimento per attività di servizio.

Il **comma 2** reca disposizioni concernenti la proposta di conferimento **dell'encomio solenne, dell'encomio o della lode**. Le modifiche proposte presentano alcune analogie con la novella alla disciplina della promozione per meriti straordinari qui sopra considerata.
Si prevede che la proposta di attribuzione di tali ricompense sia formulata dal questore territorialmente competente:

- **non oltre tre mesi** dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività poste a base della proposta;
- d'iniziativa o su rapporto del **dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto**
- oppure, per quanto concerne il personale preso il Dipartimento di Pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dai **Direttori centrali o degli Uffici di pari livello** del Dipartimento, d'iniziativa o su rapporto dei **Direttori dei Servizi o Uffici omologhi**.

Le modalità di conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio e della lode sono disciplinate dall'articolo 70, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 782 del 1985. Vi si prevede che la proposta di conferimento dell'encomio solenne (comma 2), dell'encomio e della lode (comma 3), sia formulata dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto. Le proposte per il conferimento di tali ricompense per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, possono essere proposte, in alternativa, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
Pertanto, le disposizioni del **comma 2** circa la proposta per l'encomio solenne, l'encomio e la lode mirano ad introdurre modifiche di tenore analogo a quelle proposte dal **comma 1** per la proposta di promozione per meriti straordinari.

Entro il medesimo **termine di tre mesi** - prosegue il **comma 2** - devono essere formulate le proposte per il conferimento del **premio in denaro** (disciplinato dall'articolo 70, comma 4, del citato d.P.R. n. 782 del 1985) e per l'attribuzione del **compiacimento** (disciplinato dall'articolo 73, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 782).
Riguardo ai termini temporali in oggetto, l'articolo 70, comma 8, del citato d.P.R. n. 782 stabilisce che per la proposta di attribuzione dell'encomio solenne, dell'encomio, della lode, del premio in denaro, debba essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce. È fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto n. 782, novellato dal **comma 1**, relativo, come visto, alla promozione per merito.

Il comma 4 dell'articolo 70 del citato d.P.R. n. 782 stabilisce che le proposte per il conferimento del premio in denaro siano formulate dal funzionario dirigente dell'ufficio da cui il personale direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato. Se tali proposte riguardano personale in servizio presso province diverse, esse sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti.
L'articolo 73, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 782 stabilisce che il compiacimento è formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unità organica dotata di autonomia funzionale.

Il **comma 3** demanda a un regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica le occorrenti modifiche e abrogazioni al d.P.R. n. 782 del 1985, articolo 70, commi 2, 3 e 8 (v. *supra*).
Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni in esame di applichino alle operazioni concluse **dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento**.

Articolo 32, commi da 1 a 8
(Fondazione per le attività assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato)

L'**articolo 32, comma 1,** prevede che il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato possa costituire una fondazione - dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro - per il perseguimento di attività assistenziali per il suddetto personale. I **commi da 2 a 7** ne disciplinano attività e organi. Il **comma 8** prevede l'esenzione da ogni tributo degli atti connessi alla costituzione della fondazione.

L'**articolo 32, comma 1,** prevede che il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato possa costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, senza finalità di lucro.
La disposizione fa riferimento al Fondo di assistenza istituito dalla legge n. 1279 del 1964 con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, con sede presso l'allora Direzione generale della pubblica sicurezza.
La sua istituzione rispose a talune finalità assistenziali: l'assistenza degli orfani del personale, o del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno; il conferimento di contributi scolastici e borse di studio ai figli del personale; l'assicurazione del personale addetto a servizi particolarmente rischiosi; la concessione di sussidi, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità; la concessione di contributi per l'istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, ed iniziative simili; la ripartizione o concessione di premi; la costruzione di alloggi per il personale più bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale.
Lo statuto fu approvato con d.P.R. 9 maggio 1968, n. 923.
Con d.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 è stato emanato il regolamento di riordino del Fondo, cui è stata conferita l'attuale denominazione di "Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato" (quella originaria era: "Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza").

Le disposizioni in esame prospettano, quindi, la possibilità mutare la configurazione giuridica del Fondo, da ente di diritto pubblico in ente di diritto privato, quale fondazione.
Ove sia esercitata tale facoltà, lo statuto della fondazione – prevede il **comma 2** – è chiamato ad assicurare il perseguimento di finalità assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato attraverso lo svolgimento delle attività ivi elencate.
Tali sono:

- la **gestione economica** e la promozione di prodotti che, in relazione all'**utilizzo del logo, dello stemma**, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio

storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio (**lettera *a)***);

- la gestione di immobili (in proprietà, in locazione o in concessione) e la vendita di beni e servizi connessi a tale attività di gestione (**lettere *b)* e *c)***);
- ogni altra **attività prevista per legge o regolamento, oppure attribuita dallo statuto** (**lettera *d)***).

Organi della fondazione sono, secondo il **comma 3**:

- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori dei conti.

Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti di tali organi.
Si prevede (**comma 4)** che il collegio dei revisori dei conti vigili sulla gestione finanziaria ed economica della fondazione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario.
Quanto al personale, la fondazione si avvale (secondo il **comma 5**) del personale Fondo, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Saliente previsione, posta dal **comma 6**, dispone che il **controllo** sulle attività della fondazione sia svolto dall'**autorità governativa** ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.
Quest'ultimo dispone: l'autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento delle deliberazioni non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Il **comma 7** sancisce, della novella fondazione, la **dotazione iniziale pari a 100.000 euro**, destinati ad apposito fondo costituito dal Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il **comma 8** dispone che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione ad essa siano esclusi da ogni tributo e diritto e siano effettuati in regime di neutralità fiscale.

Articolo 32, commi da 9 a 12
(Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato)

L'**articolo 32, comma 9,** modifica l'ambito delle attività dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza, espungendo, tra l'altro, il riferimento all'assistenza e alle attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei familiari. Propone quindi una nuova denominazione: "Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato".
Il **comma 10** demanda a successivi provvedimenti l'adeguamento delle norme vigenti in materia.
Il **comma 11** specifica che, fino all'adozione di tali provvedimenti di adeguamento, l'Ispettorato continua a svolgere i compiti di assistenza e le attività sociali.
Il **comma 12** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 23 del decreto-legge n. 75 del 2023 (convertito dalla legge n. 112 del 2023) ha previsto l'istituzione dell'**Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza**.
Il **comma 9 dell'articolo 32 in esame** propone novelle al comma 1 del citato articolo 23 del decreto legge n. 75 del 2023, concernente l'ambito di attività dell'Ispettorato, Dall'elenco delle attività dell'Ispettorato viene espunto il riferimento all'**assistenza e alle attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei familiari.**
Di conseguenza, anche dalla vigente denominazione dell'Ispettorato viene espunto il riferimento a tali attività e viene proposta la seguente nuova denominazione: "Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato".
Ambito di attività di questo Ispettorato – ancora specifica il **comma 1** – è lo svolgimento in forma coordinata dei compiti in materia di:

- ✓ assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari (**di cui si propone l'abrogazione**);
- ✓ attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro;
- ✓ approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nonché monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale;
- ✓ "supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno".

Si tratta di funzioni che erano precedentemente svolte da più strutture (Servizio tecnico-gestionale; Servizio assistenza e attività sociali; Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia

di Stato). Esse sono ora demandate ad apposito Ispettorato – istituito con norma di rango primario perché così prescrive, per il numero degli uffici di livello dirigenziale delle amministrazioni statali, il decreto-legge n. 95 del 2012 (all'articolo 2, comma 10-*bis*).
Per quanto concerne le **attività assistenziali** in favore del personale della Polizia di Stato, si vedano i **commi da 1 a 8 dell'articolo 28** in esame.

Ulteriore novella incide sul comma 3 del medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 75, il quale prevede che l'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza, possa articolarsi **sul territorio** anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza. Con la modifica in esame si viene a prevedere tale articolazione per lo svolgimento di funzioni di indirizzo, di coordinamento, di pianificazione o di assistenza (gestionale, tecnica o amministrativa) in relazione la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è disegnata dal regolamento recato dal d.P.R. n. 208 del 2001.
L'art. 23, comma 3, del decreto n. 75 'legifica' una tipologia di ufficio periferico di Ispettorato (con funzioni strumentali e di supporto), là dove l'articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è disegnata dal suddetto regolamento recato dal d.P.R. n. 208 del 2001.
Si rammenta, inoltre, che il comma 4 dell'articolo 23 del decreto n. 75 attribuisce la direzione dell'Ispettorato è attribuita ad un dirigente generale di pubblica sicurezza, mediante correlativa sua menzione entro la tabella A del d.P.R. n. 335 del 1982 recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che esercita funzioni di polizia: quella tabella A enumera le funzioni per le diverse qualifiche.

Il **comma 10** demanda a successivi provvedimenti l'adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2023, recante la definizione dell'articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell'Ispettorato (pubblicato nella G.U. 17 gennaio 2024, n. 13), emanato in attuazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto n. 75. Fino all'adozione di questi provvedimenti di adeguamento della disciplina dell'Ispettorato, questo prosegue nello svolgimento delle attività assistenziali e sociali per il personale della Polizia di Stato (**comma 11**). Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri: le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente **(comma 12**).